

Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2023, n. 41-6941

D.lgs. 152/2006, articolo 27 bis. Provvedimento autorizzatorio unico regionale inerente al progetto "Cava di sabbia e ghiaia sita in loc. Madonna degli Olmi del Comune di Carignano - Progetto di coltivazione mineraria e di sistemazione definitiva di parte dello schema grafico n. 12 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po". Cat. A1.5 - Pos. 2021-06/VAL.

A relazione degli Assessori Marnati, Tronzano:

Premesso che:

l'articolo 27-bis del Decreto legislativo 152/2006 disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale, disponendo, tra l'altro, che il proponente presenta all'autorità competente un'istanza, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso;

al comma 7 del suddetto articolo è sancito, in particolare, che l'atto conclusivo motivato a seguito di conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6", del medesimo decreto legislativo;

al comma 7-bis. del suddetto articolo si specifica che "qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo";

l'articolo 28 del D.lgs. 152/2006 disciplina le modalità di svolgimento della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA;

con la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 sono state approvate, ai sensi della legge regionale 40/1998, le disposizioni sulla composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 7 della medesima legge regionale, e le indicazioni procedurali per la disciplina delle procedure di valutazione, verifica e specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale previste dalla medesima legge regionale 40/1998.

Preso atto che:

in data 21 ottobre 2021 il Legale Rappresentante della società CAVA DEGLI OLMi S.r.l., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al progetto: "coltivazione mineraria e di sistemazione definitiva di parte dello schema grafico n. 12 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po Variante al progetto approvato ai sensi della l.r. n. 40/1998", allegando la documentazione prevista dal medesimo comma;

il progetto consiste, secondo quanto comunicato dal proponente nell'istanza, nella parziale modifica della rimodellazione morfologica, della riqualificazione ambientale e paesaggistica e della sistemazione definitiva della cava in località Madonna degli Olmi, in Comune di Carignano (TO) e, secondo quanto dichiarato dal proponente, l'area non ricade neppure parzialmente in area naturale protetta, o sito Rete Natura 2000 ma è vincolata dalle disposizioni del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, PAI (DPCM del 24152001, D.G.R. n. 64-7417 del 71412014) ed è sottoposta a vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004);

la modifica al progetto attualmente autorizzato non prevede ulteriori ampliamenti della coltivazione del giacimento, ma riguarda solamente la ricostruzione morfologica di una parte del bacino di cava non più interessato dalla coltivazione mineraria e la riprofilatura di parte delle scarpate soprafalda dell'area di cava non ancora interessate da interventi di recupero ambientale. Conseguentemente si riconferma che la nuova proposta progettuale prevede sostanzialmente una ricostruzione morfologica dell'area sud occidentale della cava, riducendo, mediante riporto di terre compatibili, il profilo del lago autorizzato ed ampliando ulteriormente di conseguenza la fascia di terra attualmente esistente tra lago e fiume. La ricostruzione morfologica della cava dovrà essere realizzata solo con materiali che non contaminino la risorsa idrica, in considerazione della vicina presenza dei campi pozzi ad uso idropotabile gestiti dalla Smat. Le caratteristiche di tali materiali, le modalità di gestione, caratterizzazione e verifica sono descritte nel "Protocollo operativo di gestione delle terre e rocce da scavo impiegabili per il rimodellamento morfologico della Cava Olmi", approvato in sede di CDS decisoria del 17/4/2023, come da documentazione agli atti.

Dato atto che:

il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999, sulla base delle indicazioni dell'articolo 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato, con nota prot. n. 120506 del 22/10/2021, la Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale quale struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Ambiente, Energia e Territorio, e Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica e Agricoltura e Cibo; in base a quanto disposto dall'articolo 27-bis del D.lgs. 152/2006, il procedimento è finalizzato al rilascio, oltre che del provvedimento di VIA, anche dei seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto (cd. "provvedimento autorizzatorio unico regionale"):

- autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della l.r. 23/2016;
- autorizzazione comunale ai sensi del D.lgs. 42/2004 sul vincolo ambientale;

in data 21 marzo 2022 la documentazione trasmessa è stata pubblicata sul sito web istituzionale della Regione alla pagina:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali>,
Sezione: VIA-Valutazioni d'impatto ambientale,
pagina "Procedimenti di verifica, specificazione e consultazione presso la Regione".

l'istruttoria in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento è stata svolta dall'Organo tecnico di cui all'articolo 7 della l.r. 40/1998, con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte (ARPA).

Dato atto, inoltre, che il responsabile del procedimento, tenuto conto dei risultati delle consultazioni svolte ed in particolare dell'assenza di osservazioni da parte del pubblico e della documentazione presentata dal Proponente, ha predisposto un Documento Tecnico composto da:

Sezione 1 - ELENCO ELABORATI PROGETTUALI, tale sezione riporta in elenco gli elaborati progettuali, pubblicati sul sito istituzionale della Regione Piemonte, redatti sulla base dello Studio di Impatto Ambientale e della documentazione progettuale relativa ai titoli abilitativi richiesti nonché delle integrazioni ed approfondimenti forniti dal Proponente, ai sensi del comma 3 e del comma 5 dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, nonché di quelli acquisiti nel corso della Conferenza di Servizi, costituenti parte integrante e sostanziale della documentazione progettuale stessa;

Sezione 2 – ITER ISTRUTTORIO SVOLTO, tale sezione descrive analiticamente lo svolgimento dell'iter istruttorio, attestando il pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006;

Sezione 3 – VERBALI DELLE RIUNIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI, tale sezione riporta i risultati delle consultazioni svolte ed in particolare l'assenza di osservazioni da parte del pubblico come da verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi, tenutesi rispettivamente il 05 maggio 2022, il 26 gennaio 2023, il 27 marzo 2023, e il 17 aprile 2023;

Sezione 4 – QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE, tale sezione riporta, quali condizioni ambientali oggetto di ottemperanza ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 152/2006, le posizioni

unitarie, inerenti all'espressione del Provvedimento di VIA sul progetto, acquisite durante la quarta riunione della Conferenza di Servizi del 17 aprile 2023,

Sezione 5 – PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE, tale sezione prende atto delle specifiche tecniche per il monitoraggio e gestione dei materiali destinati al ritombamento, presentate dal proponente per il monitoraggio ambientale degli interventi realizzati;

Sezione 6 - TITOLI ABILITATIVI ACQUISITI, tale sezione riporta le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, acquisiti durante lo svolgimento dei lavori della Conferenza di Servizi; relativamente ai titoli abilitativi richiesti dal Proponente in sede di Istanza, sempre nella riunione della Conferenza di Servizi del 17 aprile 2023, veniva altresì stabilito che:

- i termini di efficacia di tutti i titoli abilitativi acquisiti e sostituiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione al Proponente e ad ARPA Piemonte, dell'avvenuta adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e della sua avvenuta pubblicazione sul portale regionale da parte dell'Autorità competente;
- l'efficacia temporale della Compatibilità ambientale (VIA) è fissata in 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR. Decorso la suddetta efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di PAUR dovrà essere reiterato fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;
- l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei singoli provvedimenti secondo le specifiche norme di settore;
- è stato approvato il "Protocollo operativo di gestione delle terre e rocce da scavo impiegabili per il rimodellamento morfologico della Cava Olmi" unitamente alle "Specifiche tecniche per il monitoraggio delle acque sotterranee e del lago di Cava Olmi" riportati nella sopra richiamata sezione 5 - PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE;
- sono stati acquisiti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed esercizio dell'opera, condizionati al rispetto di specifiche prescrizioni, così come dettagliatamente illustrato Parte B.

Dato atto che:

relativamente all'acquisizione del Provvedimento di VIA, l'Autorità competente ha fondato la propria decisione favorevole (con condizioni ambientali) sulla base delle posizioni unitarie favorevoli, espresse all'unanimità e acquisite nel corso della quarta riunione della Conferenza di Servizi del 17 aprile 2023;

relativamente al processo di partecipazione del pubblico:

- a seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- è stata pubblicata sul sito web regionale tutta la documentazione progettuale allegata all'Istanza nonché quella acquisita durante lo svolgimento della Conferenza di Servizi;

in occasione della quarta ed ultima riunione della Conferenza di Servizi del 17 aprile 2023 venivano acquisite le posizioni favorevoli e definitive circa la realizzazione e l'esercizio del progetto e che il progetto veniva quindi approvato all'unanimità.

Vista la l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

vista la Direttiva 2014/52/UE "Valutazione degli effetti sull'ambiente di determinati progetti (VIA);

vista la D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226 "Indicazioni applicative in merito alle nuove modalità di presentazione delle istanze dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale online";

vista la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

vista la l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;

visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 "Funzioni dei dirigenti”);

visto il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell’8 agosto 2001;

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

visto il D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato Decreto legislativo;

vista la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

vista la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”;

visto la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024.

l'articolo 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

la D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046”;

la D.G.R. 5 aprile 2019 n. 17-8699 "art. 33 l.r. 23/2016 - Aggiornamento 2019 delle linee guida per gli interventi di recupero ambientale”;

il D.lgs. 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: “Attuazione dell’articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive”;

visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R. Regolamento regionale recante: “Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell’articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive”.

Attestato che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi Decisoria nella seduta del 17 aprile 2023 per le componenti ambientali e conseguentemente di esprimere, ai sensi degli artt. 25 e 27-bis del D.lgs. 152/2006, la compatibilità ambientale dell'intervento, relativamente al progetto di "coltivazione mineraria e di sistemazione definitiva di parte dello schema grafico n. 12 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po Variante al progetto approvato ai sensi della l.r. n. 40/1998", nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico Parte A (che contiene le Sezioni da 1 a 5, di cui in premessa);
di prendere atto dei titoli abilitativi acquisiti in sede di Conferenza di Servizi Decisoria nella seduta del 17 aprile 2023 e conseguentemente di autorizzare il Proponente alla realizzazione del suddetto progetto, sulla base dei titoli abilitativi indicati in premessa e ricompresi nel presente provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi dell'articolo 27-bis del D.lgs. 152/2006, elencati nella Parte B dell'Allegato Tecnico (che contiene la Sezione 6, di cui in premessa) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere;
come da parere n. 5760 del Comune di Carignano venga stipulata con l'Amministrazione comunale idonea convenzione attuativa dell'articolo 8 della Convenzione Rep. 68779 del 14/07/2014 contenente l'impegno da parte di Cava degli Olmi S.r.l.:

- a realizzare a propria cura e spese, per ovviare al maggior traffico generato dal trasporto del materiale di riempimento previsto, una rotatoria all'intersezione tra la S.R. 20 e la strada Comunale degli Olmi posta al confine tra i Comuni di Carignano e la Loggia (da concertarsi con la Città Metropolitana di Torino);
- ad attuare l'opera di realizzazione della rotatoria entro 2 anni dal rilascio del P.A.U.R..

di stabilire che:

secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 5 del D.lgs. 152/2006, il provvedimento di VIA ha efficacia per anni 10 (dieci) anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento mentre l'autorizzazione l.r. 23/2016 ha scadenza il 20.03.2028;

l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei singoli provvedimenti secondo le specifiche norme di settore;

ai fini dell'espletamento della procedura di monitoraggio ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle modalità contenute nell'Allegato Tecnico, è tenuto a trasmettere all'autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica di ottemperanza;

le "condizioni e le misure supplementari" relative ai titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, acquisiti nell'ambito del presente procedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte dei Soggetti titolari al rilascio degli stessi;

il Proponente è in ogni caso tenuto a trasmettere ai predetti Soggetti, titolari degli ulteriori titoli abilitativi acquisiti e sostituiti dal Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui alla presente deliberazione, tutte le comunicazioni e gli elaborati atti a consentire, agli stessi, il controllo e la vigilanza del rispetto delle "condizioni e misure supplementari" ivi contenute.

di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, l'invio della copia della presente deliberazione al Proponente e a tutti i soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e coinvolti nel procedimento regionale espletato, nonché depositata in copia conforme presso l'Ufficio regionale deposito progetti.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.) DI CUI
ALL'ART. 27-bis D.LGS. 152/2006

“cava di sabbia e ghiaia sita in loc. Madonna degli Olmi del Comune di Carignano – Progetto di coltivazione mineraria e di sistemazione definitiva di parte dello schema grafico n. 12 del Piano d’Area del Sistema della Aree Protette della fascia fluviale del Po”. Cat. A1.5 - 2021-06/VAL. Pos. M0043T

Proponente: società CAVA DEGLI OLMI S.r.l.

ALLEGATO TECNICO

PARTE A

Analisi della compatibilità ambientale del progetto
(Provvedimento di VIA)

PARTE B

Titoli abilitativi acquisiti

Maggio 2023

Indice generale

Parte A – ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO.....	3
Sezione 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTUALI.....	3
Sezione 2 – ITER ISTRUTTORIO.....	5
Sezione 3 – VERBALI DELLE SEDUTE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.....	8
Sezione 4 – QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE.....	9
Sezione 5 – PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE.....	13
Parte B – Sezione 6 – TITOLI ABILITATIVI ACQUISITI.....	13

Parte A – ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO

Sezione 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTUALI

Pubblicati e consultabili sul sito web regionale

<http://www.sistemapiemonte.it/skvia/cpRisultatiRicercaArchivioProgetti.do?d-4494455-p=3>

n.	Nome file_estensione	titolo	Aggiornamento
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E ELENCO ELABORATI			
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE			
	ElencoAllegati_20211021_114330.pdf		
	avviso_al_pubblico.pdf.p7m	Avviso al pubblico (art. 24, comma 2 del d.lgs. 152 2006)	
	E1-rel.pdf.p7m	Elaborati previsti dalle normative di settore	
	E2-tab.pdf.p7m	Elaborati previsti dalle normative di settore	
	E4 SEZIONI.pdf.p7m	Elaborati previsti dalle normative di settore	
	E3 PLANIMETRIA.pdf.p7m	Elaborati previsti dalle normative di settore	
	Piano di Gestione Rifiuti di Estrazione_Olmi_2021.pdf.p7m	Elaborati previsti dalle normative di settore	
	Relazione paesaggistica Olmi 2021.pdf.p7m	Elaborati previsti dalle normative di settore	
	Relazione tecnica Olmi 2021.pdf.p7m	Elaborati progettuali	
	4_SEZIONI COLTIVAZIONE PROGETTO AUTORIZZATO.pdf.p7m	Elaborati progettuali	
	6_ESTRATTO MAPPA AGGIORNATO.pdf.p7m	Elaborati progettuali	
	15_PLAN STATO FINALE REC AMB.pdf.p7m	Elaborati progettuali	
	14_PLAN USO ATTUALE DEL SUOLO.pdf.p7m	Elaborati progettuali	
	13_PLAN REC AMB AL TERMINE DEL PRIMO QUINQUENNIO.pdf.p7m	Elaborati progettuali	
	12_PLAN AL TERMINE DEL PRIMO QUINQUENNIO.pdf.p7m	Elaborati progettuali	
	11_SEZIONI RIPRISTINO MORFOLOGICO.pdf.p7m	Elaborati progettuali	
	10_SEZIONI COLTIVAZIONE RICHIESTE IN AUTORIZZAZIONE.pdf.p7m	Elaborati progettuali	
	9_PLAN STATO FINALE RIPRISTINO MORFOLOGICO.pdf.p7m	Elaborati progettuali	
	8_PLAN STATO FINALE RICHIESTO IN AUTORIZZAZIONE.pdf.p7m	Elaborati progettuali	

7_PLAN INTERVENTI IN PROGETTO.pdf.p7m	Elaborati progettuali	
16_SEZIONI REC AMB (STATO FINALE).pdf.p7m	Elaborati progettuali	
5_PLAN REC AMB PROGETTO AUTORIZZATO.pdf.p7m	Elaborati progettuali	
3_PLAN STATO FINALE DI COLTIVAZIONE PROGETTO AUTORIZZATO.pdf.p7m	Elaborati progettuali	
00_INQUADRAMENTO TERRITORIALE.pdf.p7m	Elaborati progettuali	
0_COROGRAFIA.pdf.p7m	Elaborati progettuali	
2_PLAN STATO ATTUALE.pdf.p7m	Elaborati progettuali	
1_ESTRATTO MAPPA PROGETTO AUTORIZZATO.pdf.p7m	Elaborati progettuali	
Elenco autorizzazioni.pdf	Elenco atti autorizzativi e concessori da acquisire (art. 27 bis, c. 1 del d.lgs. 152 2006)	
Olmi_GIS.pdf	Files per la georeferenziazione del progetto	
OLMI_Tematismi VIA.zip	Files per la georeferenziazione del progetto	
Sintesi non tecnica - Olmi 2021.pdf.p7m	Sintesi in linguaggio non tecnico	
Quadro ambientale_Olmi 2021.pdf.p7m	Studio di impatto ambientale	
Quadro Progettuale Olmi 2021.pdf.p7m	Studio di impatto ambientale	
Quadro programmatico Olmi 2021.pdf.p7m	Studio di impatto ambientale	
elenco elaborati ott 2021.pdf	Ulteriore documentazione	
ElencoIntegrazioni_20220321_153802.pdf	Elenco File Allegati del 21/03/2022	
Integrazioni documentali Cava degli Olmi.pdf.p7m	Integrazioni del 21/03/2022	
Tav 17 - Carta geologica.pdf.p7m	Integrazioni del 21/03/2022	
ElencoIntegrazioni_20221230_112432.pdf	Elenco File Allegati del 30/12/2022	
Elenco Elaborati.pdf	Integrazioni Lista di distribuzione degli elaborati tecnici di interesse del 30/12/2022	
bozza nuovo schema convenzione rev01.pdf.p7m	Integrazioni Ulteriore documentazione del 30/12/2022	
Comunicazione integrativa sul PEC.pdf	Integrazioni Ulteriore documentazione del 30/12/2022	
_allegato B.pdf	Integrazioni Ulteriore documentazione del 30/12/2022	
Relazione integrativa Cava Olmi.pdf.p7m.p7m.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
2BIS_STATO_ATTUALE.pdf.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
4BIS_SEZIONI COLTIVAZIONE PROGETTO AUTORIZZATO.pdf.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
7BIS_PLAN_INTERVENTI.pdf.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
8BIS_PLAN_STATO_FINALE_COLTIVAZIONE.pdf.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	

9BIS_PLAN_STATO_FINALE_RIPRISTINO.pdf.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
10BIS_SEZIONI COLTIVAZIONE RICHIESTE IN AUTORIZ.pdf.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
11BIS_SEZIONI RIPRISTINO MORFOLOGICO.pdf.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
12BIS_PLAN_5_ANNO.pdf.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
13BIS_PLAN_REC_AMB_5_ANNO.pdf.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
15BIS_PLAN_STATO_FINALE_REC_AMBIENTALE.pdf.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
16BIS_SEZIONI REC AMB (STATO FINALE).pdf.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
17_SEZIONI_RADIALI.pdf.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
18_PLANIMETRIA_CONFRONTO.pdf.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
19_Planimetria stato attuale con diaframma.pdf.p7m.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
20_Sezioni litostratigrafiche.pdf.p7m.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
21_Sezioni litostratigrafiche max pendenza.pdf.p7m.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
Relazione ricostruzione morfologica.pdf.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
F01bis Protocollo Gestione Terra&Rocce.pdf.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
Progetto Monitoraggio Ambientale.pdf.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
E1 bis Relazione compatibilita idraulica.pdf.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
E2 bis Tabulati di verifica idraulica.pdf.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
E4 bis Sezioni.pdf.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
E5 Planimetria generale.pdf.p7m	Integrazioni Elaborati tecnici d'interesse del 30/12/2022	
allegato_a_1.pdf.p7m	Ulteriore documentazione	
allegato_c_2.pdf.p7m	Ulteriore documentazione	
AUTOCERTIFICAZIONE TITOLO DI PROPRIETA.merged.pdf.p7m	Ulteriore documentazione	
ricevuta pagamento RF3822212930001KG10000039.pdf	Ulteriore documentazione	
CI.pdf.p7m	Ulteriore documentazione	

Sezione 2 – ITER ISTRUTTORIO

In data 21 ottobre 2021 il Legale Rappresentante della società CAVA DEGLI OLMI S.r.l., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al progetto: "coltivazione mineraria e di sistemazione definitiva di parte dello schema grafico n. 12 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po Variante al progetto approvato ai sensi della l.r. n. 40/1998".

Il procedimento si è svolto come di seguito indicato:

1. il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999, sulla base delle indicazioni dell'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato, con nota prot. 120506 del 22/10/2021, la Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale, quale struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni: "Ambiente, Energia e Territorio", "Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica" e "Agricoltura e cibo";
2. in data 22/10/2021 la documentazione trasmessa è stata pubblicata sul sito web istituzionale della Regione, ai fini dell'avvio della verifica di completezza documentale, alla pagina: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali>
3. il responsabile del procedimento, con nota prot. 12258 del 02/11/2021, ha comunicato a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web, al fine della verifica della completezza della documentazione, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 3, del d. lgs. 152/2006;
4. in considerazione che la verifica della completezza documentale di cui al comma 3 dell'art. 27 bis d.lgs 152/06 ha evidenziato la carenza di documentazione progettuale, con nota prot. 98 del 10/01/2022 sono state richieste integrazioni da presentarsi entro 30 giorni dall'invio della presente;
5. Con nota prot. n. 979 del 02/02/2022 la società esercente ha richiesto una proroga di 30 giorni del termine prefissato per la presentazione della documentazione integrativa stante la complessità degli elaborati progettuali, il R.U.P., ritenute valide le motivazioni, concede la proroga di giorni 30, fissando la nuova scadenza alla data 11 marzo 2022;
6. la documentazione integrativa ai fine della completezza documentale è stata trasmessa dalla ditta in data 11/03/2022 con nota prot. 2531
7. Il giorno 18/01/2022 alle ore 10,00 presso la sede della Cava Olmi in Comune di Carignano, si è svolto il sopralluogo tecnico di verifica dello stato dei luoghi per la prosecuzione dell'iter autorizzativo dell'istanza di cui all'oggetto.
8. in data 02/03/2022, la ditta CAVA DEGLI OLMI S.r.l. inoltrava la nota prot. 2125, con la quale in merito alla richiesta di documentazione a seguito della verifica della completezza documentale di cui al comma 3 dell'art. 27 bis d.lgs 152/06, la società richiedeva a tutti i componenti della Commissione paritetica di cui all'art. 10 della convenzione di P.E.C. (Comune di Carignano, Comune di La Loggia, Ente di gestione dell'area protetta, Regione Piemonte, ESCOSA Estrazione Commercio Sabbia S.p.A.) di riunirsi, possibilmente con estrema celerità, per esaminare i contenuti del progetto in questione e per valutarne l'ammissibilità e la coerenza con le previsioni del vigente strumento urbanistico attuativo, senza necessità di adottare una

variante al medesimo. Inoltre chiedevano di far propria la proposta da parte della Commissione paritetica per consentire:

1. di prendere atto che tutte le prescrizioni e le previsioni progettuali oggetto di convenzione “restano valide ed efficaci fino al completamento dell'intervento realizzato nella sua globalità” (come recita l'art. 43, comma 7, della legge regionale in materia di cave n. 23/2016), vale a dire per i 14 anni;
2. di esaminare eventuali richieste di modifica degli interventi attualmente previsti in convenzione, ad opera degli enti che hanno sottoscritto la convenzione.

Si è quindi tenuta la prima riunione di Organo tecnico in data 14 marzo c.a. conclusasi con il diniego alla richiesta di attivazione di una Commissione paritetica ad hoc.

9. in data 21 marzo 2022 è stato pubblicato sul sito web regionale l'avviso al pubblico di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs.152/2006 con termine per la presentazione delle osservazioni al 20/4/2022; entro tale termine non sono state presentate osservazioni da parte del pubblico;
10. In data 22/5/2022 si è tenuta la Conferenza di Servizi istruttoria, nel corso dei lavori sono pervenuti i seguenti contributi istruttori: AIPO, Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio, Settore Tecnico Piemonte Nord, Settore Territorio e Paesaggio, Comune di Carignano, Città Metropolitana di Torino, Settore Geologico, Settore Difesa del Suolo, Aree Protette Po piemontese, Direzione Ambiente, Energia e Territorio in relazione agli esiti della quale è stata richiesta documentazione integrativa con nota prot. 6161 del 06/06/2022, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione delle stesse;
11. a seguito di istanza di proroga del proponente del 29/06/2022 per la presentazione della documentazione richiesta, il RUP ha concesso la proroga dei termini di 180 giorni per la presentazione delle integrazioni, fissando il termine al 2/1/2023;
12. il 02/01/2023 sono state consegnate le integrazioni dal proponente, pubblicate sul sito WEB per le osservazioni da parte del pubblico in data 23/3/2023 fino al 6/4/2023; in tale periodo non sono pervenute osservazioni;
13. in data 26/1/2023 si è svolta la prima riunione della C.d.S. decisoria; nel corso dei lavori sono pervenuti i seguenti contributi istruttori: ASL-TO5, Settore Geologico, SABAP-TO, Settore Tutela delle Acque, la Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole; il RUP ha demandato ad una successiva seduta di C.d.S. per l'acquisizione dei contributi, dei pareri e dei titoli abilitativi da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento, al fine di provvedere di concerto con il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate alla stesura ed al rilascio del PAUR;
14. il giorno 27/3/2023 si è svolta la seconda riunione della C.d.S. decisoria, nel corso dei lavori sono pervenuti i seguenti contributi istruttori: SMAT S.p.A., ARPA, Città Metropolitana di Torino, Comune di Carignano autorizzazione paesaggistica e integrazione parere; la riunione si chiude rimandando ad una seduta successiva l'approvazione del *"Protocollo operativo di gestione delle terre e rocce da scavo impiegabili per il rimodellamento morfologico della cava Olmi"*;
15. in data 5/4/2023 si è svolta la riunione dell'O.T.R. per la condivisione definitiva del *"Protocollo operativo di gestione delle terre e rocce da scavo impiegabili per il rimodellamento morfologico della cava Olmi"*, necessario per la successiva approvazione in sede di C.d.S.;
16. in data 17/4/2023 si è svolta la terza riunione della C.d.S. decisoria nel corso dei lavori sono pervenuti i seguenti contributi istruttori: ARPA; in tale riunione si è approvato il *"Protocollo operativo di gestione delle terre e rocce da scavo impiegabili per il rimodellamento morfologico della cava Olmi"* e le *"Specifiche tecniche per il monitoraggio delle acque sotterranee e*

del lago di Cava Olmi", perfezionando il parere favorevole già espresso in sede di C.d.S. del 26/1/2023. La Conferenza decisoria ha espresso parere favorevole all'unanimità circa l'approvazione dell'istanza di l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, Valutazione della procedura di VIA inerente il progetto di "cava di sabbia e ghiaia sita in loc. Madonna degli Olmi del Comune di Carignano – Progetto di coltivazione mineraria e di sistemazione definitiva di parte dello schema grafico n. 12 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po". Cat. A1.5 - 2021-06/VAL. Pos. M0043T con accettazione da parte della Società proponente delle condizioni lette per esteso.

17. secondo quanto comunicato dal proponente, oltre alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, la realizzazione dell'intervento comporta il rilascio dei seguenti provvedimenti:

- autorizzazione ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 relativa al vincolo paesaggistico;
- autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della l.r. 23/2016;

18. l'istruttoria in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento è stata svolta dall'Organo tecnico di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte (ARPA). Le riunioni dell'Organo Tecnico regionale si sono svolte nelle seguenti date:

1. 14/3/2022
2. 5/5/2022
3. 26/1/2023
4. 13/3/2023
5. 27/3/2023
6. 5/4/2023

19. con nota prot. 3326 del 24/03/2023 il Comune di Carignano (CN) ha inviato il provvedimento relativo all'Autorizzazione Paesaggistica n.2/2023;

Sezione 3 – VERBALI DELLE SEDUTE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

3.1 VERBALE DELLA SEDUTA ISTRUTTORIA

filename: M0043T_05.05.2022.pdf

3.2 VERBALE DELLA SEDUTA DECISORIA SULLA VIA E SUI TITOLI ABILITATIVI DEL 26/1/2023

filename: M0043T_26.01.2023.pdf

3.3 VERBALE DELLA SEDUTA DECISORIA SUI TITOLI ABILITATIVI DEL 27/3/2023

filename: M0043T_27.03.2023.pdf

3.4 VERBALE DELLA SEDUTA DECISORIA SUI TITOLI ABILITATIVI DEL 17/4/2023

filename: M0043T_17.04.2023.pdf

I singoli verbali delle sedute decisorie vengono allegati integralmente al Provvedimento finale.

Sezione 4 – QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE

Formulato sulla base degli esiti delle riunioni della Conferenza di Servizi del 5/5/2022, del 26/1/2023, 27/3/2023 e del 17/4/2023.

Condizioni ambientali:

- Ante operam – condizioni nn. 1,2 riportate nella tabella seguente
- Corso d'opera – condizioni nn. 1,2 riportate nella tabella seguente
- Post operam – condizione n. 2 riportata nella tabella seguente

Le condizioni ambientali sono ordinate in tre Macrofasi funzionali come indicate dal MITE¹, ulteriormente suddivise secondo i Fattori ambientali interessati.

MACROFASE 1 – ANTE OPERAM

MACROFASE 2 - CORSO D'OPERA

MACROFASE 3 – POST OPERAM

Contenuto delle CONDIZIONI AMBIENTALI

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente, dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza compilando il modulo disponibile al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006> .

¹ D.M. n. 308 del 24/12/2015, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

DESCRIZIONE MACROFASI

ANTE OPERAM

FASE PRECEDENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ad es.: ulteriori indagini)

FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

FASE PRECEDENTE ALL'AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE

CORSO D'OPERA

FASE DI CANTIERE (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera)

FASE DI RIMOZIONE E SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE (comprese eventuali attività per il ripristino delle aree occupate)

POST OPERAM

FASE PRECEDENTE ALLA MESSA IN ESERCIZIO (Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo)

FASE DI ESERCIZIO (Esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo)

FASE DI DISMISSIONE (Allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell'opera, compreso l'eventuale ripristino delle aree occupate)

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali.

In particolare, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

	CONDIZIONE AMBIENTALE	FATTORE AMBIENTALE	SOGGETTO CHE HA ESPRESSO LA CONDIZIONE AMBIENTALE	FASE
1	sia rispettato il Protocollo operativo di gestione delle terre e rocce da scavo impiegabili per il rimodellamento morfologico della cava Olmi.” condiviso in Organo tecnico regionale ed approvato in Conferenza di servizi in data 17 aprile 2023. Allegato 1	Suolo e sottosuolo: terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto in contesto idrogeologico particolare	Direzione Ambiente	
2	siano rispettate le prescrizioni inerenti il monitoraggio della falda superficiale e del lago di cava condivise in Organo tecnico regionale ed approvate in Conferenza di servizi in data 17 aprile 2023. Allegato 2	Risorse idriche	Direzione Ambiente Settore Tutela delle Acque	

Sezione 5 – PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

	<i>Filename</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Aggiornamenti</i>
	ALL2_Monitoraggio_ambientale_rev_ARPA	Piano di monitoraggio	aprile 2023
	ALL1_protocollo TRS	Protocollo operativo di gestione delle terre e rocce da scavo impiegabili per il rimodellamento morfologico della Cava Olmi	aprile 2023

Parte B – Sezione 6 – TITOLI ABILITATIVI ACQUISITI

Autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016	
Estremi atto	Disciplinare tecnico approvato nella Conferenza dei servizi del 17 aprile 2023
Filename	M0043T_disciplinare_tecnico_OLMI.pdf

Autorizzazione Paesaggistica (D.lgs. 142/2004, art. 146)	
Estremi atto	prot. 5291 del 17/3/2023 della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per Città Metropolitana di Torino
Filename	408026-10-PARERE_SOPRINTENDENZ.pdf
Estremi atto	n. 76 del 21/3/2023 Reg Gen 199 del 21/3/2023 Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria n.2/2023
Filename	M0043T_paesaggistica.pdf

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati contestualmente al provvedimento di VIA, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Titolo abilitativo acquisito e contenuto nella Parte B dell'ALLEGATO TECNICO

D.lgs. 152/2006, art. 27-bis. Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e autorizzatorio unico regionale inerente il progetto: "cava di sabbia e ghiaia sita in loc. Madonna degli Olmi del Comune di Carignano – Progetto di coltivazione mineraria e di sistemazione definitiva di parte dello schema grafico n. 12 del Piano d'Area del Sistema della Aree Protette della fascia fluviale del Po". Cat. A1.5 - Pos. 2021-06/VAL.

Esaminata la domanda presentata in data 21 ottobre 2021 dal Legale Rappresentante della società CAVA DEGLI OLMi S.r.l., il Settore polizia mineraria, cave e miniere nell'ambito dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016 detta l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

Raccomandazioni ed adempimenti in attuazione dei disposti normativi specifici:

1. Il proponente deve indicare, prima dell'inizio lavori, l'esecutore dei lavori che deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del d.lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il "D.S.S. Coordinato";
2. l'area di cava sia recintata, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
3. durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
4. tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
5. durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
6. devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
7. le operazioni di ritombamento del lago di cava dovranno essere condotte nel totale rispetto del "*Protocollo operativo di gestione delle terre e rocce da scavo impiegabili per il rimodellamento morfologico della cava Olmi*", facente parte integrante del presente atto autorizzativo;
8. deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;

9. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
10. eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.lgs 152/2006).

Prescrizioni generali:

1. dovranno essere mantenuti operativi i capisaldi quotati presenti in cava per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori;
2. oltre ad essere mantenuti i piezometri già installati (due a monte e uno a valle del sito estrattivo) per la misura dell'oscillazione della falda dovrà essere aggiunto un piezometro (PZ1) da realizzarsi il più possibile in prossimità del limite dell'area di rispetto allargata (isocrona 180 giorni) a protezione dinamica del campo pozzi SMAT, risulta impossibile posizionarlo sull'isocrona che ricade all'interno del lago; si situerà tra la zona di allocazione dei materiali nel lago e il campo pozzi stesso. Il piezometro dovrà essere approfondito tra 47- 50 metri, con tratto filtrante unico tra - 20 m da piano campagna e fondo foro.
3. nessun lavoro di coltivazione mineraria dovrà essere eseguito al di fuori delle aree di cui ai mappali:
 - aree piazzali, impianti, terreno vegetale:
 - foglio 5 Comune Carignano, particella n. 328;
 - foglio 96 Comune di Carignano, particelle n. 71, 138 e 133 parte;
 - aree recuperate, nuovamente interessate dal progetto:
 - foglio 96 Comune di Carignano, particella n. 133 parte;
 - aree recuperate non interessate dal progetto:
 - foglio 96 Comune di Carignano, particelle n. 133 parte;
 - aree non ancora recuperate interessate dall'attività in progetto:
 - foglio 96 Comune di Carignano, particelle n. 71, 138 e 133 parte.così come riportato negli elaborati di progetto;
4. dovrà essere assicurata durante e al termine della coltivazione la corretta regimazione e il deflusso delle acque meteoriche o presenti nell'area di cava. In particolare il piazzale di cava, al termine dei lavori di recupero morfologico, sia sistemato e perfettamente livellato in modo tale da evitare il ristagno delle acque;
5. ai sensi del c. 5 bis dell'art. 5 del d.lgs 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione generati dall'attività stessa;
6. Il titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 è tenuto a:
 - a) effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno con cadenza annuale e deve essere trasmesso alla Regione ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 - b) presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della l.r. 23/16. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il quantitativo estratto sia pari a zero;
7. sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;

Prescrizioni specifiche:

1. i mezzi dovranno avere sempre, sia a pieno carico sia vuoti, i cassoni opportunamente coperti con teli per ridurre le emissioni di polveri durante il percorso;
2. i lavori di rimodellamento e recupero morfologico della cava potranno avere inizio solo previa attuazione e realizzazione di quanto di seguito riportato:
 - il sito sia dotato di idonea segnaletica e l'area di cava venga perimetrata con idonea recinzione;
 - qualora il titolare intenda avvalersi per i lavori di realizzazione del progetto di altra impresa esecutrice, la stessa è tenuta a comunicarne il nominativo all'Amministrazione Regionale ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 23/2016;
3. con frequenza mensile a decorrere dalla data di autorizzazione la società deve rilevare il livello freatico in almeno 3 (tre) piezometri, da mettere in opera a monte e a valle rispetto al moto di falda. I risultati delle misurazioni devono essere espressi in quota assoluta e inviati trimestralmente al Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte ed all'Arpa. In caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni possono avere frequenza più ravvicinata;
4. il monitoraggio delle acque sotterranee deve essere condotto in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 23-2943 e secondo quanto specificatamente prescritto dal Piano di Monitoraggio così come condiviso dalle riunioni dell'Organo Tecnico Regionale e facente parte integrante del progetto allegato all'istanza;
5. in merito alla fascia di rispetto del traliccio A.T., si ribadisce la necessità, nel corso dell'utilizzo dell'area, di mettere in atto tutte le precauzioni a tutela dell'esposizione da Campi Elettromagnetici originati dall'elettrodotto;
6. il terreno vegetale derivante dallo scotico e l'eventuale sterile di scopertura, da reimpiegare per il recupero ambientale, dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, opportunamente protetti al fine di evitare dilavamenti. I cumuli di terreno vegetale dovranno inoltre essere seminati come da successive specifiche prescrizioni e debitamente trinciati al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee;
7. qualora si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti e stratigrafie di natura archeologica e paleontologica, sarà necessario ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. darne immediata segnalazione, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 175 e 176 del D.Lgs. 42/2004 nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario della SABAP-TO;

Ai fini del recupero ambientale la società è tenuta alle seguenti prescrizioni:

1. i lavori di ricomposizione morfologica, ivi comprese le operazioni di ritombamento in falda e fuori falda dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto dal *Protocollo operativo di gestione delle terre e rocce da scavo impiegabili per il rimodellamento morfologico della cava Olmi* condiviso dall'Organo Tecnico Regionale, approvato dalla Conferenza di Servizi e costituente parte integrante del provvedimento autorizzativo;
2. dovranno essere adottate tutte le misure di contenimento della diffusione delle specie alloctone infestanti previste in progetto;
3. Il piano di coltura dovrà dettagliare e scadenziare in specifico le operazioni necessarie al buon attecchimento e al mantenimento della vegetazione in particolare irrigazioni, controllo delle infestanti e sostituzione delle fallanze;

4. i lavori di recupero ambientale dovranno essere eseguiti con la scrupolosa osservanza del progetto presentato;
5. entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti e completati anche i residui lavori di recupero ambientale;
6. entro il 30 aprile di ogni anno dovrà essere inviata al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione una relazione sull'andamento dei lavori di recupero ambientale eseguiti e da eseguirsi; lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;
7. i lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di coltivazione;
8. nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive ricostituite, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento;
9. qualora sia accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Regionale attuerà quanto previsto dall'articolo 32 della l.r. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione e contestuale escussione della fideiussione prestata;
10. negli interventi di recupero ambientale dovrà essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D. M. n. 86 del 19/04/1999 al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
11. i lavori di recupero per il resto vengano realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava;
12. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 3 anni dalla scadenza dell'autorizzazione;
13. sia previsto, per almeno un triennio successivo alla fine dei lavori, il monitoraggio su base trimestrale dei livelli di falda nei punti già oggetto di sondaggio; qualora fossero disattese le previsioni della simulazione effettuata sull'area di influenza di raggio pari a 1 km circa, dovrà essere previsto l'obbligo per il proponente di attuare i necessari interventi di mitigazione volti ad eliminare le interferenze con la rete irrigua;
14. in esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/2016, si ritiene che l'importo totale della fideiussione o garanzia bancaria/assicurativa, già ridotto del 50% in funzione della registrazione EMAS, regolamento CEE 1221/2009, da parte della società istante è fissato in € 673.600,00 (seicentotrentamila,00). La liberazione di detta garanzia dovrà avvenire secondo le condizioni precisate al punto successivo. La nuova fideiussione dovrà essere in capo alla Regione Piemonte. E' comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'intervento di rinaturazione e riqualificazione naturalistica connesse a movimentazione ed estrazione di materiali litoidi, di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale. La polizza fideiussoria, sostitutiva della precedente, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;
15. la fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
 - a. estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario . La durata della fideiussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; il controllo non potrà avvenire prima di 12 mesi per le opere agricole e 36 mesi per tutte le altre opere dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;

- b. esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- c. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- d. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

Specifiche tecniche per il monitoraggio delle acque sotterranee e del lago di Cava Olmi

Premessa

Il presente elaborato è riferito al monitoraggio ambientale conseguente l'autorizzazione di VIA del progetto approvato ai sensi dell'art. **12 comma 1** della L.R. 40/98, in combinato disposto con l'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Si specifica che il monitoraggio complessivo è composto dal monitoraggio ambientale conseguente l'autorizzazione di VIA, il monitoraggio conseguente il disciplinare di autorizzazione dell'attività estrattiva, il monitoraggio ai sensi dell'Allegato I del DPGR n. 11/R/2017 (come da DPGR n. 23-2943/2016) ed ai sensi della Determinazione Dirigenziale di AUA n°514-15098/2018, rilasciata dalla Città Metropolitana di Torino.

Pertanto, l'elaborato presentato dal proponente nel capitolo 7 bis del Quadro Ambientale del SIA: "*Nuovo progetto di monitoraggio delle componenti ambientali*" viene aggiornato e rivisto secondo quanto previsto nel presente documento.

Il progetto presentato dalla società Cava degli Olmi prevede la parziale modifica del rimodellamento morfologico, della riqualificazione ambientale e paesaggistica e della sistemazione definitiva della cava sita in località Madonna degli Olmi, in Comune di Carignano (TO).

Per le operazioni di rimodellamento morfologico dell'area in progetto sono ammessi solo i materiali oggetto dello specifico "Protocollo operativo di gestione delle terre e rocce da scavo impiegabili per il rimodellamento morfologico" approvato dalla Conferenza dei Servizi e allegato al PAUR.

Il presente protocollo di monitoraggio delle acque ha come obiettivo la valutazione delle eventuali alterazioni al chimismo delle acque sotterranee captate dal campo pozzi SMAT ad opera del rimodellamento previsto nel lago di cava Olmi.

Il sistema di monitoraggio interessa il lago di cava e l'acquifero superficiale.

I punti di monitoraggio

Le stazioni di campionamento individuate per il monitoraggio delle acque sotterranee sono le seguenti:

piezometro **PZ1**, da realizzarsi il più possibile in prossimità del limite dell'area di rispetto allargata (isocrona 180 giorni) a protezione dinamica del campo pozzi SMAT, risulta impossibile posizionarlo sull'isocrona che ricade all'interno del lago; si situerà tra la zona di allocazione dei materiali nel lago e il campo pozzi stesso. Il piezometro dovrà essere approfondito tra 47- 50 metri, con tratto filtrante unico tra - 20 m da piano campagna e fondo foro. L'areale di posizionamento di massima del piezometro PZ1 è indicato in figura 1.

Piezometro **PZ6** esistente, ubicato al limite dell'area in disponibilità a SW del lago Olmi; di profondità 12,5 m e già utilizzato come piezometro di monte per il monitoraggio previsto ai sensi dell'Allegato I del DPGR n. 11/R/2017; i dati del monitoraggio regionale sin qui condotto possono essere utilizzati come riferimento per definire le condizioni indisturbate cioè senza interferenza con il prelievo in atto nel campo pozzi.

Le informazioni sulla caratterizzazione della falda a valle del lago di cava possono essere desunte dai risultati del monitoraggio regionale effettuato sui piezometri di Cava Escosa (**PZES2** e **PZ23**).

Le stazioni di campionamento individuate per il monitoraggio delle acque del lago sono le seguenti:

PR1 - lago Olmi, il punto di campionamento sarà da definire nel dettaglio dal proponente in accordo con ARPA;

PR2 - lago Escosa, il punto di campionamento sarà da definire nel dettaglio dal proponente in accordo con ARPA;

PR3 - lago Olmi, il punto di campionamento sarà da definire nel dettaglio dal proponente in accordo con ARPA in riferimento alla zona di allocazione dei materiali nel lago.

L'areale di posizionamento di massima dei punti PR1, PR2 e PR3 è indicato in figura 1.

Monitoraggio "ante operam" (da effettuarsi prima dell'inizio delle operazioni di rimodellamento morfologico).

Coinvolge i 2 punti acque sotterranee (PZ1 e PZ6) e i 3 punti sul lago (PR1, PR2, PR3).

Per il monitoraggio delle acque sotterranee, è necessario effettuare un monitoraggio di caratterizzazione sul PZ1 che comprenda un numero statisticamente significativo di dati e che rispecchi un andamento stagionale degli stessi: SMAT fornirà le analisi di cui dispone sui pozzi limitrofi limitrofi al PZ1; il campionamento bimestrale per un anno sul PZ1 dovrà indagare ulteriori parametri introdotti dalla nuova normativa (D.Lgs. 18/2023); il protocollo analitico delle analisi dei pozzi SMAT potrà essere integrato alla luce della normativa in essere (D.Lgs. 18/2023); il campionamento va effettuato prima delle operazioni autorizzate sottofalda; le attività propedeutiche e di costruzione del cumulo "K" non devono procurare contaminazioni, e vanno messe in pratica le precauzioni per evitare contaminazioni delle acque del lago;

Per il monitoraggio delle acque del lago dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio annuale (1 volta l'anno) durante la fase di omeotermia o all'inizio della stratificazione termica, sia sulle acque che sui sedimenti, mirata a caratterizzare la qualità del sistema lacustre Olmi-Escosa in condizioni non perturbate.

Monitoraggio in corso d'opera

Il monitoraggio dovrà essere effettuato con continuità, indipendentemente dal verificarsi o meno dell'attività di deposito ed utilizzo dei materiali per il rimodellamento morfologico, a partire dall'inizio dell'attività stessa.

Coinvolge i 2 punti acque sotterranee a monte (PZ1 e PZ6), i due punti a valle (PZES2 e PZ23) e i 3 punti sul lago (PR1, PR2, PR3).

Il monitoraggio in corso d'opera sarà effettuato tramite analisi delle acque sotterranee, delle acque del lago e dei sedimenti nelle stazioni di campionamento indicate, con una frequenza almeno trimestrale.

La frequenza di campionamento così come il protocollo di monitoraggio potranno essere modificati nel tempo, in relazione sia ai risultati ottenuti sia alla rappresentatività stessa del monitoraggio, anche su richiesta dell'Autorità competente, in caso ne ravvedesse la necessità.

Il proponente dovrà specificare le modalità di campionamento delle acque e dei sedimenti del lago: tali modalità devono essere ripetibili per tutte le campagne al fine di rendere confrontabili i risultati.

Protocollo di monitoraggio

Parametri acque monitoraggio manuale: livello piezometrico, temperatura, pH, conducibilità, C.O.D., potenziale redox, parametri del bilancio ionico (cloruri, solfati, alcalinità totale, calcio, magnesio, sodio, potassio, durezza totale), fluoruri, azoto ammoniacale, nitroso, nitrico, azoto totale, metalli (cromo VI, alluminio, manganese, ferro,

cadmio, cromo totale, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco, arsenico), solventi clorurati e idrocarburi totali. (Tabella 1 DPGR n. 23-2943/2016).

Parametri sedimenti (tabella 1 D.L. 152/06), chimica: metalli, aromatici, aromatici policiclici, alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, alifatici alogenati cancerogeni, clorobenzeni, fenoli, amine aromatiche, PCB, idrocarburi;

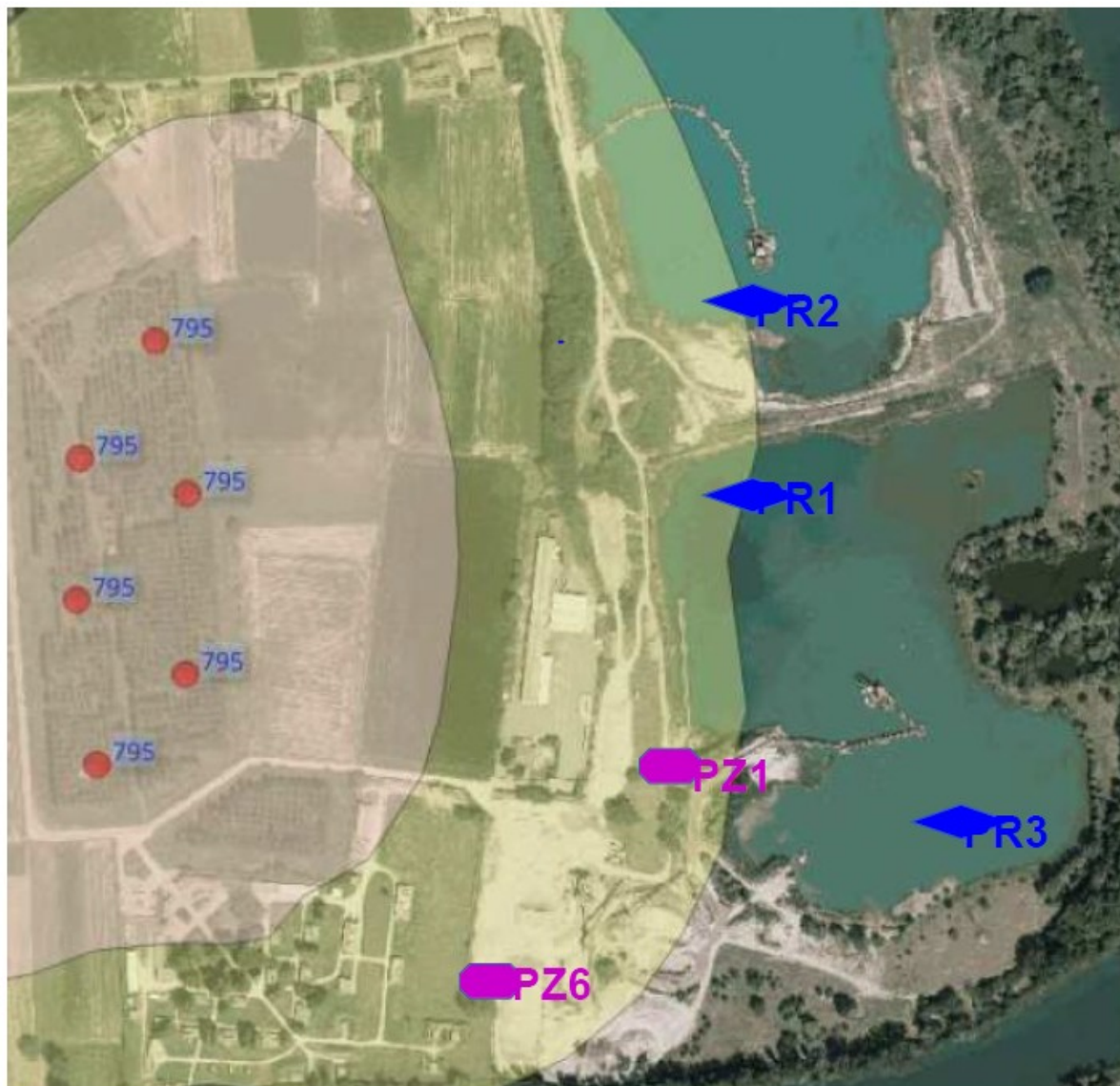
Il proponente dovrà concordare con Arpa modalità e tempistiche di trasmissione dei risultati dei monitoraggi che, corredati di opportune relazioni di commento, dovranno essere trasmessi anche a SMAT per un confronto con il monitoraggio in atto al campo pozzi.

Nell'ambito degli autocontrolli di competenza, il proponente dovrà effettuare le verifiche e le valutazioni dei dati di monitoraggio, necessarie per confermare o eventualmente modificare frequenze di campionamento e parametri da ricercare.

ARPA, nell'ambito dei propri compiti istituzionali ed in base alla programmazione delle proprie attività, effettuerà le verifiche e le valutazioni di competenza dei risultati del monitoraggio, indicando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Dovranno essere indicate in un apposito protocollo le modalità e tempistiche d'intervento in caso si riscontrassero eventuali contaminazioni e/o anomalie; tale protocollo andrà presentato a cura del proponente all'autorità competente e dovrà essere condiviso con tutti i soggetti coinvolti. In tutti i casi in cui si dovessero riscontrare anomalie, il proponente dovrà darne tempestiva comunicazione agli Enti competenti.

Figura 1 - ubicazione di massima dei punti di monitoraggio delle acque sotterranee e del lago di cava. In figura sono indicati il campo pozzi SMAT - Zona E e le aree di salvaguardia.



**Protocollo operativo di
gestione delle terre e rocce
da scavo impiegabili per il
rimodellamento
morfologico della Cava
Olmi**

Art. 1 – Premessa

Al fine di tutelare le risorse idriche interferite dalle attività autorizzate alla Cava Olmi S.r.l., si rende necessario condividere ed approvare in sede di Conferenza di servizi per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico regionale, il presente Protocollo che va ad integrare quanto non esplicitamente disciplinato dal Regolamento Regionale recante: "Indirizzi Regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive".

Il Protocollo condiviso tra Regione, Arpa e Cava degli Olmi S.r.l. ed approvato dalla Conferenza di Servizi regionale ex art 27bis D. Lgs 152/06, descrive:

- l'analisi del sito di provenienza dei materiali utilizzati per il rimodellamento, necessaria per escludere la contaminazione di origine antropica
- una procedura di accettazione, verifica e controllo dei materiali compatibili all'uso;
- la metodica di campionamento e di analisi sui lotti di materiali ritenuti idonei in ingresso alla cava e con caratteristiche comparabili all'inerte originariamente presente ed estratto per sfruttamento minerario;
- la gestione documentale a garanzia della tracciabilità dei materiali per il rimodellamento;
- il procedimento per rendere cogente il documento;
- il procedimento per apportare eventuali modifiche al documento che si renderanno necessarie.

Art. 2 – Procedure di approvazione del Protocollo

Il Protocollo operativo per la gestione delle terre e rocce da scavo impiegabili per i rimodellamenti morfologici della cava Olmi è approvato dalla Conferenza di Servizi istituita per il rilascio del Provvedimento Unico Ambientale Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare tecnico della concessione di cava ai sensi della L.R. 23/2016.

Art. 3 – Procedure di modifica del Protocollo

La Regione di propria iniziativa o su richiesta espressa in forma scritta di Arpa o del proponente, potrà modificare il presente Protocollo con provvedimento del Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere previo parere favorevole dal punto di vista ambientale dell'Organo Tecnico Regionale espresso con il supporto tecnico-scientifico di Arpa; il procedimento di modifica si svolge tramite conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 alla quale partecipa anche il proponente.

Art. 4 –Materiali consentiti per rimodellare la cava

La ricostruzione morfologica della cava dovrà essere realizzata solo con materiali che non contaminino la risorsa idrica, in considerazione della vicina presenza dei campi pozzi ad uso idropotabile gestiti dalla Smat.

Per tale motivo è necessario procedere attraverso un'analisi dell'assenza della contaminazione antropica attuale e pregressa presso il sito di produzione dei materiali da scavo e la successiva valutazione qualitativa prevista per le terre e rocce da scavo dal DPR 120/2017.

Questi materiali potranno essere terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto, caratterizzati in origine ai sensi del DPR 120/2017, che rientrano nei limiti di colonna A della tabella 1 allegato 5 parte IV del D. Lgs 152/06 e che superino positivamente il test di cessione condotto come in seguito descritto. Tali materiali dovranno essere scevri da contaminazione di origine antropica come definita dal DPR 120/2017 e privi di eventuale materiale di riporto.

La qualità ambientale di questi materiali è funzione delle attività antropiche condotte sul sito di produzione, pertanto potranno essere presi in considerazione soltanto siti di produzione collocati in aree non ricadenti anche nel passato a destinazione d'uso commerciale/industriale o comunque non interessati da nessuna attuazione di eventuali revisioni di tale genere da PRGC e che, in base ad una attenta analisi preliminare del sito, risultino non influenzate da contaminanti di origine antropica. Qualora le opere siano previste in orizzonti di scavo in profondità, potranno essere prese in considerazione anche in siti a destinazione d'uso commerciale/industriale, purché la successiva caratterizzazione dia esito positivo. A tal fine, una volta individuato il sito di provenienza dei materiali, dovrà essere inviata all'autorità competente e all'Arpa l'analisi del sito e la proposta di indagine di caratterizzazione chimico-fisica. Tale proposta dovrà essere condivisa con l'Arpa ed eventualmente eseguita in contraddittorio con l'Agenzia, comunicandone gli esiti all'Autorità competente.

L'analisi di sito dovrà essere accompagnata da una scheda sintetica nella quale siano previste le seguenti informazioni:

- individuazione delle coordinate geografiche del sito di produzione
- destinazione d'uso dell'area rispetto al PRGC allo stato attuale e negli ultimi 50 anni indicando eventuali situazioni secondo le quali destinazioni d'uso commerciale industriale non siano mai state oggetto di attuazione
- dichiarazione dell'assenza di pregresse attività antropiche storiche sul sito rilevanti ai fini della contaminazione, escludendo del tutto aree interessate da interventi di bonifica in atto e/o conclusi
- volume e quantità del materiale che verrà scavato
- dichiarazione dell'assenza di materiale di riporto nelle terre e rocce da scavo, escludendo del tutto la presenza di materiale artificiale di origine antropica (diversamente da quanto previsto dal DPR 120/2017)

La proposta di caratterizzazione ambientale del sito dovrà prevedere un adeguato numero di campionamenti e le relative posizioni riportate su cartografia del sito, secondo le modalità previste dall'Allegato 2 del DPR 120/17. Le determinazioni analitiche dovranno prevedere la ricerca dei parametri del set analitico minimale della tabella 4.1 dell'Allegato 4 integrato dal parametro C<12, e da altri specifici parametri in funzione delle caratteristiche del sito e della normativa in materia di acque potabili.

La proposta di caratterizzazione con la relativa scheda di cui sopra dovrà pervenire all'ARPA almeno centoventi giorni prima del previsto avvio delle attività di scavo. Il riscontro dell'ARPA sulla scelta del sito, sulle modalità di campionamento e sul set analitico da utilizzare, pervenuto al richiedente entro i successivi quarantacinque giorni, sarà vincolante ai fini della successiva esecuzione dei campionamenti e delle analisi e i relativi risultati dovranno essere allegati ai piani di utilizzo o alle dichiarazioni di utilizzo da trasmettere all'ARPA rispettivamente nei termini indicati agli artt. 9 e 21 del DPR 120/17.

Le terre e rocce da scavo prodotte in terreni naturali con metodo di scavo meccanizzato che preveda impiego di additivi non devono avere presenza di tensioattivi come da soglie di riferimento individuate nel piano di utilizzo approvato dall'autorità competente e tale materiale potrà essere impiegato esclusivamente per il rimodellamento morfologico delle porzioni di

cava in “asciutta”.

I certificati di analisi che attestano le caratteristiche chimico-fisiche dovranno provenire da laboratori accreditati per tutte le prove oggetto di analisi.

Art. 5 - Procedure da eseguire per la produzione e trasporto delle terre e rocce da scavo ritenute idonee per le operazioni di ricostruzione morfologica della cava successive all'analisi preliminare.

Premesso che il cantiere di produzione delle terre e rocce da scavo, dovrà essere valutato preventivamente (articolo 4), è inoltre assoggettato alla gestione normata da DPR 120/2017, e pertanto il produttore detiene già o un piano di utilizzo oppure le dichiarazioni di utilizzo delle terre da conferire comprendenti:

- i dati del/i sito/i di origine e destinazione;
- la rispondenza dei materiali utilizzati a tutti i requisiti richiesti dalla vigente norma;
- gli esiti dei campionamenti previsti nell'area di produzione;
- le idonee prove di laboratorio su campioni rappresentativi, in particolare dovranno essere eseguite per ogni dichiarazione o piano di utilizzo la caratterizzazione analitica attestante il non superamento dei valori delle CSC di cui alla colonna A, tabella 1, allegato 5 della parte IV del D. Lgs. 152/06 aggiornato.

Come previsto dal DPR 120/17, il set analitico minimo di analisi, da effettuare sul tal quale delle terre da conferire, risulta essere: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12 , Cromo totale, Cromo VI, Amianto, BTEX*, IPA*. Ad integrazione di quanto previsto dal DPR 120/17 dovrà essere analizzato anche il parametro C<12.

(*) nei casi previsti dalla tabella 4 del DPR 120/17

Tale set analitico potrà essere integrato su richiesta dell'ARPA.

Qualora il piano di utilizzo o la dichiarazione prevedano anche l'esecuzione di una caratterizzazione in corso d'opera (es. scavi meccanizzati), gli esiti di tali indagini dovranno essere preventivamente acquisiti da Cava Olmi unitamente alla restante documentazione.

I vettori impiegati dalle ditte di trasporto delle terre e rocce prodotte nei cantieri di scavo devono essere verificati ad ogni inizio turno affinché non comportino possibilità di contaminazione delle riserve di scavo prodotte.

I mezzi impiegati per il trasporto dovranno essere telonati e chiusi durante il viaggio. I vettori di trasporto dovranno:

- esibire in ingresso cava i documenti di trasporto debitamente compilati (allegato 7 al DPR 120/2017);
- consentire il controllo visivo del materiale;
- effettuare il controllo di verifica sul peso lordo dichiarato attraverso operazione di pesa.

Art. 6 - Operazioni da eseguire all'ingresso del materiale in cava per il controllo delle terre da utilizzare per le operazioni di ricostruzione morfologica

Gli autocarri provenienti dai cantieri di produzione dovranno fermarsi in apposita area a fianco della pesa (vedi estratto sotto allegato) per il preliminare controllo a cura del gestore

Protocollo Operativo Terre e Rocce da scavo
della cava, consistente nella verifica della documentazione di trasporto.

Se le terre trasportate non superano il controllo documentale, l'autocarro non avrà accesso all'area di scarico.

La verifica documentale sui mezzi in ingresso consiste:

- nell'acquisizione del documento di trasporto debitamente compilato e firmato dal produttore o esecutore. Resta inteso che ogni documento di trasporto dovrà contenere gli estremi del piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo (data e protocollo di trasmissione) e che tali documenti dovranno essere acquisiti preventivamente dalla Cava Olmi unitamente alle relative analisi di caratterizzazione effettuate dal produttore/esecutore, comprese le eventuali analisi effettuate in corso d'opera, qualora previste.

- ricevuta del peso delle terre e rocce da scavo trasportate da ogni vettore.

Successivamente il responsabile appone la firma per accettazione sul documento di trasporto e ne acquisisce una copia da conservare presso gli archivi della ditta e provvede a registrare i volumi movimentati su apposito registro (cartaceo ed informatico) ed a inserire in un apposito dossier la documentazione ricevuta.

Il responsabile del sito di destinazione indica all'autista il cumulo segnalato con apposita cartellonistica nel settore dove scaricare le terre.

Ogni cumulo presente presso il sito di destinazione dovrà essere dotato di apposita cartellonistica dal quale risulti:

- numerazione di identificazione uninominale del cumulo
- data di inizio formazione del cumulo
- data di fine formazione del cumulo (se già raggiunta la volumetria prevista)
- stato del cumulo ai fini della caratterizzazione finale secondo le seguenti casistiche:

a) da campionare

b) campionato in attesa di analisi

c) cumulo analizzato

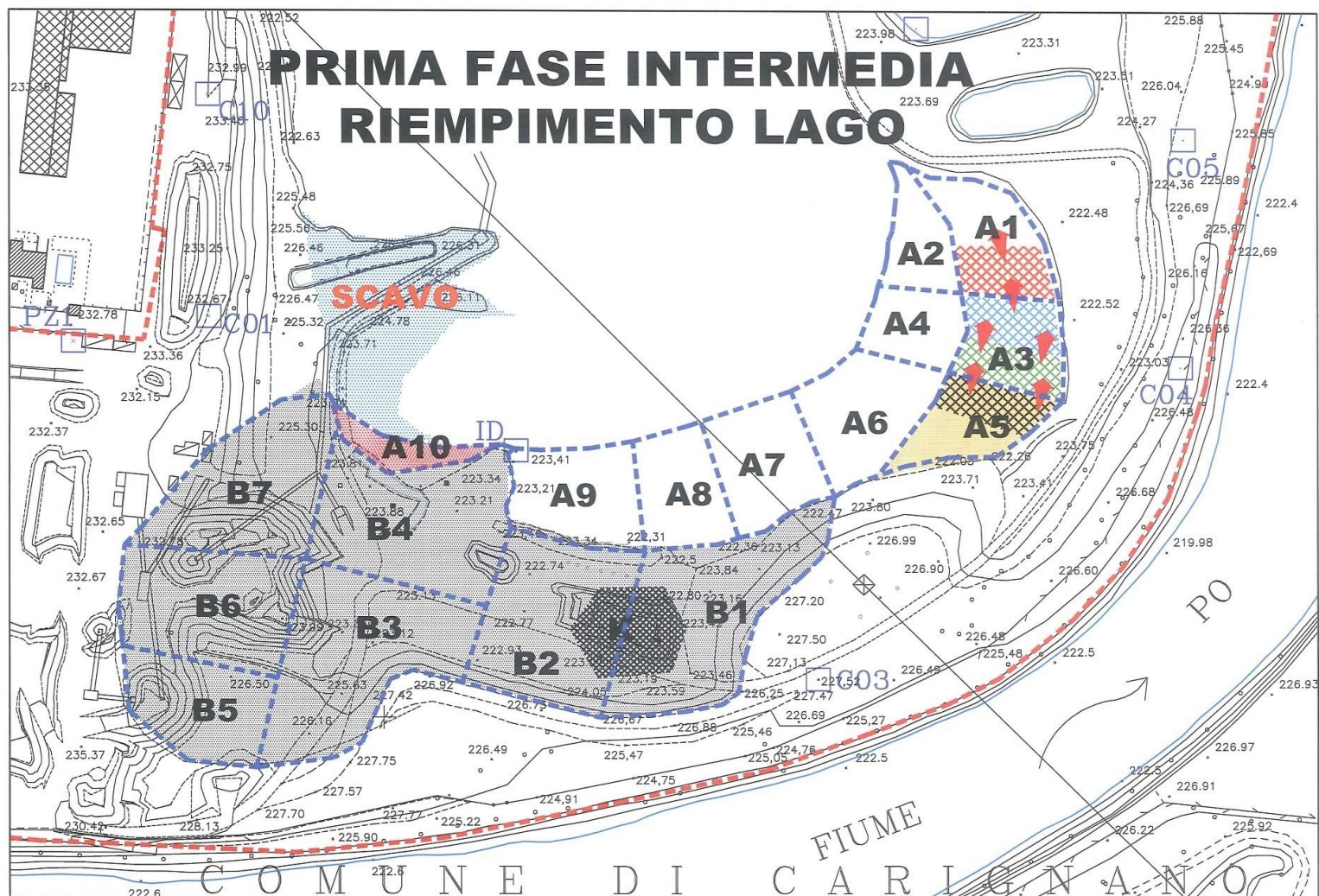
La mappatura dei conferimenti dovrà rispettare quanto mappato nel seguente articolo per la ricostruzione morfologica dell'area in progetto.

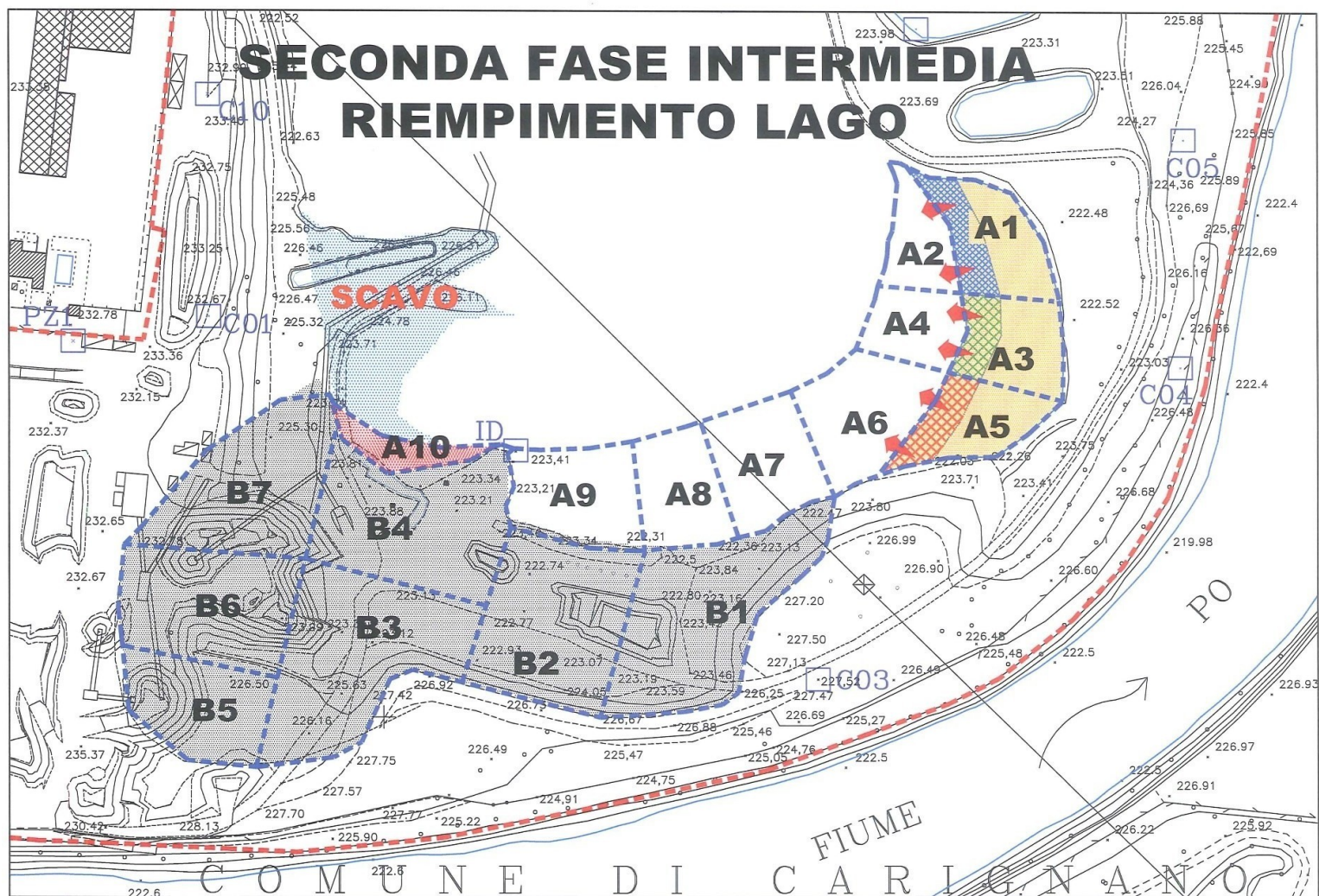
Art 7 - Ricostruzione morfologica dell'area in progetto: metodo e mappatura

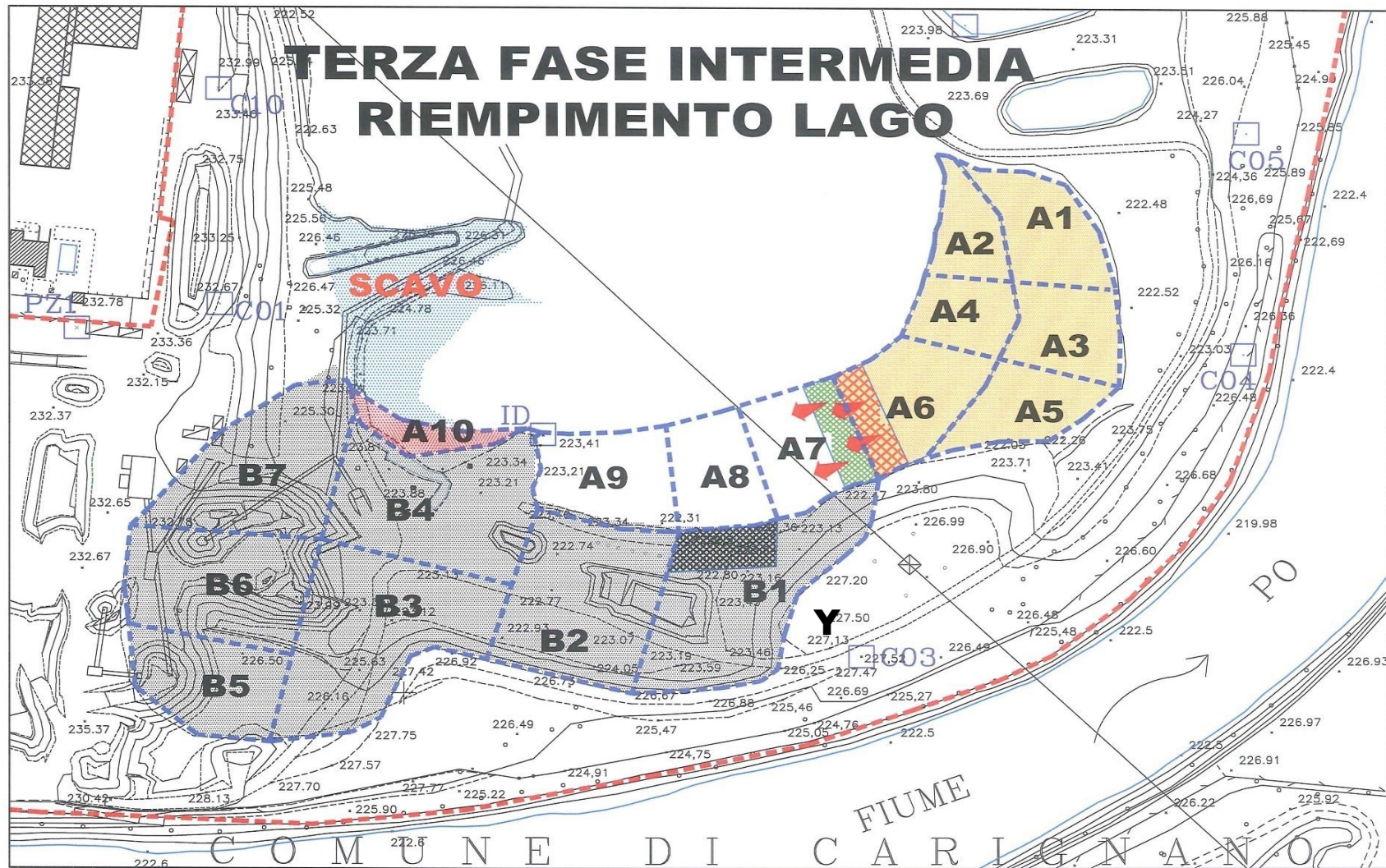
Il rimodellamento delle aree avverrà seguendo uno specifico cronoprogramma e secondo la successione riportata nelle tavole seguenti le quali individuano:

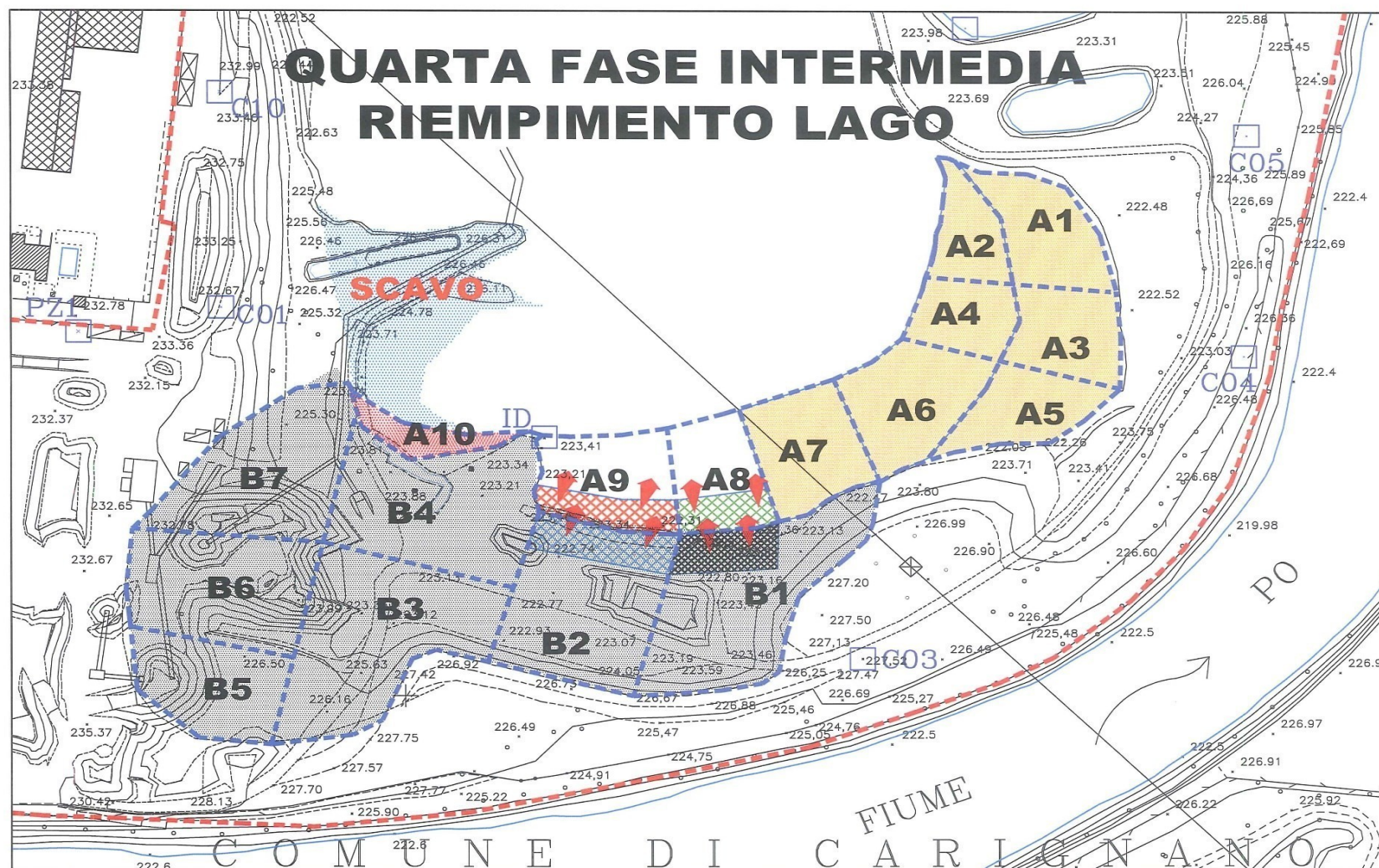
- Con retino grigio i settori B indicanti le aree in asciutta oggetto dei lavori
- Con lettera alfanumerica A i settori sottofalda interessati dai lavori
- Con retino azzurro le aree oggetto di scavo
- Con retino rosso le aree oggetto di scavo e successivo rimodellamento
- Con il colore arancione le aree di riempimento sottofalda che man mano verranno colmate con le terre che hanno già superato positivamente le analisi di controllo
- Con il retino quadrettato nero (K) l'area contenente il cumulo di volume massimo pari a 5000 m³ delle terre che devono essere analizzate e che avendo poi superato positivamente le analisi di controllo saranno trasportate per il rimodellamento del lago.
- Con il retino quadrettato di vari colori le aree contenenti il cumulo di volume massimo pari a 2000 m³ delle terre che devono essere analizzate e che avendo poi superato positivamente le analisi di controllo saranno spinte per il riempimento del lago.

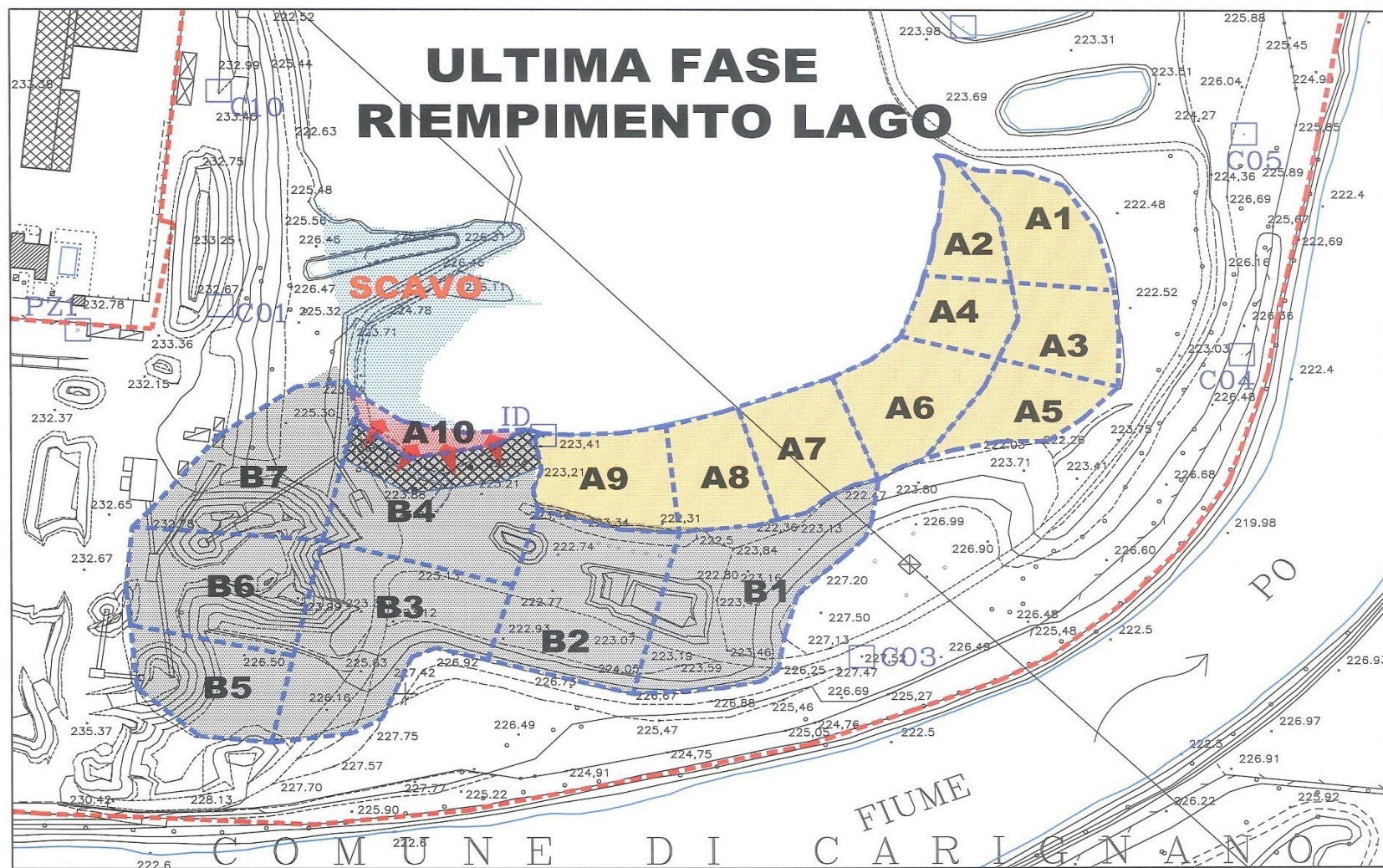












RIMODELLAMENTO SOTTOFALDA (SETTORI CON CODICE A)

Facendo riferimento alle sequenze temporali descritte negli estratti alle precedenti pagine i lavori inizieranno accumulando nell'apposito settore K le terre sino a raggiungere i volumi stabiliti per effettuare le analisi del materiale sul tal quale e sull'eluato (test di cessione); se queste risultano positive, le stesse vengono trasportate al settore A5 sino al suo completo riempimento.

Successivamente nel settore A5 riempito, sul lato verso il settore A3 viene deposto il cumulo di volume massimo 2000 m³ delle terre che devono essere analizzate e che avendo poi superato positivamente le analisi di controllo saranno spinte nel settore A3 per il riempimento del lago. E così in avanzamento man mano sino a completare il riempimento del settore A3 e del settore A1. Tutte le aree prospicienti il lago contenenti i cumuli di 2000 m³ delle terre ancora da analizzare saranno dotate sul ciglio di un cordolo di interdizione allo scorrimento delle acque meteoriche in maniera che le eventuali acque di dilavamento provenienti dai cumuli ancora da analizzare non possano finire nel bacino di cava e siano trattenute prima della loro classificazione.

Avendo completato il rimodellamento dei settori A5, A3 e A1 si passa al rimodellamento dei settori A2, A4 e A6 destinando le aree evidenziate con i retini a quadretti poste nei settori 5, 3, 1, quali zone destinate a contenere sul ciglio delle aree già rimodelate i cumuli di volume massimo 2000 m³ delle terre ancora da analizzare e che avendo poi superato positivamente le analisi di controllo saranno spinte nei settori A2, A4, A6 per il riempimento del lago. E così in avanzamento man mano sino a completare il riempimento di tali settori.

Lo stesso metodo si usa per il riempimento del settore A7 destinando parte del settore A6 a contenere sul proprio ciglio già rimodellato i cumuli di volume massimo 2000 m³ delle terre ancora da analizzare e che avendo poi superato positivamente le analisi di controllo saranno spinte nel settore A7 per il riempimento del lago. Durante questa fase dei lavori si attiva l'area Y contenente il cumulo derivante dalle terre che vengono abbancate nei periodi in cui le terre del cumulo posto sul settore A7, dopo essere campionate, sono in attesa del risultato delle analisi. Completato il rimodellamento del settore A7, si prosegue con i rimanenti settori A8, A9 e A10 con la stessa metodologia sino al completamento della ricostruzione morfologica della parte sottofalda dell'area in progetto

Si precisa che tali settori fungono anche da tracciamento del materiale conferito per il rimodellamento, perché ad ogni carico in entrata verrà assegnato un settore in cui essere scaricato e di conseguenza registrato su apposito tabulato. Di conseguenza a ogni cumulo in formazione verrà associata apposita cartellonistica in cui viene indicato il settore di competenza in modo che gli autocarri possano avere indicazioni precise su dove scaricare.

RIMODELLAMENTO IN ASCIUTTA (SETTORI CON CODICE B)

Il rimodellamento ha inizio dalla scarpata Sud che è il risultato delle operazioni dei vecchi scavi di approfondimento del terrazzo alluvionale per arrivare alla coltivazione in falda; una volta esaurita la disponibilità, essa è stata rimodellata negli anni precedenti in modo che non fosse messa a rischio la sua stabilità.

Lo scarico del materiale sarà attuato dagli autocarri posizionandosi con le ruote posteriori ad una distanza di 3/4 m dal ciglio della scarpata e si procederà con il ribaltamento del cassone verso la parte pendente dalla scarpata.

Una volta raggiunta la volumetria massima prevista per il cumulo, che non dovrà superare i 5000 m³, verranno svolte le dovute analisi di controllo che sono indicate nel progetto di monitoraggio.

Successivamente, il materiale verrà spinto, mediante dozer, sul fondo della scarpata, regolarizzando l'area pianeggiante di neoformazione al fine di permettere i successivi scarichi della terra.

Nei punti di maggior dislivello della scarpata, dopo aver verificato le terre nel cumulo, si procederà invece a svolgere un primo strato di riempimento dal piazzale in basso fino ridurre l'altezza della scarpata in modo significativo per poi completare il riempimento dall'alto come prima indicato.

Art 8 - Analisi di controllo da eseguire sulle terre nei cumuli in attesa di essere conferiti per le operazioni di ricostruzione morfologica

I materiali accettati in ingresso cava e depositati nei cumuli individuati e mappati per la ricostruzione morfologica di progetto, devono essere sottoposti ad una caratterizzazione mediante campionamento che dovrà essere effettuata il più possibile a ridosso della loro messa in posto.

Per ogni cumulo verranno effettuati prelievi di più aliquote a comporre un campione composito rappresentativo secondo la procedura seguente.

Prelievo di almeno 8 aliquote prelevate in modo da garantire un campione medio rappresentativo dell'intero cumulo. Le aliquote verranno poi miscelate ed omogeneizzate per ottenere il volume di materiale sul quale per quartatura si estrarrà il campione da sottoporre ad analisi secondo i disposti di norma prima di essere stese per il rimodellamento morfologico.

La data ed ora di campionamento dovranno essere preventivamente comunicate via PEC al dipartimento ARPA di Torino all'indirizzo dip.torino@pec.arpa.piemonte.it con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso al fine di poter eventualmente presenziare alle operazioni.

Le analisi, eseguite a cura di laboratorio accreditato, prevederanno le seguenti determinazioni analitiche:

- Il test di cessione per la conformità all'allegato 3 al D.M. 05/02/98 e s.m.i.;
- analisi sul tal quale per il controllo dei parametri di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 al DPR 120/17 integrata con il parametro $C < 12$, con riferimento ai limiti di cui alle CSC della colonna A, tabella 1, allegato 5, parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Le relative schede di campionamento indicanti il cumulo campionato, la data, le modalità esecutive ed il personale intervenuto dovranno essere conservate in archivio unitamente ai rapporti di prova.

Art. 9 - Caratterizzazione granulometrica del materiale conferito in sito

Per conseguire caratteristiche di resistenza al taglio almeno pari a quelle utilizzate per le verifiche di stabilità svolte in progetto, sono delineati, ai fini del "disciplinare di accettazione", i seguenti requisiti minimi delle caratteristiche granulometriche dei materiali impiegabili per il rimodellamento morfologico delle sponde di lago e sottofalda:

- frazione ghiaiosa (> 2 mm) pari o superiore al 40%;
- frazione sabbiosa (compresa tra i 2 mm e gli 0,063 mm) pari o superiore al 30%;
- frazione fine (passante a 0,063 mm) non superiore al 25%.

La caratterizzazione granulometrica del materiale conferito in sito, previo esame e riscontro visivo, da parte della direzione lavori, delle caratteristiche geologiche e litologiche del medesimo, verrà effettuata mediante prove granulometriche di laboratorio, da eseguirsi su ogni cumulo di materiale prima della sua messa in posto.

I materiali che non dovessero superare tali requisiti potranno essere esclusivamente utilizzati, accantonandoli separatamente, per ricaricare le aree subpianeggianti poste in asciutta.

Art 10 - Documentazione relativa ai lavori di ricostruzione morfologica da tenere presso gli uffici di cava Olmi

Al fine di certificare la provenienza e la tipologia dei materiali conferiti per ogni cantiere di provenienza delle terre verrà disposto presso la sede operativa della azienda.

- un dossier per ogni cumulo in cui allegare e registrare tutte le documentazioni e comunicazioni relative al conferimento delle terre e rocce da scavo utilizzate per il riempimento della cava. Nel dossier pertanto dovranno essere contenute per esibirle su richiesta delle autorità di controllo:

Una copia del piano di utilizzo oppure della dichiarazione di utilizzo delle terre conferite inviate all'ARPA e/o all'autorità competente;
Una copia delle dichiarazioni avvenuto utilizzo delle terre conferite;
I piani di utilizzo o accertamento delle terre approvati in cui è dimostrata la rispondenza dei materiali utilizzati a tutti i requisiti richiesti dalla nuova norma;
Le idonee prove di laboratorio su campioni significativi, in particolare dovranno essere eseguite per ogni dichiarazione o piano di utilizzo la caratterizzazione analitica attestante la non pericolosità e il non superamento dei valori delle CSC di cui alla colonna A, tabella 1, allegato 5, parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
L'apposita cartella in cui saranno conservati il registro e la copia dei documenti di trasporto delle terre.

- un secondo dossier in cui sono contenute le schede con i risultati delle analisi di controllo eseguite sui cumuli prima che questi vengano utilizzati per il rimodellamento, annotando sulle stesse il settore della cava ove il cumulo è stato accantonato ed il numero progressivo del cumulo nel caso ne risulti necessario più di uno per completare il rimodellamento del settore.



CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA'

N. 76 del 21/03/2023

Reg. Gen. N. 199 del 21/03/2023

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA N. 2/2023 PER "VARIANTE DI COLTIVAZIONE MINERARIA E DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI SABBIA E GHIAIA" IN LOC. MADONNA DEGLI OLMI - RICHIEDENTE SOC. CAVA DEGLI OLMI SRL.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la domanda del 21/10/2021, al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12 – comma 1 della L.R. 40/1998 in combinato disposto con l'articolo 27-bis del D. Lgs. 152/2006, di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al progetto: "coltivazione mineraria e di sistemazione definitiva di parte dello schema grafico n.12 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po. Variante al progetto approvato ai sensi della L.R. 40/1998", da parte del Sig. Colombino Vittorio, in qualità di Legale Rappresentante della Società Cava degli Olmi S.r.l..

Vista la domanda del 18/02/2022, n/s prot.n. 3180/2022 e successiva documentazione integrativa prodotta il 02/02/2023, n/s prot.n. 2340/2023, presentate a questo Comune dall'Ing. Accattino Giuseppe per conto del Sig. Colombino Vittorio, in qualità di Legale Rappresentante della Società Cava degli Olmi S.r.l. con sede in Carignano (TO) in Regione Olmi n.91 ed intesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 – Parte III e s.m.i. per "*Variante di coltivazione mineraria e di recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia*" in questo Comune in Località Madonna degli Olmi su terreni censiti al N.C.T. al Foglio 5 mappale 328 ed al Foglio 96 mappali 71-133-137-138.

Visti i seguenti elaborati progettuali, redatti dall'Ing. Accattino Giuseppe, con studio in Torino in Corso Trapani n.39, pervenuti a questo Comune in data 18/02/2022, n/s prot.n. 3180/2022 ed in data 02/02/2023, n/s prot.n. 2340/2023:

- 1_inquadramento territoriale;
- 2_planimetria dello stato finale recupero ambientale;
- 3_relazione tecnica;
- 4_relazione paesaggistica;
- 5_planimetria di confronto;
- 6_relazione paesaggistica integrativa;
- 7_planimetria recupero ambientale autorizzato;
- 8_planimetria recupero ambientale in variante.

Accertato che l'intervento in progetto ricade all'interno parte in zona 228.T "Zona di trasformazione orientata", parte in zona 232.A2 "Zona con parziali limitazioni all'uso agricolo" e parte in "Area Contigua della Fascia Fluviale del Po – Tratto Torinese – f5" ex art. 6 della L.R. N. 19/2009 e s.m.i. nonché all'interno dell'Ambito 12 del vigente Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po Torinese.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 502 del 10/09/2019, della Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia mineraria, cave e miniere, relativa al rinnovo dell'Autorizzazione per la coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia alla medesima Società Cava degli Olmi S.r.l..

Considerato che la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a questo Comune ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – comma 6 e dell'art. 3 – comma 2 della Legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i.

Dato atto che:

- in data 15/04/2022, con protocollo n. 7264, si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento;
- la Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 07/02/2023, a seguito della valutazione dei documenti progettuali trasmessi a questo Comune e sopra citati, ha emesso parere favorevole (Verbale n. 1 – allegato alla presente);
- in data 09/02/2023, con protocollo n. 2852, è stata trasmessa, via P.E.C., alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino la "documentazione progettuale" sopra citata, il "parere favorevole" della Commissione Locale per il Paesaggio e l' "Istruttoria tecnica" di questa Area Tecnica (previste dall'art. 146 comma 7 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), al fine di acquisirne il parere vincolante;
- con "documento" datato 17/03/2023, Prot. 5291 (pervenuto a questo Comune in analoga data, n/s prot. n. 5336/2023), la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, ha espresso "parere favorevole" all'intervento in oggetto.

Visti:

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 e s.m.i.
- la Legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i.;
- la Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 16/12/2021 (pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 47 del 24/11/2022);
- il T.U.E.L.

DETERMINA

1. di rilasciare con il presente provvedimento alla Società Cava degli Olmi S.r.l. con sede in Carignano (TO) in Regione Olmi n. 91, l'**Autorizzazione Paesaggistica ordinaria** (a cui si assegna il **n. 2/2023**), ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. per "*Variante di coltivazione mineraria e di recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia*" in questo Comune in Località Madonna degli Olmi su terreni censiti al N.C.T. al Foglio 5 mappale 328 ed al Foglio 96 mappali 71-133-137-138, sulla base degli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Accattino Giuseppe, con studio in Torino in Corso Trapani n. 39, pervenuti a questo Comune in data 18/02/2022, n/s prot.n. 3180/2022 ed in data 02/02/2023, n/s prot.n. 2340/2023, allegati alla presente e di seguito elencati:
 - 1_inquadramento territoriale;
 - 2_planimetria dello stato finale recupero ambientale;
 - 3_relazione tecnica;
 - 4_relazione paesaggistica;
 - 5_planimetria di confronto;
 - 6_relazione paesaggistica integrativa;
 - 7_planimetria recupero ambientale autorizzato;
 - 8_planimetria recupero ambientale in variante.
2. di disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 146 – comma 11 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., la trasmissione del presente provvedimento:
 - alla Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia mineraria, cave e miniere;
 - alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
 - alla Regione Piemonte – Assessorato Beni Ambientali, contestualmente all'invio dell'elenco trimestrale di cui all'art.146 – comma 13 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.;
3. di dare atto che:
 - ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difforni comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
 - l'efficacia del presente provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica è quinquennale a partire dalla data di efficacia del titolo necessario alla realizzazione dell'intervento e concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni diverso aspetto;
 - contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. del Piemonte secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
 - in base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambientale e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale Amministrativo

Regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado;

4. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web del Comune di Carignano attraverso la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno spesa;
6. dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato Digitalmente

arch.GARNERO VALTER

Verbale della terza Conferenza di Servizi decisoria, in modalità sincrona tramite videoconferenza, l.l.r.r. 23/2016 e 40/98, D.lgs 152/2006 - Fase di Valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 inerente il progetto: "cava di sabbia e ghiaia sita in loc. Madonna degli Olmi del Comune di Carignano – Progetto di coltivazione mineraria e di sistemazione definitiva di parte dello schema grafico n. 12 del Piano d'Area del Sistema della Aree Protette della fascia fluviale del Po". Cat. A1.5 - Pos. 2021-06/VAL.

Il giorno 17 aprile 2023, alle ore 9.30 in modalità sincrona in videoconferenza, si è riunita la riunione di Conferenza di Servizi decisoria convocata per l'esame dell'istanza in oggetto.

Sono presenti i rappresentanti:

del Settore Polizia Mineraria, cave e miniere;

del Comune di Carignano;

dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese;

del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate A1605B;

del Settore Tutela delle acque A1604B;

dell'ARPA;

della Società CAVA degli OLMI S.r.l.;

di SMAT;

Il funzionario istruttore fa un sunto dell'iter procedurale e comunica che per facilitare le operazioni di trascrizione del presente verbale la seduta verrà registrata.

In data 21 ottobre 2021 il Legale Rappresentante della società CAVA DEGLI OLMI S.r.l., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al progetto: "coltivazione mineraria e di sistemazione definitiva di parte dello schema grafico n. 12 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po Variante al progetto approvato ai sensi della l.r. n. 40/1998".

Il progetto consiste, secondo quanto comunicato dal proponente nell'istanza, nella parziale modifica della rimodellazione morfologica, della riqualificazione ambientale e paesaggistica e della sistemazione definitiva della cava in località Madonna degli Olmi, in Comune di Carignano (TO).

In data 21 marzo 2022 il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e).

Secondo quanto comunicato dal proponente, oltre alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, la realizzazione dell'intervento comporta il rilascio dei seguenti atti autorizzativi:

- Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- Autorizzazione ai sensi della L.R. n. 23 del 17.11.2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave". Il procedimento dovrà concludersi nei termini previsti dall'art. 27bis del D.Lgs. 152/06.

In data 22/5/2022 si è tenuta la Conferenza di Servizi istruttoria, in relazione agli esiti della quale è stata richiesta documentazione integrativa con nota prot. 6161 del 06/06/2022.

Con nota ns. prot. 7092 del 29/06/2022 è stata concessa la proroga al 2/1/2023 per la consegna degli elaborati integrativi.

A seguito della trasmissione della documentazione integrativa si è svolta, nella giornata del 26/1/2023, la prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria.

In data 27/3/2023 si è svolta la seconda riunione della Conferenza di servizi decisoria al fine dell'approvazione del Protocollo operativo di gestione delle terre e rocce da scavo impiegabili per il rimodellamento morfologico della cava Olmi. I lavori della Conferenza si sono conclusi in attesa della redazione definitiva del documento.

Nella riunione dell'OTR del giorno 5/4/2023, è stata condivisa la versione finale del Protocollo operativo di gestione delle terre e rocce da scavo impiegabili per il rimodellamento morfologico della cava Olmi, ai fini della sua formale approvazione si è riunita l'odierna C.d.S.

E' stata rivista la bozza del protocollo operativo secondo quanto emerso e concordato nell'ultima riunione dell' OTR; successivamente, con nota Prot. 4117 del 13/04/2023, ARPA, in previsione della Conferenza dei Servizi odierna, ha inviato i documenti:

- 1. Allegato 1 "Protocollo operativo di gestione delle terre e rocce da scavo impiegabili per il rimodellamento morfologico della Cava Olmi";
- 2. Allegato 2 "Specifiche tecniche per il monitoraggio delle acque sotterranee e del lago di Cava Olmi";

contenenti le indicazioni di competenza.

Vengono letti i seguenti articoli dell' Allegato 1 "Protocollo operativo di gestione delle terre e rocce da scavo impiegabili per il rimodellamento morfologico della Cava Olmi", trasmesso da ARPA:

Art. 4 –Materiali consentiti per rimodellare la cava

La ricostruzione morfologica della cava dovrà essere realizzata solo con materiali che non contaminino la risorsa idrica, in considerazione della vicina presenza dei campi pozzi ad uso idropotabile gestiti dalla Smat. Per tale motivo è necessario procedere attraverso un'analisi dell'assenza della contaminazione antropica attuale e pregressa presso il sito di produzione dei materiali da scavo e la successiva valutazione qualitativa prevista per le terre e rocce da scavo dal DPR 120/2017.

Questi materiali potranno essere terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto, caratterizzati in origine ai sensi del DPR 120/2017, che rientrano nei limiti di colonna A della tabella 1 allegato 5

parte IV del D. Lgs 152/06 e che superino positivamente il test di cessione condotto come in seguito descritto. Tali materiali dovranno essere scevri da contaminazione di origine antropica come definita dal DPR 120/2017 e privi di eventuale materiale di riporto. La qualità ambientale di questi materiali è funzione delle attività antropiche condotte sul sito di produzione, pertanto potranno essere presi in considerazione soltanto siti di produzione collocati in aree non ricadenti anche nel passato a destinazione d'uso commerciale/industriale e che, in base ad una attenta analisi preliminare del sito, risultino non influenzate da contaminanti di origine antropica. Qualora le opere siano previste in orizzonti di scavo di profondità superiore a 20 m dal piano campagna, potranno essere prese in considerazione anche in siti a destinazione d'uso commerciale/industriale, purché la successiva caratterizzazione dia esito positivo. A tal fine, una volta individuato il sito di provenienza dei materiali, dovrà essere inviata all'autorità competente e all'Arpa l'analisi del sito e la proposta di indagine di caratterizzazione chimico-fisica. Tale proposta dovrà essere condivisa con l'Arpa ed eventualmente eseguita in contraddittorio con l'Agenzia, comunicandone gli esiti all'Autorità competente. L'analisi di sito dovrà essere accompagnata da una scheda sintetica nella quale siano previste le seguenti informazioni:

- individuazione delle coordinate geografiche del sito di produzione
- destinazione d'uso dell'area rispetto al PRGC allo stato attuale e negli ultimi 50 anni
- dichiarazione dell'assenza di pregresse attività antropiche storiche sul sito rilevanti ai fini della contaminazione, escludendo del tutto aree interessate da interventi di bonifica in atto e/o conclusi
- volume e quantità del materiale che verrà scavato - dichiarazione dell'assenza di materiale di riporto nelle terre e rocce da scavo, escludendo del tutto la presenza di materiale artificiale di origine antropica (diversamente da quanto previsto dal DPR 120/2017).

La proposta di caratterizzazione ambientale del sito dovrà prevedere un adeguato numero di campionamenti e le relative posizioni riportate su cartografia del sito, secondo le modalità previste dall'Allegato 2 del DPR 120/17. Le determinazioni analitiche dovranno prevedere la ricerca dei parametri del set analitico minimale della tabella 4.1 dell'Allegato 4 integrato dal parametro C<12, e da altri specifici parametri in funzione delle caratteristiche del sito e della normativa in materia di acque potabili. La proposta di caratterizzazione con la relativa scheda di cui sopra dovrà pervenire all'ARPA almeno centoventi giorni prima del previsto avvio delle attività di scavo. Il riscontro dell'ARPA sulla scelta del sito, sulle modalità di campionamento e sul set analitico da utilizzare, pervenuto al richiedente entro i successivi quarantacinque giorni, sarà vincolante ai fini della successiva esecuzione dei campionamenti e delle analisi e i relativi risultati dovranno essere allegati ai piani di utilizzo o alle dichiarazioni di utilizzo da trasmettere all'ARPA rispettivamente nei termini indicati agli artt. 9 e 21 del DPR 120/17. Le terre e rocce da scavo prodotte in terreni naturali con metodo di scavo meccanizzato che preveda impiego di additivi non devono avere presenza di tensioattivi come da soglie di riferimento individuate nel piano di utilizzo approvato dall'autorità competente e tale materiale potrà essere impiegato esclusivamente per il rimodellamento morfologico delle porzioni di cava in "asciutta". I certificati di analisi che attestano le caratteristiche chimico-fisiche dovranno provenire da laboratori accreditati per tutte le prove oggetto di analisi.

Art. 5 - Procedure da eseguire per la produzione e trasporto delle terre e rocce da scavo ritenute idonee per le operazioni di ricostruzione morfologica della cava successive all'analisi preliminare.

Premesso che il cantiere di produzione delle terre e rocce da scavo, dovrà essere valutato preventivamente (articolo 4), è inoltre assoggettato alla gestione normata da DPR 120/2017, e pertanto il produttore detiene già o un piano di utilizzo oppure le dichiarazioni di utilizzo delle terre da conferire comprendenti: • i dati del/i sito/i di origine e destinazione; • la rispondenza dei materiali utilizzati a tutti i requisiti richiesti dalla vigente norma; • gli esiti dei campionamenti previsti nell'area di produzione; • le idonee prove di laboratorio su campioni rappresentativi, in particolare dovranno essere eseguite per ogni dichiarazione o piano di utilizzo la caratterizzazione analitica attestante il non superamento dei valori delle CSC di cui alla colonna A, tabella 1, allegato 5 della parte IV del D. Lgs. 152/06 aggiornato. Come previsto dal DPR 120/17, il set analitico minimo di analisi, da effettuare sul tal quale delle terre da conferire, risulta essere: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto, BTEX*, IPA*. Ad integrazione di quanto previsto dal DPR 120/17 dovrà essere analizzato anche il parametro C<12. (*) nei casi previsti dalla tabella 4 del DPR 120/17 Tale set analitico potrà essere integrato su richiesta dell'ARPA. Qualora il piano di utilizzo o la dichiarazione prevedano anche l'esecuzione di una caratterizzazione in corso d'opera (es. scavi meccanizzati), gli esiti di tali indagini dovranno essere preventivamente acquisiti da Cava Olmi unitamente alla restante documentazione. I vettori impiegati dalle ditte di trasporto delle terre e rocce prodotte nei cantieri di scavo devono essere verificati ad ogni inizio turno affinché non comportino possibilità di contaminazione delle risul- te di scavo prodotte. I mezzi impiegati per il trasporto dovranno essere telonati e chiusi durante il viaggio. I vettori di trasporto dovranno: • esibire in ingresso cava i documenti di trasporto debitamente compilati (allegato 7 al DPR 120/2017); • consentire il controllo visivo del materiale; • effettuare il controllo di verifica sul peso lordo dichiarato attraverso operazione di pesa.

In data 14 aprile c.a. la Società istante, tramite e-mail, ha inviato a tutti i partecipanti al procedimento la seguente richiesta:

"ci preme porre l'attenzione su un rilevante aspetto riguardante la limitazione sulla destinazione d'uso del sito di provenienza della terra, come previsto nell'articolo 4.

Il limite di destinazione d'uso non ricadente in commerciale/industriale ci precluderebbe di ricevere materiale proveniente da aree verdi incontaminate con una previsione urbanistica di trasformazione in industriale/commerciale.

Pertanto, richiediamo la modifica del concetto: non tanto la destinazione urbanistica dell'area (in quanto potrebbe essere ancora un'area libera non compromessa da interventi edificatori ad es: un prato o un campo agricolo) quanto la presenza o meno di edifici o manufatti negli ultimi 50 anni ad uso produttivo o commerciale, a prescindere dalle previsioni urbanistiche, (anche potenziali) dell'ambito.

Di seguito nostra proposta:

In estratto (pag 3 secondo capoverso) con le proposte di rettifica evidenziate in rosso:

La qualità ambientale di questi materiali è funzione delle attività antropiche condotte sul sito di produzione, pertanto potranno essere presi in considerazione soltanto siti di produzione collocati in aree non ~~ricadenti interessate~~ anche nel passato da ~~a destinazione d'uso~~ **edificazioni e/o manufatti ad uso** commerciale/industriale e che, in base ad una attenta analisi preliminare del sito, risultino non influenzate da contaminanti di origine antropica. Qualora le opere siano previste in orizzonti di scavo di profondità superiore a 10 m dal piano campagna, potranno essere prese in considerazione anche in siti ~~a destinazione d'uso già occupati da~~ **edificazioni e/o manufatti ad uso** commerciale/industriale, purché la successiva caratterizzazione dia esito positivo

[...omissis...]

L'analisi di sito dovrà essere accompagnata da una scheda sintetica nella quale siano previste le seguenti informazioni:

- individuazione delle coordinate geografiche del sito di produzione
- ~~destinazione d'uso dell'area rispetto al PRGG~~ **analisi storica asseverata che attesti**, allo stato attuale e negli ultimi 50 anni, **l'assenza di edificazioni e/o manufatti ad uso commerciale/industriale;**
- dichiarazione dell'assenza di pregresse attività antropiche storiche sul sito rilevanti ai fini della contaminazione, escludendo del tutto aree interessate da interventi di bonifica in atto e/o conclusi
- volume e quantità del materiale che verrà scavato
- dichiarazione dell'assenza di materiale di riporto nelle terre e rocce da scavo, escludendo del tutto la presenza di materiale artificiale di origine antropica (diversamente da quanto previsto dal DPR 120/2017)

Oltre a ciò vi chiederemo di inserire nel Monitoraggio Falda Lago l'impegno che anche Smat conditiveda i risultati delle analisi dei pozzi."

RUP: la CDS odierna è decisoria, al termine bisognerà valutare se ci sarà esito positivo al rilascio dell'autorizzazione, penso che nella CDS di oggi dovremmo dare lettura completa di tutte quelle che sarebbero le prescrizioni incluse nell'atto autorizzativo. Se siamo d'accordo partiamo dalle ultime modifiche apportate da ARPA al protocollo operativo dando poi lettura completa a tutte quelle che saranno le prescrizioni complete da includere nel disciplinare tecnico allegato al PAUR;

SETTORE POLIZIA MINERARIA CAVE E MINIERE: pensavamo di leggere gli articoli 4 e 5 del protocollo così come modificato da ARPA e tutte le prescrizioni tecniche del disciplinare relativo alla I.3.23/2016; si procede a leggere gli articoli del protocollo unitamente alla condivisione a video del documento;

RUP: a seguito della lettura, segnalerei le modifiche apportate al testo a seguito dell'ultima riunione, con gli esiti condivisi; le principali modifiche consistono: la presenza di materiale di origine antropica che a questo punto è categoricamente esclusa; conseguentemente non c'è più nessun riferimento ad un limite massimo da valutare rispetto a materiali di origine antropica, perché questo limite è pari a zero; la possibilità di individuare siti anche a destinazione commerciale industriale se gli scavi avvengono ad una certa profondità da piano campagna: questa profondità, proposta attualmente, si attesta a 20m; quindi nel testo proposto questo valore, inizialmente a 10m, dovrebbe

diventare 20m; prima di procedere sentirei tutti, su quanto questa versione sia valutata come condivisibile da parte di tutti;

PROPONENTE: per noi la proposta può essere condivisibile anche a fronte delle ulteriori modifiche fatte; a noi preme sottolineare quanto sia importante l'ultima modifica proposta relativa alla destinazione d'uso del terreno: se c'è un terreno vergine che da PRGC è prevista una costruzione, a noi interessa poter utilizzare tale materiale se la destinazione urbanistica non è mai stata concretizzata, anche a fronte del nuovo monitoraggio ambientale che è stato proposto: è stato appesantito molto, anche dal punto di vista dei costi che dovrà sostenere l'azienda;

CONSULENTE: ribadisco quanto detto dalla ditta: ricordo che la destinazione prevista dal PRGC è un voucher: non si traduce automaticamente nella antropizzazione di una certa area; basta percorrere corso Traiano a Torino per notare un appezzamento di terreno, intoccato da decenni nonostante il Comune di Torino avesse dato una destinazione; la sola destinazione urbanistica è un voucher, un retino su una carta del PRGC che non necessariamente comporta una antropizzazione pregressa del territorio; è una condizione necessaria ma non sufficiente, a cui seguirà un permesso di costruire, e tutta una serie di procedure; tenuto conto che viene già richiesta una dichiarazione sull'assenza di interventi in quell'area, ritengo che la richiesta della ditta sia più che ragionevole;

SETTORE VALUTAZIONI AMBIENTALI E PROCEDURE INTEGRATE: chiedo al RUP se è d'accordo a sentire SMAT, prima di procedere;

RUP: certamente, direi di sì;

SMAT: condivido la procedura che avete suggerito, ritengo che i 20 m siano da discutere o da integrare, come suggerito dal presidente della commissione; vorrei entrare nel merito della richiesta delle analisi chimiche da condividere: in origine era stato campionato un pozzo denominato P20, ad oggi questo pozzo non è più campionabile, ma abbiamo altri pozzi nelle vicinanze di cui abbiamo le analisi chimiche pregresse di diversi anni e possiamo condividerle; le analisi sono riferite a 3-4 pozzi, a lato di quello che viene definito il PZ1: noi potremmo fornirvi le analisi degli ultimi 3-4 anni, condividendo anche la possibilità di inoltrarvi periodicamente le analisi chimiche dell'acqua grezza di questi pozzi; le acque grezze di cui disponiamo i campionamenti degli ultimi 3-4 anni sono quelle relative a 3-4 pozzi che risultano quelli già vicini al PZ1 in progetto per il monitoraggio delle acque di falda, da realizzare, sono i pozzi 16 - 15 - 17 - 13, di cui disponiamo le analisi chimiche, per un arco temporale di 3-4 anni, al fine di definire un punto zero ante operam sulle acque di falda interessate dalla cava; potremmo condividerle e nel contempo, se cava OLMi ci chiede di condividerle anche per il futuro, penso non ci sia nessun problema a farlo, se viene considerato importante per la CDS odierna;

SETTORE POLIZIA MINERARIA CAVE E MINIERE: ne prendiamo atto e verrà inserito nel disciplinare;

SETTORE TUTELA DELLE ACQUE: a questo punto, sentito il parere di ARPA, direi che non sia più il caso di precedere per il monitoraggio del bianco, l'anno di analisi mensile, perché è già disponibile; si può partire con il monitoraggio in corso d'opera; modificherò questa parte del piano di monitoraggio perché non ero al corrente di questa possibilità;

SMAT: le analisi sono annuali, non mensili, mediamente facciamo una/due analisi all'anno, per i pozzi citati: non è un campionamento mensile, ma per determinare un bianco penso sia più che sufficiente;

ARPA: evidenziamo che non sappiamo che parametri sono stati misurati;

SMAT: non ho ancora il riscontro del laboratorio, penso che siano più che esaustivi per il bianco, chiedo conferma al laboratorio perchè non li ho ancora ricevuti;

ARPA : noi abbiamo indicato alcuni parametri che in genere non sono quelli dell'acqua grezza

SMAT: il dubbio è che voi avete citato una serie di parametri previsti dal 120: devo verificare se sono gli stessi di quelli analizzati da noi per la potabilità;

ARPA: noi controlliamo talvolta anche le acque grezza per ASL e non mi sembra che i parametri coincidano, in ogni caso è un campione all'anno;

SMAT: non è continuativo ma per determinare un fondo penso siano sufficienti;

ARPA: dobbiamo capire che informazioni possiamo avere da questi dati, anche rispetto al limite di rilevabilità dei parametri che sono diversi, sia in acqua grezza che in distribuzione; noi abbiamo chiesto un monitoraggio mensile per avere un anno completo, indicando i parametri da indagare; non conoscendo le analisi di SMAT, ancorchè sono monitoraggi annuali, e i parametri potrebbero non coincidere con quelli richiesti da noi, per fare un bianco;

RUP: chiedo al Settore Tutela delle Acque di esprimersi sulla valutazione da farsi circa questi dati e sulla necessità o meno di includere nel PAUR una richiesta ulteriore di realizzazione di un bianco; il provvedimento dobbiamo scriverlo oggi, non possiamo avere ulteriori gradi di incertezza nelle prescrizioni da inserire nel disciplinare: il provvedimento deve essere scritto, letto e approvato oggi in sede di questa CDS;

SETTORE TUTELA DELLE ACQUE: riteniamo che come bianco possano essere sufficienti le analisi annuali fornite da SMAT unitamente agli altri monitoraggi della cava OLM; se sarà da integrare si provvederà ad integrare sulla base della normativa in vigore: come fondo ritengo sia sufficiente, nulla vieta poi di integrare qualora ci siano delle novità, sia dal punto di vista del protocollo analitico delle acque destinate al consumo umano e nel procedere sulle operazioni di monitoraggio, questo da valutare poi in corso d'opera; immagino che la analisi di SMAT si riferiscano al protocollo previsto con i limiti di rilevabilità previsti dal D.Lgs 31/2001, che poi saranno modificati in futuro; visto che dobbiamo farlo oggi, secondo me valgono quelle;

ARPA: il protocollo nuovo è già in essere, legge vigente dal 23 di marzo, D.Lgs 18/2023 sulle acque potabili che sostituisce il D.Lgs 31; l'elenco c'è: il discorso è tra quell'elenco e l'eventuale bianco che richiedevamo, dove c'è la necessità di ricercare alcuni parametri che sono specifici di questa situazione, che non necessariamente sono gli stessi che il decreto prevede per altre situazioni similari in altri luoghi; ci sono già stati incontri tra ARPA e sanità per quanto riguarda questo protocollo analitico, che non può che avere come base di dati e di parametri quelli del nuovo decreto;

RUP: provo a riassumere: le considerazioni sul piano di monitoraggio e sul nuovo piezometro da realizzarsi, ritengo siano propedeutiche all'inizio dei lavori e di utilizzo delle terre e rocce da scavo all'interno del sito; al netto della questione del bianco, è condivisibile utilizzare i dati già prodotti da SMAT per valutare la situazione ante operam del campo pozzi, ritengo che prima dell'inizio dei lavori si debba definire un periodo ragionevole nel quale questo piezometro sia realizzato e sia valutata la sua idoneità rispetto all'utilizzo che se ne deve fare, dovranno essere fatte anche delle prove di portata ecc, e in ogni caso dovrà essere controllata la qualità delle acque emunte da questo piezometro per un certo periodo di tempo, considerato che questi dati si aggiungerebbero ai dati già prodotti da SMAT, almeno per sei mesi con un campionamento mensile;

SETTORE TUTELA DELLE ACQUE: per me va bene un monitoraggio semestrale con campionamento mensile aggiungendo i parametri indicati da ARPA, in più rispetto a quello che abbiamo ora;

SMAT: suggerisco un campionamento bimestrale per coprire tutte le stagioni come è previsto per la potabilità dei pozzi;

SETTORE TUTELA DELLE ACQUE: per me va bene, per un anno uno ogni due mesi;

PROPONENTE: prima di poter iniziare i lavori bisogna attendere un anno per le prove ?

SETTORE TUTELA DELLE ACQUE: il piezometro è la prima cosa da realizzare, nel frattempo si comincia a campionare: non so se c'è il tempo prima di allocare il materiale;

ARPA: avevamo chiesto l'annualità per avere un anno completo: se vengono fatti non dodici campionamenti ma sei, condividiamo il suggerimento di SMAT, la ratio è sempre quella di coprire un anno idrologico;

CONSULENTE: per noi è un ulteriore aggravamento; si deve aspettare sei mesi o un anno per dare inizio alle attività, comportando un ulteriore ritardo: si pensava di fare subito il monitoraggio per il punto zero, che noi volevamo fare il più in fretta possibile; il fatto di aspettare un anno per valutare la caratteristiche del piezometro comporterebbe un ritardo significativo dal punto di vista dell'operatività del sistema;

RUP: SMAT aveva proposto una situazione nella quale le valutazioni già effettuate dal gestore del servizio idrico sull'acqua grezza campionata nei punti indicati da loro, fosse già positiva rispetto alla situazione ambientale dell'area nel periodo antecedente all'inizio dell'opera; indipendentemente dal fatto che siano analisi con frequenza annuale e che quindi non abbiano una correlazione con l'andamento della falda in stagioni differenti nel corso dell'anno idrologico, magari sono state fatte tutte in primavera; in ogni caso la valutazione iniziale espressa era che queste analisi fossero già idonee per acquisire il dato circa il fatto che l'acqua grezza estratta da questi pozzi sia sostanzialmente idonea per l'utilizzo potabile, configurando una situazione pari al cosiddetto punto zero, dopodiché, la proposta era quella di valutare per un arco temporale sufficiente l'idoneità del nuovo piezometro da realizzarsi e la sua corrispondenza con i valori analitici risultati dai campionamenti sugli altri pozzi di SMAT; si ritiene così indispensabile valutare il nuovo piezometro per un anno idrologico? Mi rivolgo in particolare a SMAT, visto che tutte queste cautele che stiamo inserendo nel PAUR sono sempre e comunque finalizzate a tutelare la risorsa idrica utilizzata da SMAT;

SMAT: riteniamo che se per la potabilità risulta necessario avere un minimo di quattro campioni distribuiti in un arco temporale di un anno coprendo tutte le stagioni, per avere un'analisi di fondo converrebbe avere un campione per stagione; capisco che i tempi per l'impresa si allungano, ma se vogliamo avere un reale fondo per noi questo è importante; viene equiparato con la potabilità dell'acqua dei pozzi che ci viene chiesto da ARPA e altri enti;

SETTORE VALUTAZIONI AMBIENTALI E PROCEDURE INTEGRATE: nella fasi del protocollo si rileva la fase preparatoria al riempimento nel lago, in particolare l'area retinata in grigio, con il cumulo K, fase preparatoria che determina un certo lasso di tempo: volevo capire questa fase preparatoria quanto era previsto durasse;

CONSULENTE: il retino grigio indicato nella varie planimetrie non definisce una fase preparatoria, individua solamente la aree soprafalda oggetto di ricostruzione morfologica; il retino grigio dovrebbe essere completato alla fine del periodo autorizzativo, insiste anche sull'area dove viene indicato il polmone di carico del materiale inerte;

RUP: in ogni caso non c'è una fase di durata incisiva che possa essere valutata come fase preparatoria nel corso della quale si possa procedere con il campionamento sul piezometro ancora da realizzare?;

CONSULENTE: risulta da adeguare la pista di accesso interna al settore indicato in progetto; il cumulo K è quello che verrà realizzato all'inizio e sul quale verranno fatte le analisi per poterlo conferire successivamente al settore a5; dal momento che abbiamo l'autorizzazione per un cumulo di 2500 m3 i tempi sono veloci; l'operatività per il riempimento rientra nella tempistica di qualche mese; dipende anche da quando si trovano le terre idonee all'intervento; dal momento in cui abbiamo la possibilità di usare delle terre conformi, il cumulo K viene formato, a seguito delle analisi viene trasferito al settore 5, nel giro di poco tempo;

RUP: considerato il fatto che abbiamo previsto un periodo di almeno 120 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo per trasferire ad ARPA la documentazione e la scheda del sito preso in considerazione e il piano di campionamento di analisi, una volta conclusa questa fase nella quale si considererà il sito idoneo, la fase di effettiva preparazione dell'area potrebbe interessare un paio di mesi, quindi una fase preparatoria complessiva di circa 6 mesi;

PROPONENTE: sarebbe più utile un periodo di 6 mesi di analisi per il punto zero, ma non un anno;

RUP: preciso ulteriormente: in conseguenza della richiesta formulata da SMAT sul campionamento dell'anno idrologico sul piezometro, questo anno idrologico dovrebbe iniziare il prima possibile, previa realizzazione del pozzo, iniziando subito i campionamenti; successivamente, trascorsi i sei mesi, se nel frattempo individuate un sito che possa essere oggetto di invio della scheda e la proposta di caratterizzazione ad ARPA, potete portarlo avanti, in ogni caso si richiederebbe di far entrare i materiali in cava non prima che sia trascorso l'anno idrologico dei campionamenti sul nuovo piezometro;

CONSULENTE: dipende da quando si riesce a trovare del materiale conforme, ottenuta l'autorizzazione la società è pronta ad effettuare il riempimento nel giro di sei mesi, si tratta di sei mesi di

fermo; va bene la campagna di campionamenti per un anno ma dando la possibilità di iniziare 6-8 mesi dopo l'autorizzazione;

PROPONENTE: l'esigenza dell'azienda è quella di accelerare i tempi, cercando in sei mesi di essere operativi;

RUP: ripeto quanto proposto prima: si sta valutando la necessità di realizzare un nuovo piezometro, quindi la tempistica è vincolata dal fatto che dal momento dell'ottenimento dell'autorizzazione la prima cosa da fare è realizzare il piezometro, come primo punto, dopodichè bisogna iniziare i campionamenti e valutare i risultati analitici ottenuti; ARPA e SMAT hanno una posizione condivisa sul fatto che la valutazione completa sull'acqua emunta da questo piezometro deve essere effettuata nell'arco di un anno idrologico completo: questo aspetto risulta vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione; trascorso un tempo di analisi di sei mesi, se trovate un sito che possa essere oggetto di interesse per ricavarne le TRS da abbancare in cava, potreste già iniziare a prenderlo in considerazione perché poi vi servono un ulteriore arco temporale di 4 mesi per acquisire l'assenso e poter iniziare i lavori di scavo veri e propri sul sito; poi, prima che i materiali entrino concretamente in cava potrebbe trascorrere dell'altro tempo: in definitiva l'arco temporale di un anno può essere conciliato con l'operatività dei lavori di caratterizzazione del sito, realizzazione degli scavi e invio delle terre e rocce da scavo in cava;

CONSULENTE: si potrebbe specificare che il tempo di un anno è il limite per iniziare i lavori di ritombamento sottofalda ? se noi volessimo iniziare prima l'opera creando il cumulo K, in questo modo avremmo un anno per conferire sottofalda le TRS, ma prima potremmo creare il cumulo di 5000 m3 dando qualche mese di respiro;

RUP: non devo rispondere io a questa domanda;

SETTORE VALUTAZIONI AMBIENTALI E PROCEDURE INTEGRATE: se devo essere io ad esprimermi, ritengo proprio di sì: si può lavorare in asciutta, mentre si fanno le verifiche sui dati che SMAT già possiede per avere un bianco completo, integrati dai parametri chimico fisici nuovi che devono essere monitorati per l'anno idrologico; tutta l'attività propedeutica per portare i materiali scevri da riporto, materiale antropico, con PUT piuttosto che altre dichiarazioni che accompagnano i sottoprodotti ai sensi del 120 per fare il cumulo K o parziali rimodellamenti in asciutta, per quando mi compete direi che è accoglibile la proposta della società;

SETTORE TUTELA DELLE ACQUE: volevo sentire cosa ne pensa ARPA: purché il cumulo K non vada in qualche modo a contaminare potenzialmente le acque del lago; non si può prescindere dalle richieste di SMAT e ARPA; sull'anticipare i lavori fuori del lago evitando la contaminazione ritengo sia una proposta perseguibile, ma volevo sentire il pensiero di ARPA;

ARPA: direi che condividiamo, con la necessità di prevenire eventuali contaminazioni dalle terre già abbancate nel cumulo K;

RUP: proviamo a riassumere quanto detto con il testo del protocollo proponendo le modifiche condivise nella seduta odierna:

POLIZIA MINERARIA CAVE E MINIERE: si procede a leggere il testo dell'art.4 del protocollo in condivisione con la CDS, integrando le modifiche in tempo reale dei contenuti;

RUP: al terzo capoverso dell'art. 4 del protocollo dopo le parole "*commerciale/industriale*", si propone la seguente integrazione:

"o comunque non interessati da nessuna attuazione di eventuali previsioni di tale genere da PRGC";

SETTORE VALUTAZIONI AMBIENTALI E PROCEDURE INTEGRATE: faccio questa proposta e vorrei mi ascoltasse attentamente ARPA, al fine della condivisione: al terzo capoverso, la frase "*orizzonti di scavo DI profondità*" viene modificata con:

"orizzonti di scavo IN profondità";

la frase "*superiore a 20m dal piano di campagna*" viene eliminata;

toglierei solo il limite della profondità, perchè la destinazione d'uso è una condizione della superficialità del terreno interessato dal protocollo; la differenza la fa la caratterizzazione dei materiali; in una zona a destinazione commerciale-industriale o che abbia connotazioni storiche per cui ci possano essere delle perplessità sul fatto che non sia un terreno intonso, parliamo delle condizioni del primo strato di suolo; ai sensi del 120 il sottosuolo è chiaro cosa sia, qui parliamo di sottosuoli e non c'è un limite di 5 o 20 metri;

ARPA: per noi va bene;

RUP: all'art. 4, quarto capoverso dopo le parole "*destinazione d'uso dell'area rispetto al PRGC allo stato attuale e negli ultimi 50 anni*" si propone l'inserimento della frase:

"indicando eventuali situazioni secondo le quali destinazioni d'uso commerciale industriale non siano mai state oggetto di attuazione";

RUP: procediamo ora a integrare il documento riguardante le *Specifiche tecniche per il monitoraggio delle acque sotterranee e del lago di Cava Olmi* predisposto di ARPA;

ARPA: se le analisi di SMAT, che non conosciamo, coprono alcuni dei parametri che abbiamo indicato ma non tutti, quelli bisognerà rifarli, ogni due mesi, per un anno idrologico; non avendo i dati di SMAT risulta difficile ragionare, i dati mancanti dovranno essere integrati;

SETTORE TUTELA DELLE ACQUE: condivido, dovrà essere fatto il set analitico completo sul PZ1 con un campionamento ogni due mesi;

RUP: si confermava l'ipotesi di mantenere un campionamento bimestrale per un anno da effettuarsi prima dell'inizio delle operazioni di rimodellamento morfologico; in questo arco temporale, di un anno, ci potranno anche entrare le operazioni di caratterizzazione dell'area e le valutazioni di idoneità del sito su cui iniziare i lavori di scavo, le operazioni di scavo vere e proprie, le operazioni di trasporto in cava per la realizzazione del cumulo preparatorio K: in ogni caso dovrà trascorrere l'anno completo prima dell'inizio delle operazioni di abbancamento vero e proprio nel sito di cava di questi terreni, e il progetto prevede che le prime operazioni vengono fatte in falda;

SETTORE TUTELA DELLE ACQUE: possono essere fatte tutte le operazioni che non vanno ad interessare il lago, compresa la costruzione del cumulo K, purchè ci sia l'attenzione di evitare potenziali contaminazioni rispetto all'acqua del lago;

RUP: questa è una previsione progettuale, che prevede la realizzazione di un cordolo per il contenimento delle acque meteoriche che si prestino alle dovute attenzioni;

PROPONENTE: chiediamo se è possibile aggiungere il possibile utilizzo del cumulo K;

SETTORE VALUTAZIONI AMBIENTALI E PROCEDURE INTEGRATE: non dobbiamo dare spazio ad equivoci: le operazioni propedeutiche non devono essere confuse con il rimodellamento morfologico; la ditta deve realizzare il PZ1 e metterlo in funzione, fanno le analisi e ARPA si attiva su segnalazione dell'impresa per decretare se un sito è idoneo per iniziare a prelevare materiale e portarlo in cava, per preparare il cumulo K; tutta questa attività potrebbe coprire 8 mesi; magari il cumulo K si porta a 5000 m3, ipotizzando una durata di un anno per le operazioni propedeutiche; questa attività, in parte, può essere confusa con il termine rimodellamento morfologico ? Anche solo parzialmente ?

RUP: il progetto prevede che siano fatte le analisi del sito, inviate ad ARPA, a seguito delle quali e secondo quanto prevede il protocollo il materiale può essere scavato e iniziare ad entrare in cava: come si può confondere queste operazioni con il rimodellamento morfologico ? Sono operazioni propedeutiche: il rimodellamento morfologico vero e proprio previsto dal progetto avviene dopo la realizzazione del cumulo, il campionamento ulteriore del cumulo, le analisi sul tal quale e il test di cessione; solo a questo punto si può iniziare ad abbancare il cumulo, e il progetto prevede che i materiali provenienti da quel cumulo sono conferiti in falda;

CONSULENTE: le fasi progettuali prevedono il rimodellamento sottofalda e solo successivamente soprafalda; il cumulo K potrà in realtà anche essere costituito da due cumuli separati, dove il materiale viene stoccato prima di essere abbancato sottofalda definitivamente; i materiali saranno conferiti in falda non prima dell'anno di monitoraggio; il cumulo non serve per la rimodellazione soprafalda;

SETTORE VALUTAZIONI AMBIENTALI E PROCEDURE INTEGRATE: la frase nel documento è chiarissima per noi, ma siccome è un documento che sarà condiviso, proporrei, a scanso di equivoci, di scrivere: *"prima delle operazioni autorizzate sottofalda"*;

RUP: va bene;

SETTORE TUTELA DELLE ACQUE: riassumendo, il documento *"Specifiche tecniche per il monitoraggio delle acque sotterranee e del lago di Cava Olmi"*, al paragrafo *"Monitoraggio ante operam"* la frase:

"pertanto dovrà essere effettuato almeno un campionamento mensile per 1 anno" viene sostituita con:

"SMAT fornirà le analisi di cui dispone sui pozzi limitrofi al PZ1; il campionamento bimestrale per un anno sul PZ1 dovrà indagare ulteriori parametri introdotti dalla nuova normativa (D.Lgs. 18/2023); il protocollo analitico delle analisi dei pozzi SMAT potrà essere integrato alla luce della normativa in essere (D.Lgs. 18/2023); il campionamento va effettuato prima delle operazioni autorizzate sottofalda; le attività propedeutiche e di costruzione del cumulo K non devono procurare contaminazioni, e vanno messe in pratica le precauzioni per evitare contaminazioni delle acque del lago";

RUP: direi a questo punto di riepilogare il disciplinare tecnico;

SETTORE POLIZIA MINERARIA CAVE E MINIERE: viene data lettura del disciplinare tecnico quale titolo abilitativo ai sensi della l.r. 23/2016 (parte B SEZIONE 6 dell'allegato tecnico al PAUR); la parte sul monitoraggio verrà aggiornata a seguito di quanto deciso nella seduta odierna;

SETTORE VALUTAZIONI AMBIENTALI E PROCEDURE INTEGRATE: segnalo al punto 7 delle prescrizioni, il richiamo al protocollo operativo di gestione delle TRS che viene approvato nella seduta odierna; a seguito dell'osservazione il punto 7 viene così riformulato:

"le operazioni di ritombamento del lago di cava dovranno essere condotte nel totale rispetto del Protocollo operativo di gestione delle terre e rocce da scavo impiegabili per il rimodellamento morfologico della cava Olmi, facente parte integrante del presente atto autorizzativo";

nel punto 5 del disciplinare si prescrive di tenere umido il carico per abbattere le polveri; la modalità di tenere bagnato il cumulo dovrà essere comunque una modalità che non pregiudica il test di cessione, non deve essere sovrabbondante, deve essere soltanto una nebulizzazione leggera;

CONSULENTE: non è intenzione della ditta utilizzare più acqua del necessario, oltretutto creerebbe difficoltà per la movimentazione interna;

SETTORE POLIZIA MINERARIA CAVE E MINIERE: avviene già così, non starei a specificarlo ulteriormente;

COMUNE DI CARIGNANO: nel disciplinare letto non si fa riferimento alla vigenza della precedente convenzione, né tantomeno alle richieste da noi formulate con ns. nota prot. 5760 in cui chiedevamo alla ditta di ottemperare circa quanto previsto dall'art. 8 della convenzione, per realizzare la rotatoria entro due anni dal rilascio del provvedimento;

RUP: abbiamo letto il disciplinare tecnico, questa prescrizione farà parte della DGR; finora abbiamo letto il protocollo operativo ed il disciplinare tecnico che sono allegati alla DGR; quel genere di prescrizioni va inserito nel testo della DGR;

COMUNE DI CARIGNANO: inoltre con altra nostra nota prot. 6110 inerente le attività svolte in cava, si evidenziava la diffida di ARPA sulle lavorazioni all'impianto di trattamento inerti di cava Olmi, in contrasto con il titolo abilitativo; sarebbe stato da inserire all'interno del provvedimento autorizzativo;

RUP: non vedo alcun nesso tra questa questione e il procedimento in corso, non ha niente a che fare; si parla di attività condotte sull'impianto di lavorazione che è già autorizzato ma che non è minimamente interessato dal provvedimento in corso; questo aspetto era già stato discusso nel corso di una precedente riunione;

SETTORE POLIZIA MINERARIA CAVE E MINIERE: era già stato discusso e deciso che non veniva inserito nel provvedimento in quanto non pertinente;

COMUNE DI CARIGNANO: quindi queste lavorazioni non possono essere effettuate nell'impianto ?

RUP: questo provvedimento non parla dell'impianto, è una questione che non c'entra con il provvedimento di cui stiamo parlando oggi, se ne era già discusso;

SETTORE POLIZIA MINERARIA CAVE E MINIERE: specifichiamo che l'autorizzazione paesaggistica è già stata acquisita agli atti al fine di inserirla nel PAUR come titolo abilitativo;

SETTORE VALUTAZIONI AMBIENTALI E PROCEDURE INTEGRATE: vi manderemo il provvedimento di direzione, anche se arriverà postumo;

SETTORE POLIZIA MINERARIA CAVE E MINIERE: in realtà il parere di direzione lo stiamo esprimendo adesso, quello che è stato detto oggi verrà inserito nel PAUR, quindi il parere di direzione è espresso nel momento in cui la CDS si chiude dando parere favorevole;

SETTORE VALUTAZIONI AMBIENTALI E PROCEDURE INTEGRATE: quindi di fatto, già oggi con il verbale c'è l'espressione di parere;

SETTORE TUTELA DELLE ACQUE: anche il nostro parere conterrà quanto rivisto oggi;

RUP: alla luce di tutta la discussione in data odierna, la CDS conclude all'unanimità per l'approvazione del provvedimento autorizzatorio unico e di valutazione di compatibilità ambientale sul procedimento esaminato con tutte le prescrizioni inserite nel disciplinare tecnico e nel protocollo operativo che abbiamo letto con le modifiche che sono state concertate oggi;

Alle ore 12,00 la riunione chiude i lavori.

Il Funzionario verbalizzante
(firmato digitalmente)

Verbale della Conferenza di Servizi in modalità sincrona tramite videoconferenza, l.l.r.r. 23/2016 e 40/98, Dlgs 152/2006 - Fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 inerente il progetto: "cava di sabbia e ghiaia sita in loc. Madonna degli Olmi del Comune di Carignano – Progetto di coltivazione mineraria e di sistemazione definitiva di parte dello schema grafico n. 12 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po". Cat. A1.5 - Pos. 2021-06/VAL.

Il giorno 05 maggio 2022, alle ore 11.00 in modalità sincrona in videoconferenza, si è riunita la prima riunione di Conferenza di Servizi convocata per l'esame dell'istanza in oggetto.

Sono presenti i rappresentanti:

del Settore Polizia Mineraria, cave e miniere;

del Comune di Carignano;

dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese;

del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate A1605B;

del Settore Tutela delle acque A1604B;

del Settore Geologico A1819C;

del Settore difesa del Suolo A18.05B;

del Settore Urbanistica Piemonte occidentale;

dell'ARPA;

dell'ASL TO5;

della Società CAVA degli OLMi S.r.l..

Il funzionario istruttore fa un sunto dell'iter procedurale

In data 21 ottobre 2021 il Legale Rappresentante della società CAVA DEGLI OLMi S.r.l., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al progetto: "coltivazione mineraria e di sistemazione definitiva di parte dello schema grafico n. 12 del Piano d'Area del Sistema delle

Aree Protette della Fascia Fluviale del Po Variante al progetto approvato ai sensi della l.r. n. 40/1998".

Il progetto consiste, secondo quanto comunicato dal proponente nell'istanza, nella parziale modifica della rimodellazione morfologica, della riqualificazione ambientale e paesaggistica e della sistemazione definitiva della cava in località Madonna degli Olmi, in Comune di Carignano (TO) e, secondo quanto dichiarato dal proponente, l'area non ricade neppure parzialmente in area naturale protetta, o sito Rete Natura 2000 ma è vincolata dalle disposizioni del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, PAI (DPCM del 24152001, DGR n. 64-7417 del 71412014) ed è sottoposta a vincolo paesaggistico (d.lgs 42/2004).

Per le operazioni di ricostruzione morfologica dell'area in progetto, come descritto nella documentazione progettuale presentata nell'ottobre 2021, verranno utilizzate prevalentemente terre e rocce provenienti da scavi per lavori edili e/o stradali, cui si aggiungeranno terre classificate come "materie prime secondarie". In particolare, secondo le indicazioni fornite dalla Società Istante, si prevede l'utilizzo essenzialmente di terre e rocce da scavo non classificabili come rifiuti, cui si aggiungono, relativamente alla porzione sopra falda dei riporti morfologici, delle terre varie classificate come M.P.S. (materia prima secondaria).

La verifica della completezza documentale di cui al comma 3 dell'art. 27 bis d.lgs 152/06, eseguita per poter procedere alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), ha evidenziato la carenza di documentazione che è stata richiesta con nota prot. n. 98 del 10/01/2022.

Il giorno 18/01/2022 alle ore 10,00 presso la sede della Cava Olmi in Comune di Carignano, si è svolto il sopralluogo tecnico di verifica dello stato dei luoghi per la prosecuzione dell'iter autorizzativi dell'istanza di cui all'oggetto.

Con nota prot. n. 979 del 02/02/2022 la società esercente ha richiesto una proroga di 30 giorni del termine prefissato per la presentazione della documentazione integrativa stante la complessità degli elaborati progettuali, il R.U.P., ritenute valide le motivazioni, concede la proroga di giorni 30, fissando la nuova scadenza alla data 11 marzo 2022.

La documentazione integrativa richiesta è pervenuta con nota prot 2135 del 11 marzo 2022.

In data 21 marzo 2022 il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e).

E' inoltre pervenuta in data 02/03/2022, da parte della ditta CAVA DEGLI OLMII S.r.l. la nota prot. 2125, con la quale in merito alla richiesta di documentazione a seguito della verifica della completezza documentale di cui al comma 3 dell'art. 27 bis d.lgs 152/06, la società richiedeva a tutti i componenti della Commissione paritetica di cui all'art. 10 della convenzione di P.E.C. (Comune di Carignano, Comune di La Loggia, Ente di gestione dell'area protetta, Regione Piemonte, ESCOSA Estrazione Commercio Sabbia S.p.A.) di riunirsi, possibilmente con estrema celerità, per esaminare i contenuti del progetto in questione e per valutarne l'ammissibilità e la coerenza con le previsioni del vigente strumento urbanistico attuativo, senza necessità di adottare una variante al medesimo. Inoltre chiedevano di far propria la proposta da parte della Commissione paritetica per consentire:

- da un lato, di prendere atto che tutte le prescrizioni e le previsioni progettuali oggetto di convenzione "restano valide ed efficaci fino al completamento dell'intervento realizzato nella sua

globalità" (come recita l'art. 43, comma 7, della legge regionale in materia di cave n. 23/2016), vale a dire per i 14 anni;

- dall'altro lato, di esaminare eventuali richieste di modifica degli interventi attualmente previsti in convenzione, ad opera degli enti che hanno sottoscritto la convenzione.

Si è quindi tenuta la prima riunione di Organo tecnico in data 14 marzo c.a. conclusasi con il diniego alla richiesta di attivazione di una Commissione paritetica ad hoc.

Il giorno 03/05/2022 alle ore 10,00 presso la sede della Cava Olmi in Comune di Carignano, si è riunita la Commissione tecnica di controllo prevista durante la quale sono stati realizzati i controlli batimetrici, eseguendo n. 4 misurazioni batimetriche, rilevando la quota del livello piezometrico del lago di cava, dall'asta graduata fissa, pari a 222,28 m s.l.m.; la profondità massima pari 37,96 m corrispondente a una quota di 184,32 m s.l.m. quindi entro i limiti della quota massima di scavo autorizzata è pari a 165,00 m s.l.m..

Il procedimento dovrà concludersi nei termini previsti dall'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06.

Risultano, ad oggi, pervenuti:

- il parere della Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Tecnico Piemonte Nord ns. prot. n. 12579 del 09/11/2021;
- il parere della Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio ns. prot. n. 00003578 del 07/04/2022;
- il parere di AIPO prot. n. 4525 del 03/05/2022;
- il parere del Settore Urbanistica Piemonte occidentale prot. n. 4763 del 05/05/2022.

I pareri pervenuti verranno allegati quali parte integrante del presente verbale.

Viene data la parola al proponente per fare un sunto del porgetto:

Il progetto nasce anche con un'idea del prolungamento dei lavori della cava chiedendo di arrivare a ulteriori 14 anni. Si tratta di un parziale riempimento, ponendo attenzione a non determinare interferenza tra le operazioni di riempimento e quelle di scavo.

Il riempimento interesserà l'area vecchia del laghetto in cui la profondità di scavo si è attestata a 10 m. Il riempimento si adagerebbe a questa quota senza raggiungere il fondo lago ancora oggetto di escavazione.

Sono state riprese le linee progettuali del progetto precedente, il riempimento interessa diverse superfici fuori falda, si prevede di creare aree con acque basse e zone a canneti oltre a tre aree umide aggiuntive. Nelle aree fuori falda si prevede di realizzare aree boscate a salice pioppo e poi bosco planiziale. Maggiori aree prative approssimandosi alle sponde del lago. Poiché nel corso dell'istruttoria sono già emerse perplessità riguardanti parte del progetto di riempimento, che interesserebbe aree della sponda già rinaturalizzate con essenze di pregio ad alto fusto già cresciute e sviluppate da parecchi anni, si anticipa che verrà presentata una ulteriore proposta progettuale che preveda di spostare parte del riempimento in aree prative ove non occorrerebbe l'estirpazione di un rilevante numero di piante.

Il Rup chiede cosa succederà con la variante che sarà richiesta.

Non ci sarà variazione rispetto al riempimento sotto falda e sarà soltanto lasciato intatto il recupero ambientale già realizzato nell'area orientale. È possibile che siano leggermente spostati i tre stagni, ma saranno mantenuti.

Nello stato finale di recupero sarà notevolmente ampliato il setto tra il ciglio del lago e il Po.

I tre piccoli stagni non sono alimentati dalla falda, servono soprattutto ad alcune specie di anfibi e non devono quindi avere presenza di acqua continua.

Con il nuovo progetto gli interventi maggiori si collocheranno nelle aree individuate come V09 V14 e V08 e V5, con conformazione delle scarpate a bassa pendenza. Si andranno a distribuire i 50.000 mc sopra falda in questo settore invece che nel settore orientale.

Questa area era già interessata dal progetto, ma solo come rimodellamento perché attualmente ci sono i magazzini, ma non era previsto il riporto.

Nell'area orientale ci si limiterà a riempire sotto falda fino a 1 metro sopra la massima escursione, nella parte dove il recupero è già affermato non si farà alcun riempimento.

In questo intervento non c'è aumento delle cubature estratte.

Viene fatto un sunto dell'O.T.R. tenutosi prima della C.d.S:

il Settore polizia mineraria, cave e miniere ha evidenziato quale criticità la previsione di ricostruzione morfologica dell'area in progetto, relativamente alla porzione sopra falda in quanto area già recuperata con essenze arboree ed arbustive di rilevante pregio ambientale.

La Direzione Ambiente, Energia e territorio, in relazione alla possibilità di modificare le schede del Piano d'Area, senza che ciò costituisca variante al piano stesso, ha evidenziato quanto dettato dal comma 5 dell'art. 4.1 delle Norme di Attuazione del P.d.A. che recita:

5. Le indicazioni delle schede progettuali e degli schemi grafici di cui al comma 3 possono essere variate, senza che ciò costituisca variante al Piano, ai fini di una miglior aderenza alle situazioni effettivamente in atto, di una più efficace rispondenza agli obiettivi progettuali o della più razionale fattibilità economica degli interventi, sulla base di adeguate motivazioni e di approfondimenti analitici e progettuali, purché:

a) sia garantita la sicurezza idraulica ed idrogeologica, anche alla luce degli approfondimenti indicati dal Piano a tale proposito, nonché delle ulteriori indicazioni dell'Autorità di Bacino;

b) siano garantiti gli obiettivi di riqualificazione ambientale, ecologica e paesistica individuati dalle schede progettuali;

c) non sia pregiudicata l'organizzazione complessiva dell'ambito, né i confini del medesimo, soprattutto ai fini della fruibilità e della funzionalità pubblica e con particolare riferimento alla localizzazione di massima delle infrastrutture, degli impianti, delle attrezzature e dei percorsi d'interesse pubblico;

d) siano rispettate tutte le altre norme del Piano, con particolare riferimento alle delimitazioni di cui al Tit. 2 delle presenti Norme.

Sono emerse inoltre perplessità

- sull'opportunità del riempimento sotto falda a causa della profondità di scavo autorizzata che si colloca al di sotto della Base Acquifero Superficiale;
- sulla necessità di uno approfondimento in merito alla riduzione della capacità di laminazione;
- sono state rilevate incongruenze tra le verifiche di stabilità sotto falda e le sezioni di progetto;
- sarà richiesta una caratterizzazione dei materiali di riempimento;

Viene data la parola ai partecipanti alla C.d.S.:

Settore difesa del Suolo:

in relazione alla compatibilità con il PAI, in funzione della capacità di invaso, sarà richiesto un approfondimento per valutare che non venga diminuita in modo significativo.

Settore Tutela delle acque:

il Settore richiederà una valutazione specifica in relazione al campo pozzi ad uso potabile presente in prossimità dell'area, pertanto suggerisce di interpellare per la prossima C.d.S. anche SMAT e ATO 3.

Poiché in questa cava gli scavi raggiungono l'acquifero profondo il Settore richiederà una valutazione dell'interferenza con l'acquifero profondo, al fine di individuare soluzioni che non aumentino la vulnerabilità degli acquiferi profondi.

Settore Geologico :

In base a quanto riportato nelle integrazioni richieste in fase di verifica documentale, una prima perplessità riguarda la caratterizzazione del materiale del riempimento eseguita su un solo sondaggio, inoltre non c'è alcuna sicurezza che il materiale utilizzato in futuro abbia le stesse caratteristiche. Si richiederà quindi un disciplinare geotecnico del materiale di riempimento anche in considerazione del fatto che per le verifiche di stabilità è stato usato un angolo di attrito su materiali con ottime caratteristiche.

Si è ora ribadito che il materiale sarà piazzato sulla piattaforma posta a – 10 m. Tuttavia dalle sezioni di progetto si evince che il materiale arriverà fino al fondo del lago. C'è incongruenza tra le verifiche di stabilità, che si limitano ad un riempimento sulla piattaforma, e quanto previsto in progetto che prevede il riempimento anche nella porzione profonda del lago.

Infine le sezioni presentate non sono rappresentative del lavoro di riempimento, essendo focalizzate sui lavori di coltivazione. Poiché la parte problematica riguarda il riempimento sarebbero necessarie sezioni più rappresentative, come ad esempio sezioni radiali al lago nell'area di intervento.

ARPA:

Premesso che il materiale di riempimento dovrà osservare il regolamento 3R, in generale bisognerà individuare i piani di posa prima di conferirlo nel vuoto di cava. Le aree dovranno essere individuate in fase di progettazione.

Poiché la permeabilità dovrà essere simile a quella presente nel giacimento, bisognerà stabilire la periodicità con cui tale parametro sarà misurato. Per quanto riguarda i limi sarebbe importante capire se possono essere usati sotto falda senza creare problemi di eccessiva impermeabilità.

Si richiederà di specificare se i materiali trattati nell'impianto di lavorazione siano esclusivamente di provenienza interna alla cava o se ci sia una quota proveniente dall'esterno. In tale caso ci si riserva di valutare se siano da considerarsi rifiuti di estrazione.

Richiederà di verificare l'opportunità di aggiungere i test di cessione ogni 5000 mc.

In merito alle M.P.S. devono avere caratteristiche tali da poter essere utilizzate nei recuperi ambientali.

Anche il piano di monitoraggio ambientale deve essere rivisto, modificando i parametri delle analisi, tenendo conto del riempimento.

Il RUP fa presente che la configurazione del progetto attualmente approvato in questo sito è molto particolare perché mette in contatto la falda superficiale con quella profonda che è tutelata ai fini

potabili. Vent'anni fa è stato prescritto un diaframma plastico con lo scopo di limitare la corrivazione di sostanze inquinanti verso la falda. Questo intervento va a modificare la condizione perché prevede di collocare dei materiali a valle del diaframma protettivo.

Entrato in vigore il Regolamento 3R sotto falda è consentito solo l'uso di rifiuti di estrazione e di terre e rocce di scavo in regime di sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/17 e in quest'area tutti i materiali introdotti devono essere considerati in contatto diretto con la falda profonda in quanto soggetti a potenziale lisciviazione. Per questo motivo chiederemo di escludere i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti art. 5 comma 1 lettera e del Reg. 3/R.

Sarebbero quindi utilizzabili solo quelli previsti dall'art 5 comma 1 lettere a e b del sopracitato Regolamento.

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate :

nel progetto non c'è una chiara disquisizione su come si pensa di trattare e veicolare i materiali idonei all'uso nel riempimento, si parla solo di rifiuti di estrazione e M.P.S.. I materiali devono essere ben descritti e caratterizzati.

Deve essere inoltre dimostrato che vengano garantite la sicurezza idraulica e idrogeologica perché solo in questo caso non si configura una modifica del Piano d'Area. È compito dell'istante dimostrare che l'intervento non determini una variante del Piano d'Area. I materiali che saranno valutati idonei dovranno avere caratteristiche dettate non solo dal regolamento 3R. La caratterizzazione dovrà essere spinta perché i due acquiferi sono in contatto e di conseguenza si pone un problema di tipo sanitario.

ASL TO5:

Richiederanno di verificare le fasce di rispetto dal traliccio per lo stazionamento delle persone in fase di fruizione.

Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese:

La principale preoccupazione era non perdere le rinaturazioni connesse al recupero ambientale già affermato negli ultimi 20 anni.

A valle delle modifiche oggi proposte, che saranno apportate al progetto, preservando i recuperi ambientali affermati, il problema sarebbe superato.

Si chiede di rivalutare lo spessore del riporto di soli 75 cm sopra i materiali di riempimento.

Si rileva la necessità di sezioni radiali al lago per leggere meglio la proposta progettuale del riempimento.

Comune di Carignano:

anche se per l'approvazione del progetto non dovesse risultare necessaria una modifica del Piano d'Area, bisognerà comunque modificare le convenzioni separando le due cave .

Il RUP chiede al proponente se in merito alle richieste di integrazione sia tutto chiaro o ci siano domande. Precisa che le integrazioni già richieste riguardavano la completezza documentale, mentre sarà formulata la richiesta di integrazioni unica.

Il proponente non ha domande e chiede di dettagliare bene quanto emerso in fase di C.d.S..

Il Settore Geologico chiede infine che la ditta specifichi chiaramente in conferenza che il riempimento avverrà soltanto sulla piattaforma a -10 m. La ditta conferma che il riempimento sarà limitato alla piattaforma e che è possibile che alcune sezioni contengano errori formali che saranno corretti in fase di integrazione.

Il RUP richiede di inviare al Settore polizia mineraria, cave e miniere le richieste di integrazioni entro il 20 maggio.

Alle ore 12,45 la riunione chiude i lavori

Il Funzionario verbalizzante
(firmato digitalmente)

Verbale della Conferenza di Servizi decisoria, in modalità sincrona tramite videoconferenza, I.I.r.r. 23/2016 e 40/98, Dlgs 152/2006 - Fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 inerente il progetto: "cava di sabbia e ghiaia sita in loc. Madonna degli Olmi del Comune di Carignano – Progetto di coltivazione mineraria e di sistemazione definitiva di parte dello schema grafico n. 12 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po". Cat. A1.5 - Pos. 2021-06/VAL.

Il giorno 26 gennaio 2023, alle ore 14.30 in modalità sincrona in videoconferenza, si è riunita la riunione di Conferenza di Servizi decisoria convocata per l'esame dell'istanza in oggetto.

Sono presenti i rappresentanti:

del Settore Polizia Mineraria, cave e miniere;

del Comune di Carignano;

dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese;

del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate A1605B;

del Settore Tutela delle acque A1604B;

dell'ARPA;

della Società CAVA degli OLMI S.r.l..

Il funzionario istruttore fa un sunto dell'iter procedurale

In data 21 ottobre 2021 il Legale Rappresentante della società CAVA DEGLI OLMI S.r.l., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al progetto: "coltivazione mineraria e di sistemazione definitiva di parte dello schema grafico n. 12 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po Variante al progetto approvato ai sensi della l.r. n. 40/1998".

La verifica della completezza documentale di cui al comma 3 dell'art. 27 bis d.lgs 152/06, eseguita per poter procedere alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), ha evidenziato la carenza di documentazione che è stata richiesta con nota prot. n. 98 del 10/01/2022.

Il giorno 18/01/2022 alle ore 10,00 presso la sede della Cava Olmi in Comune di Carignano, si è svolto il sopralluogo tecnico di verifica dello stato dei luoghi per la prosecuzione dell'iter autorizzativi dell'istanza di cui all'oggetto.

Con nota prot. n. 979 del 02/02/2022 la società esercente ha richiesto una proroga di 30 giorni del termine prefissato per la presentazione della documentazione integrativa stante la complessità degli elaborati progettuali, il R.U.P., ritenute valide le motivazioni, concede la proroga di giorni 30, fissando la nuova scadenza alla data 11 marzo 2022.

La documentazione integrativa richiesta è pervenuta con nota prot 2135 del 11 marzo 2022.

In data 21 marzo 2022 il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e).

E' inoltre pervenuta in data 02/03/2022, da parte della ditta CAVA DEGLI OLMi S.r.l. la nota prot. 2125, con la quale in merito alla richiesta di documentazione a seguito della verifica della completezza documentale di cui al comma 3 dell'art. 27 bis d.lgs 152/06, la società richiedeva a tutti i componenti della Commissione paritetica di cui all'art. 10 della convenzione di P.E.C. (Comune di Carignano, Comune di La Loggia, Ente di gestione dell'area protetta, Regione Piemonte, ESCOSA Estrazione Commercio Sabbia S.p.A.) di riunirsi, possibilmente con estrema celerità, per esaminare i contenuti del progetto in questione e per valutarne l'ammissibilità e la coerenza con le previsioni del vigente strumento urbanistico attuativo, senza necessità di adottare una variante al medesimo. Inoltre chiedevano di far propria la proposta da parte della Commissione paritetica per consentire:

- da un lato, di prendere atto che tutte le prescrizioni e le previsioni progettuali oggetto di convenzione "restano valide ed efficaci fino al completamento dell'intervento realizzato nella sua globalità" (come recita l'art. 43, comma 7, della legge regionale in materia di cave n. 23/2016), vale a dire per i 14 anni;
- dall'altro lato, di esaminare eventuali richieste di modifica degli interventi attualmente previsti in convenzione, ad opera degli enti che hanno sottoscritto la convenzione.

Si è quindi tenuta la prima riunione di Organo tecnico in data 14 marzo c.a. conclusasi con il diniego alla richiesta di attivazione di una Commissione paritetica ad hoc.

In data 22.5.2022 si è tenuta la Conferenza di Servizi istruttoria, in relazione agli esiti della quale è stata richiesta documentazione integrativa con nota prot. 6161 del 06/06/2022.

Con nota ns. prot. 7092 del 29/06/2022 è stata concessa, su motivata richiesta del proponente, una proroga al 2 gennaio 2023 per la consegna degli elaborati integrativi, trasmessi dal proponente con nota prot. 13 del 02/01/2023.

Viene quindi comunicato l'esito dell' O.T.R. tenutosi prima della C.d.S nel quale è emerso un esito favorevole all'intervento con prescrizioni che verranno inserite nel PAUR.

Viene data la parola al proponente che illustra le integrazioni prodotte:

In merito alle osservazioni formulate dal Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere il proponente dichiara:

- l'allegato B predisposto, a corredo dell'istanza autorizzativa ai sensi della L.R. 23/2016, secondo quanto previsto dal Regolamento 11R, è stato compilato e firmato da tutti i soggetti facenti parte della Società Istante aventi potere di rappresentanza;
- si è provveduto alla redazione di una specifica revisione progettuale, incentrata su una rilocalizzazione degli interventi di riporto e riempimento sopra falda, così da andare ad interessare aree attualmente prive di caratteristiche di pregio da un punto di vista ambientale;
- Relativamente ai materiali di cui si prevede l'utilizzo per le operazioni di riempimento e ritombamento, tenuto conto delle indicazioni dello specifico Regolamento 3/R (che consente l'utilizzo, per operazioni di riempimento sotto falda, solamente di rifiuti di estrazione e di terre e rocce di scavo in regime di sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017), si è provveduto a dettagliare le tipologie di materiali che saranno utilizzate nell'intervento in progetto;
- L'intervento risulta interamente ricompreso nell'ambito territoriale corrispondente allo schema grafico n. 12 della Scheda progettuale allegata al P.d.A.. In base a quanto normato dal Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette del Po, le aree di progetto, ricadenti nell'Ambito 12, risultano per la maggior parte classificate come zone T, e più in particolare come zona 228T, i cui obiettivi specifici, modalità e condizioni degli interventi trasformativi sono definiti nella scheda progettuale e nel relativo elaborato grafico dell'ambito 12; una porzione minore ricade poi nelle zone A2, e più precisamente nella zona 232A2. Il Piano d'area prevede che i bacini di cava presenti ed attualmente in coltivazione siano oggetto di rimodellazione e rinaturalizzazione, secondo un progetto esecutivo di ricostruzione paesaggistica e di recupero ecologico esteso all'intero ambito territoriale individuato e che ricomprenda percorsi ciclo - pedonali continui, approdi per imbarcazioni turistiche, aree di sosta e per picnic di limitata estensione, parcheggi (anch'essi limitati come superficie) per autoveicoli ed eventuali punti di informazione, deposito e noleggio di biciclette e barche. Il proponente evidenzia come le operazioni di rimodellamento morfologico ricalcano, di massima, le analoghe previsioni (anche localizzative) di cui allo schema grafico dell'Ambito 12 in cui si inserisce la Cava degli Olmi e osserva quanto segue:

1. *Le regole urbanistiche proprie dell'ambito in questione sono rappresentate dal P.E.C. vigente, approvato nel 2005, attualmente richiamato e parte integrante del PRGC vigente del Comune di Carignano. Il PEC "Ambito 12 del PdA" vigente sostituisce e specifica integralmente la Scheda d'Ambito n. 12 del Piano d'Area "Sistema Regionale delle Aree Protette della fascia fluviale del Po", precisando dettagliatamente il perimetro dell'area, gli interventi ammessi, le destinazioni d'uso e le Norme Specifiche di Attuazione. Nel caso in questione una eventuale variante al PEC costituirebbe anche variante al PRGC vigente per gli effetti contemplati dalle prescrizioni del Piano d'Area;*
2. *Il progetto presentato introduce alcune variazioni al progetto di coltivazione, proponendo un nuovo assetto alla delimitazione finale tra le zone d'acqua e le parti emerse; si propone in particolare il riempimento di una porzione a sud – sud-est della sponda del lago di cava individuandone di conseguenza lo stato finale di*

ricomposizione morfologica e la conseguente estensione del progetto di recupero e rinaturalizzazione. Si propone rispetto al progetto iniziale una maggiore superficie delle zone emerse e per queste l'estensione del progetto di recupero secondo i criteri e le destinazioni d'uso già approvati dal progetto iniziale per le porzioni confinanti;

3. *Non vengono modificati gli obiettivi strategici, gli obblighi di ripristino e recupero ambientale. Le destinazioni d'uso, le modalità di intervento, le condizioni di intervento e le attività ammesse sia in fase di coltivazione che in fase di recupero ambientale rimangono le medesime e rimangono inalterati gli impegni alla cessione delle aree.*

Pertanto, si può affermare come gli obiettivi di riqualificazione ambientale, ecologica e paesistica individuati dalla scheda progettuale d'ambito, e successivamente dal PEC vigente, trovino conferma nella revisione progettuale proposta;

- Per quanto riguarda l'organizzazione complessiva dell'ambito, viene evidenziato che le condizioni di intervento e le attività ammesse sia in fase di coltivazione sia in fase di recupero ambientale rimangono le medesime;
- Le modifiche proposte al piano di coltivazione e alle sistemazioni definitive dell'area rimangono all'interno delle flessibilità operative, ammesse dal PEC in fase di esecuzione e di maggior definizione degli interventi in attuazione delle previsioni del PEC medesimo. La proposta di parziale colmatatura della superficie del lago era già ipotizzata, dalla scheda d'ambito n. 12 del PdA, pertanto si specifica che la modificazione della delimitazione tra le zone d'acqua e le zone emerse non costituisce variante al PEC (e quindi al PdA), ma solo modifica al progetto di coltivazione e recupero ambientale;
- Le previste operazioni di riempimento e ritombamento, verranno condotte sulla base delle indicazioni dello specifico Regolamento 3/R predisposto dalla Regione Piemonte, utilizzando per le operazioni di riempimento sotto falda solamente rifiuti di estrazione (limi di lavaggio) e di terre e rocce di scavo, gestite in regime di sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017 (materiali terrosi di sbancamento);
- Per l'analisi preventiva della permeabilità dei materiali in sito e di riporto, i progettisti hanno fatto riferimento ai precedenti interventi di rimodellamento spondale, già effettuati in passato sul lato sud – orientale del bacino della Cava degli Olmi, svolti utilizzando essenzialmente materiali terrosi di sbancamento. Le prove sono state eseguite in un tratto verticale di terreno dello spessore di un metro, alle profondità di 3,00 – 4,00 m, 6,00 – 7,00 m e 9,00 – 10,00 m e una a 15,00 – 16,00 m dal p.d.c.. Dai risultati ottenuti si evince che, il materiale di riporto utilizzato, presenta una permeabilità (con un valore medio di $K = 7,39 \times 10^{-5}$ m/s) del tutto comparabile a quella del sottostante deposito alluvionale in posto, e che soddisfa i criteri di cui all'attuale Regolamento 3/R, risultato analogo si è ottenuto per i limi;
- In merito alla revisione del piano di monitoraggio ambientale è stata presentata una revisione tendo conto delle attività di riempimento previste in progetto;
- In merito alla verifica delle fasce di rispetto dal traliccio presente sull'area di cava, questo era stato rilocalizzato sul lato sud – orientale dell'area di cava;
- Per quanto riguarda le richieste formulate dal Settore Geologico sono state fornite:
 1. Sezioni aggiuntive di progetto, con disposizione radiale rispetto al settore di lago oggetto di ritombamento e rimodellazione morfologica, realizzate lungo la direzione di massima pendenza delle scarpate sommerse;

2. Disciplinare di accettazione e protocollo operativo di gestione delle terre e rocce da scavo e delle terre varie;
3. Planimetria di stato finale a ripristino morfologico effettuato, corretta sulla base della nuova proposta presentata in Conferenza dei Servizi;
4. Calcolo dei nuovi volumi di scavo e riporto conseguenti alle modifiche progettuali apportate;
5. Aggiornamento del documento "Relazione di compatibilità idraulica", con verifiche idrauliche relative alla soluzione di variante proposta.

A corredo delle presenti integrazioni, si è provveduto all'aggiornamento del documento "Relazione di compatibilità idraulica";

- Per quanto riguarda le richieste formulate dal Settore Difesa del Suolo è stato presentato un approfondimento di carattere idraulico, mediante modello bidimensionale in moto vario, e quantificata la riduzione che le modifiche apporterebbero alla capacità di invaso e laminazione della fascia B e dell'area a pericolosità di alluvione M del PGRA nell'area in esame";
- Per quanto riguarda le osservazioni formulate dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio:
 1. è stato chiarito che la durata sarà *di 12 anni di escavazione + 14 anni di deposito e recupero finale*;
 2. relativamente alla possibilità di modificare le Schede del Piano d'Area, senza che ciò costituisca variante al Piano stesso, si esplica che:
 - relativamente alla garanzia della sicurezza idraulica del sito è stata redatto lo specifico documento "*Relazione idraulica*" che ne attesta la sicurezza;
 - la tematica inerente la sicurezza idrogeologica del sito viene affrontata e approfondita nei paragrafi 5.2.4. e 5.2.5. della relazione integrativa che ne attesta la sicurezza;
 - circa gli Obiettivi di riqualificazione ambientale, ecologica e paesistica individuati dalla scheda progettuale d'ambito, e successivamente dal PEC vigente trovano conferma nella revisione progettuale proposta;
- In recepimento di quanto richiesto dall'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese, la ditta dichiara che:
 1. è stato riformulato il progetto presentato nel 2021 escludendo dalle operazioni di ritombamento "sopra falda" le aree poste nel settore sud - est della cava, in cui le opere di recupero ambientale, ormai ultra decennali, si sono stabilizzate. Per contro, verranno interessate da ritombamenti (aree sopra falda) parte delle superfici di cui al settore sud - ovest dell'attuale bacino; tuttavia, allo stato attuale, tali aree risultano occupate al massimo da prati e piccole macchie di boscaglia, senza quindi presentare la struttura e l'aspetto "definitivo" del settore sud - est;
 2. il nuovo scenario progettuale è rappresentato graficamente con le: Tav. 15 bis "Planimetria stato finale recupero ambientale", 10 bis - Sezioni di coltivazione, 11 bis - Sezioni di ripristino morfologico;
 3. la potenza di terreno vegetale da riportare nelle zone di rimodellamento, originariamente prevista, con il progetto del 2021, pari a 0,5 metri, verrà aumentata ad

- 1 metro, in modo da assicurare migliori condizioni di radicabilità e sopravvivenza per la vegetazione di impianto;
4. vengono riportati i criteri esecutivi dei tre piccoli stagni semi – temporanei, quali potenziali siti riproduttivi di anfibi;
- In risposta alle richieste integrative della Città di Carignano il proponente espone quanto segue:
 1. relativamente al procedimento urbanistico/edilizio oggetto di richiesta integrativa si rimanda ai seguenti allegati e elaborati specialistici:
 - nota già inviata in via preliminare dalla Società Cava degli Olmi con PEC del 30/11/2022 a tutti i componenti della Conferenza dei Servizi a sostegno della conformità urbanistica delle opere in progetto;
 - bozza della proposta di adeguamento e integrazione alla convenzione stipulata con atto a rogito notaio Osella in data 30/9/2005, numero 39.119 di repertorio, modificata con atto rogito notaio Osella in data 14/7/2014, numero 68.779 di repertorio, e ulteriormente modificata con atto rogito notaio Osella in data 03/12/2015;
 - entrambi i documenti sono allegati alla documentazione integrativa;
 2. relativamente agli aspetti di conformità urbanistico-edilizia la società ritiene che le opere in progetto di variante oggetto della procedura di Valutazione di VIA siano sostanzialmente compatibili e conformi con la strumentazione urbanistica vigente, ed in particolare con le Norme del Piano d'Area meglio specificate dal PEC "Ambito 12 del PdA", e di conseguenza anche con i PRGC della Città di Carignano e del Comune di La Loggia, che le hanno recepite;
 3. si ritiene che le modifiche proposte siano conformi con il PEC approvato, e quindi con il PRGC vigente, e pertanto non richiedano una modifica al PEC o al PRGC;
 4. in merito alle opere di urbanizzazione connesse al PEC il proponente dichiara che le valutazioni condotte in fase di richiesta di integrazione hanno confermato la possibilità, e necessità, di una successiva miglior definizione delle opere di urbanizzazione da eseguirsi per il ripristino delle aree a fine coltivazione. La realizzazione effettiva delle opere di urbanizzazione potrà quindi essere meglio definita, nel rispetto delle prescrizioni generali e delle flessibilità attuative ammesse dal PEC e dalla Convenzione, in sede di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi delle Opere, da sottoporsi all'approvazione dei soggetti competenti;
 5. per quanto riguarda la bozza della proposta di adeguamento e integrazione alla convenzione attualmente stipulata la ditta specifica che le modifiche all'art. 7 della convenzione inerente le tariffe del diritto di estrazione e la relativa corresponsione del contributo saranno preliminarmente concordate tra Società Cava degli Olmi e Comune di Carignano durante la stesura definitiva dell'adeguamento e integrazione della convenzione attualmente stipulata; la società inoltre porta all'attenzione della C.d.S. un quesito in merito circa l'interpretazione dell'art. 12 delle Norme Specifiche di Attuazione del PEC "Ambito 12 del PdA" che, nell'attuale enunciazione, potrebbe portare a contrasti o difficoltà interpretative.
 - In merito alle osservazioni della Città Metropolitana di Torino inerenti gli scarichi idrici e le acque meteoriche, vengono richiamate le risultanze, della campagna di monitoraggi che si

è sviluppata, a corredo delle autorizzazioni rilasciate alla Cava degli Olmi S.r.l., ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 152/2006, per lo scarico in acque sotterranee (lago di cava) delle acque reflue di processo provenienti dalle attività di lavaggio e selezione inerti: l'analisi dei risultati del monitoraggio complessivo, svolto tra il 2010 ed il 2016, ha portato a confermare l'assenza di quadri di compromissione ambientale a carico della matrice acque sotterranee collegabili alle attività di estrazione, lavaggio inerti e scarico delle acque di lavaggio nel bacino di cava.

Viene data lettura dei pareri pervenuti:

- SETTORE GEOLOGICO ns. prot. 867 del 26/01/2023
- ASL TO5 ns. prot. 828 del 25/01/2023

Viene data la parola ai partecipanti alla C.d.S.:

Comune di Carignano: esprimiamo perplessità circa la procedura di variante al PEC intesa come variante urbanistica, e quindi se deve essere assoggettata all'art.8 della l.r. 23/2016 e del regolamento 11R; si può affermare che non è una variante al PRGC in quanto l'intervento è compatibile con le destinazioni d'uso; si chiede se è possibile individuare una procedura per l'approvazione della variante al PEC all'interno della C.d.S. o se attivare il procedimento esternamente alla C.d.S. in corso;

RUP: è pienamente riscontrato che non occorre una variante al PRGC; in merito ai PEC le varianti devono coinvolgere i soggetti firmatari della convenzione, Comune, Parco e Società proponente; la modifica della convenzione non si ritiene che possa costituire un endoprocedimento del procedimento di PAUR in questione; in merito si richiama il parere del comune di Carignano, secondo il quale il testo attuale della convenzione risulta obsoleto e necessita di una revisione per tutta una serie di questioni non particolarmente attinenti a questa specifica modifica; si richiama inoltre il parere del Settore urbanistica rilasciato in occasione della C.d.S. di maggio 2022 dal quale si evince che gli interventi proposti risultano coerenti con la situazione urbanistica in atto, e pertanto, non richiedono variazioni al PRGC;

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate: posso constatare che la norma tecnica attuativa ammetteva una condizione per cui sono state fatte delle verifiche e l'esito istruttorio va a giustificare la sostenibilità sotto il profilo idrogeologico; vengono rispettate le vecchie norme attuative, per cui il piano d'area, salvaguardato l'aspetto idrogeologico, può sussistere esattamente come impostato originariamente;

Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese: le modifiche apportate per quanto riguarda i ritombamenti risolvono le perplessità sollevate, le quali si ritengono superate con quanto presentato; vengono mantenute le finalità naturalistiche senza vanificare gli interventi già realizzati; rispetto agli schemi attuativi del Piano d'Area l'impronta finale che si avrà rispecchia le finalità

originarie; si chiede alla C.d.S. se si ritengono superate anche le problematiche emerse nelle precedenti sedute in merito all'aspetto idrogeologico. In ultimo si chiede al proponente di specificare le misure previste relative alla minima portata idrica che consenta agli stagni la funzionalità nel periodo riproduttivo.

Proponente: veniva richiesto se nei nuovi stagni previsti nelle zone di ritombamento ci fosse un battente idrico sufficiente per sostenere l'habitat e la presenza dell' erpetofauna. Rispetto al piano finale di progetto la falda si colloca circa un metro al di sotto. Sono previsti degli scavi fino a due metri, tali da mantenere delle pozze anche nei periodi critici dal punto di vista climatico. E' quindi ragionevole pensare che il battente idrico sia assicurato non solo nel periodo primaverile per la riproduzione della erpetofauna ma anche in altri periodi dell'anno.

RUP: occorre includere nel PAUR l'autorizzazione paesaggistica e si chiede pertanto al Comune lo stato dell'iter in questione e se si è già espressa la commissione locale del paesaggio; il termine previsto dalla legge per la conclusione della C.d.S. è di 90 giorni dall'avvio della stessa. In questo termine deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggista comprensiva del parere della Soprintendenza.

Comune di Carignano: l'iter relativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non è ancora iniziato, in quanto gli elaborati sono stati depositati a fine dicembre; si ritiene per marzo-aprile di emettere il provvedimento. Quindi, in merito alla modifica della convenzione, si prende atto che tale procedimento non è da intendersi variante allo strumento urbanistico, e dovrà essere perfezionata all'esterno del PAUR in oggetto.

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate: si specifica che i novanta giorni sono relativi al termine per rilasciare il PAUR, per cui il titolo abilitativo dovrà pervenire in tempo utile alla C.d.S. per poter redigere il provvedimento unico.

Il Settore Cave e Miniere invita i soggetti partecipanti all' O.T.R. odierno ad esplicitare le prescrizioni direttamente all'assemblea;

ARPA: concorda con la necessità di definire un protocollo più rigido rispetto a quello proposto in quanto alcuni aspetti dovranno essere chiariti ulteriormente. Il riempimento verrà eseguito con due tipologie di materiali: rispetto ai test di cessione il proponente ha accettato l'obbligo di caratterizzare i materiali con un test di cessione, indicato nella precedente C.d.S., considerato anche che il DPR 120/2017 prevede che in contesti geologici o idrogeologici particolari, ad esempio in falda affiorante, siano applicabili particolari accorgimenti tecnici e/o gestionali che vanno oltre a quelle prescritte dal DPR 120/2017 allo scopo di assicurare l'assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimenti degli obiettivi di qualità delle acque sotterranee, dando la possibilità in contesti simili di adottare cautele particolari. Evidenzia che non appare chiaro se il test di cessione indicato verrà già effettuato in origine sui materiali prodotti oppure in fase di ricaratterizzazione ai sensi del regolamento regionale 3R: questo aspetto è importante: il proponente dichiara che gestiscono materiali terre e rocce da scavo anche non prodotti da loro, ma prodotti da altri soggetti: questi presenteranno auto dichiarazione ad ARPA ed al Comune comunicando che il materiale scavato è destinato a Cava Olmi, e risulterà nell'auto dichiarazione il sito di destinazione Cava Olmi; queste dichiarazioni ad ARPA vengono trasmesse prive di analisi. Normalmente i test di cessione non vengono richiesti per le terre e rocce da scavo e pertanto

potrebbe essere sufficiente eseguire tale analisi solo in fase di ri-caratterizzazione ai sensi del regolamento 3r.

In merito ai monitoraggi ambientali propone inoltre di utilizzare le analisi pregresse come serie storiche.

Proponente: siamo disponibili ad un incontro per l'approfondimento del protocollo; i cumuli formati in cava destinati alla ricaratterizzazione saranno di ca 2000 m³; posizionati sul ciglio dell'area destinata al ritombamento; il test di cessione è previsto sui cumuli in cava da 2000 m³; non verrà fatto nei cantieri di produzione dove il materiale è soggetto al DPR 120/2017;

Settore Tutela della Acque: per il Settore quanto richiesto nelle integrazioni è stato esaustivamente riportato; si prende atto che il proponente ha dichiarato che non scenderà al di sotto della base dell'acquifero, gli scavi si attesteranno a 175 m s.l.m. e che, come indicato nelle integrazioni i materiali di riempimento saranno costituiti da terre e rocce da scavo e limi da estrazione; rimangono le criticità legate alla difficoltà nel valutare, dal punto di vista ambientale - acque, un lago unico, al problema di avere un lago in acquifero profondo e al fatto che l'area di rispetto allargata del campo pozzi SMAT entra parzialmente nel lago; quindi si pensava ad alcune prescrizioni sul materiale che verrà allocato sia in falda che fuori falda, unificando le due fattispecie, prescrizioni che andranno costruite con la Direzione e con Arpa, sulla tracciabilità dei materiali, sulla caratterizzazione, sulle modalità di deponia finale. Verrà prescritto di riprendere il monitoraggio che era stato fatto per la deroga allo scarico rilasciato da Città Metropolitana, monitoraggio fatto per 5-6 anni, interrotto nel 2017, per verificare che questo scarico non avesse influenze sulla qualità della falda; il monitoraggio verrà ripreso ed eventualmente integrato a seconda delle caratterizzazione del materiale che verrà allocato. Dei tre piezometri due verranno dismessi perché sono sul diaframma: bisognerà trovare una nuova localizzazione; sicuramente uno dovrà essere a protezione dinamica del campo pozzi quindi localizzato in area verso il campo, al limite dell'area di salvaguardia 365 giorni. Riguardo all'area di salvaguardia il settore ha inviato lettera al Comune in merito al PRGC: è stato esaminato il piano pubblicato sul sito del Comune e il recepimento appare difforme rispetto a quanto approvato. Si richiamerà il rispetto dei vincoli legati all'area di salvaguardia. Il settore evidenzia che nel lago ci sarà il limite di competenza Cava Olmi di 175 m s.l.m., passando poi al limite di competenza Escosa di 165 m s.l.m.: si raccomandava l'attenzione che non ci sia franamento nella parte Cava Olmi ma verso Escosa, come indicato nelle sezioni presentate nelle integrazioni: non deve essere approfondita anche per franamento la parte Cava Olmi. In ultimo, per quanto riguarda il PRAE in fase di VAS, si segnala che il polo estrattivo interferisce con le aree di salvaguardia del campo pozzi, quindi per quanto riguarda la cava attiva, precedente all'area di salvaguardia va bene, per quanto riguarda il polo andrà modificato il perimetro.

Proponente: si precisa che verrà mantenuto in esercizio il piezometro PZ Olmi 6, utilizzato per il monitoraggio di sorveglianza fino al 2017; attualmente per monitoraggio previsto dalla Regione vengono utilizzati i piezometri a nord del lago Escosa; dal 2017 fino al 2022 il monitoraggio è continuato con frequenze diverse rispetto al monitoraggio di sorveglianza effettuato fino al 2017; annualmente viene eseguito il campionamento sui tre piezometri per la verifica dei parametri generali; ogni 5 anni vengono determinati i metalli pesanti e pesticidi; annualmente viene caratterizzato il limo di lavaggio oltre ad verificare le acque di scarico con verifica dei metalli pesanti;

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate: a seguito di istruttoria condotta collegialmente con i settori della Direzione Ambiente ed in particolare con Tutela Acque per gli aspetti idrogeologici e con Arpa per il tema terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto, si può considerare che l'istanza pervenuta si possa considerare accoglibile mettendo a punto il "Protocollo operativo di gestione delle terre e rocce da scavo" prodotto come integrazione documentale contribuendo in termini di sostenibilità per quanto riguarda il riempimento secondo criteri propri dell'economia circolare, "Protocollo operativo di gestione delle terre e rocce da scavo" prodotto come integrazione documentale rappresenta un punto di partenza, infatti le Materie Prime Seconde (MPS) sono state escluse tra i materiali di riempimento come altre tipologie di materiali ammessi dal regolamento sui vuoti di cava, ma che il proponente in via precauzionale ha drasticamente escluso in considerazione del potenziale interessamento della falda profonda e delle aree di influenza con i campi pozzi ad uso idropotabile; al netto dei rifiuti di estrazione, il protocollo propone solo le terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto che supereranno il test di cessione.

Rispetto al "Nuovo protocollo operativo di gestione delle terre e rocce da scavo", facente parte delle integrazioni trasmesse, vi sono ancora delle puntualizzazioni da fare, citate dal settore Tutela della Acque e che verranno tradotte in una condizione ambientale. Tale condizione dovrà essere costruita assieme al Settore polizia Mineraria, Cave e Miniere e ad ARPA, per fornire indirizzi utili al perfezionamento dello stesso ben consapevoli che servirà un processo di work in progress per attuare in modo più sicuro le procedure di accettazione dei materiali in ingresso cava, di campionamento e caratterizzazione in ambito di cava, propedeutiche all'operazione di riempimento vera e propria così come viene proposto, con materiali che abbiano quelle caratteristiche fisico chimiche che li rendono assimilabili a tutti gli effetti al materiale estratto. Il disciplinare dovrà dare garanzie agli Enti di vigilanza rispetto a quanto viene richiesto dalle NTA del Piano d'Area e dalla normativa per la tutela delle risorse idriche. Si potrà quindi vedere quale percorso si può portare avanti e proporlo in C.d.S.. Un'ipotesi è rappresentata dall'introdurre nel disciplinare di cava un articolo che imponga il rispetto del Protocollo. Si propone che il proponente presenti un documento che verrà condiviso dopodiché è possibile metterlo in pratica; il percorso operativo particolareggiato non lo possiamo scrivere noi: possiamo proporre alla ditta i criteri visti nell'O.T.R., ma che rimangono di carattere generale, non sono così puntuali; il protocollo è approvabile in linea generale, ma per diventare operativo deve essere approfondito in alcuni aspetti con la partecipazione della ditta proponente. Una volta condiviso è possibile l'applicazione seguendo, per esempio, l'ipotesi sopraccitata per renderlo coercitivo.

RUP: si richiama l'art. 27bis del D.lgs 152/2006, il quale prevede che il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione del progetto. Le interlocuzioni che si devono ancora effettuare dovranno essere fatte nei termini di cui sopra, così come prima richiamato al Comune di Carignano per quanto riguarda la necessità di acquisire entro tale termine l'autorizzazione paesaggistica.

Le interlocuzioni tecniche sono finalizzate ad affinare le successive formulazioni delle condizioni ambientali da riportare nel provvedimento autorizzatorio unico; il parere della C.d.S. risulta subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica comunale.

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate: l'ultima riunione del tavolo tecnico dovrà prevedere un verbale che contempli la condivisione del protocollo.

Settore Cave e Miniere: viene convocato il primo incontro tecnico per l'approfondimento del protocollo di gestione delle TRS per il giorno venerdì 3 febbraio p.v. presso gli uffici regionali.

La Conferenza di Servizi esprime parere favorevole in merito al progetto di: "l.l.r.r. 23/2016 e 40/98, d.lgs 152/2006 - Fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 inerente il progetto: "cava di sabbia e ghiaia sita in loc. Madonna degli Olmi del Comune di Carignano – Progetto di coltivazione mineraria e di sistemazione definitiva di parte dello schema grafico n. 12 del Piano d'Area del Sistema della Aree Protette della fascia fluviale del Po". Cat. A1.5 - Pos. 2021-06/VAL".

A seguito dell'esito del presente verbale, il RUP demanda ad una successiva seduta di C.d.S. per l'acquisizione dei contributi, dei pareri e dei titoli abilitativi da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento, al fine di provvedere di concerto con il il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate alla stesura ed al rilascio del PAUR.

Alle ore 16,00 la riunione chiude i lavori

Il Funzionario verbalizzante
(firmato digitalmente)

Verbale della seconda Conferenza di Servizi decisoria, in modalità sincrona tramite videoconferenza, l.l.r.r. 23/2016 e 40/98, D.lgs 152/2006 - Fase di Valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 inerente il progetto: "cava di sabbia e ghiaia sita in loc. Madonna degli Olmi del Comune di Carignano – Progetto di coltivazione mineraria e di sistemazione definitiva di parte dello schema grafico n. 12 del Piano d'Area del Sistema della Aree Protette della fascia fluviale del Po". Cat. A1.5 - Pos. 2021-06/VAL.

Il giorno 27 marzo 2023, alle ore 11.00 in modalità sincrona in videoconferenza, si è riunita la riunione di Conferenza di Servizi decisoria convocata per l'esame dell'istanza in oggetto.

Sono presenti i rappresentanti:

del Settore Polizia Mineraria, cave e miniere;

del Comune di Carignano;

dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese;

del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate A1605B;

del Settore Tutela delle acque A1604B;

dell'ARPA;

della Società CAVA degli OLMi S.r.l..

di SMAT

Il funzionario istruttore fa un sunto dell'iter procedurale:

In data 21 ottobre 2021 il Legale Rappresentante della società CAVA DEGLI OLMi S.r.l., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al progetto: "coltivazione mineraria e di sistemazione definitiva di parte dello schema grafico n. 12 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po Variante al progetto approvato ai sensi della l.r. n. 40/1998".

La verifica della completezza documentale di cui al comma 3 dell'art. 27 bis d.lgs 152/06, eseguita per poter procedere alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), ha

evidenziato la carenza di documentazione che è stata richiesta con nota prot. n. 98 del 10/01/2022.

Il giorno 18/01/2022 alle ore 10,00 presso la sede della Cava Olmi in Comune di Carignano, si è svolto il sopralluogo tecnico di verifica dello stato dei luoghi per la prosecuzione dell'iter autorizzativi dell'istanza di cui all'oggetto.

Con nota prot. n. 979 del 02/02/2022 la società esercente ha richiesto una proroga di 30 giorni del termine prefissato per la presentazione della documentazione integrativa stante la complessità degli elaborati progettuali, il R.U.P., ritenute valide le motivazioni, concede la proroga di giorni 30, fissando la nuova scadenza alla data 11 marzo 2022.

La documentazione integrativa richiesta è pervenuta con nota prot 2135 del 11 marzo 2022.

In data 21 marzo 2022 il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e).

E' inoltre pervenuta in data 02/03/2022, da parte della ditta CAVA DEGLI OLM I S.r.l. la nota prot. 2125, con la quale in merito alla richiesta di documentazione a seguito della verifica della completezza documentale di cui al comma 3 dell'art. 27 bis d.lgs 152/06, la società richiedeva a tutti i componenti della Commissione paritetica di cui all'art. 10 della convenzione di P.E.C. (Comune di Carignano, Comune di La Loggia, Ente di gestione dell'area protetta, Regione Piemonte, ESCOSA Estrazione Commercio Sabbia S.p.A.) di riunirsi, possibilmente con estrema celerità, per esaminare i contenuti del progetto in questione e per valutarne l'ammissibilità e la coerenza con le previsioni del vigente strumento urbanistico attuativo, senza necessità di adottare una variante al medesimo. Inoltre chiedevano di far propria la proposta da parte della Commissione paritetica per consentire:

- da un lato, di prendere atto che tutte le prescrizioni e le previsioni progettuali oggetto di convenzione "restano valide ed efficaci fino al completamento dell'intervento realizzato nella sua globalità" (come recita l'art. 43, comma 7, della legge regionale in materia di cave n. 23/2016), vale a dire per i 14 anni;
- dall'altro lato, di esaminare eventuali richieste di modifica degli interventi attualmente previsti in convenzione, ad opera degli enti che hanno sottoscritto la convenzione.

Si è quindi tenuta la prima riunione di Organo tecnico in data 14 marzo c.a. conclusasi con il diniego alla richiesta di attivazione di una Commissione paritetica ad hoc.

In data 22.5.2022 si è tenuta la Conferenza di Servizi istruttoria, in relazione agli esiti della quale è stata richiesta documentazione integrativa con nota prot. 6161 del 06/06/2022.

Con nota ns. prot. 7092 del 29/06/2022 è stata concessa, su motivata richiesta del proponente, una proroga al 2 gennaio 2023 per la consegna degli elaborati integrativi, trasmessi dal proponente con nota prot. 13 del 02/01/2023.

In data 26 gennaio 2023 si è tenuta la prima Conferenza di Servizi decisoria con la quale si è espresso parere favorevole in merito al progetto di: "I.I.r.r. 23/2016 e 40/98, d.lgs 152/2006 - Fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 inerente il progetto: "cava di sabbia e ghiaia sita in loc. Madonna degli Olmi del Comune di Carignano – Progetto di coltivazione mineraria e di sistemazione definitiva di parte dello schema grafico n. 12 del Piano d'Area del Sistema della Aree Protette della fascia fluviale del Po". Cat. A1.5 - Pos. 2021-06/VAL" e il RUP ha demandato ad una successiva seduta di C.d.S. per l'acquisizione dei contributi, dei pareri e dei titoli abilitativi da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento, al fine di provvedere di concerto con il il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate alla stesura ed al rilascio del PAUR.

Il RUP procede a riassumere le risultanze dell'OTR appena concluso.

RUP: c'è stata un'evoluzione rispetto all'ultima riunione dell' OTR, con un serie di interlocuzioni sulla bozza del protocollo operativo, con un'ultima versione inviata anche al proponente: l'ARPA sottolinea la necessità di adottare degli accorgimenti necessari e preventivi per documentare la conformità dei materiali che verrebbero impiegati nel riempimento del lago di cava, in modo tale da non causare rischi per la risorsa idrica. Il problema sussiste nel fatto che nelle immediate vicinanze del lago di cava in esercizio, esiste un campo pozzi esercito dal gestore del servizio idrico della Città di Torino, che alimenta una quota rilevante della rete acquedottistica, e l'area di salvaguardia va ad interferire con il lago di cava; il campo pozzi è alimentato dalla falda superficiale e la profondità massima è di ca 50m. Si prevede che i materiali utilizzati ai fini del riempimento siano unicamente terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto, e oltre alle indagini previste dal DPR 120/2017, e a quelle di cui si era discusso nell'ambito della precedente riunione della C.d.S. nell'ambito del protocollo operativo, da effettuarsi sui cumuli in attesa di abbancamento finale all'interno del sito di cava, si richiederebbe una caratterizzazione preventiva del sito di provenienza delle terre. Una caratterizzazione chimico fisica da adottarsi in contraddittorio con ARPA; l'agenzia si propone come soggetto che agisce in convenzione con i costi a carico del richiedente con il quale eseguire controlli di caratterizzazione preventiva del sito di provenienza delle terre, in modo da assicurare la massima sicurezza sulla conformità di questi materiali. Si prevede che il sito abbia avuto una destinazione d'uso di tipo urbanistico non industriale/commerciale nel corso degli ultimi 50 anni, che non ci sia la presenza di materiale di riporto e di origine antropica; tutte queste previsioni dovrebbero essere dettagliate in una modalità operativa sul piano di caratterizzazione che al momento risulta essere in corso di definizione. Inoltre ARPA richiede di approfondire ulteriormente il PMA proposto dalla società, soprattutto per quanto concerne i punti di controllo all'interno del lago di cava e nei piezometri proposti all'esterno del lago, ipotizzando di avere un certo numero di dati ante operam, tali da considerarsi rappresentativi della situazione prima dell'inizio di questi nuovi interventi di apporto di materiale dall'esterno.

Vengono di seguito letti i pareri pervenuti:

- 1_Settore Difesa del Suolo ns. prot. n. 4244 del 01/02/2023;
- 2_SMAT S.p.A. ns. prot. n. 2777 del 14/03/2023;
- 3_ARPA ns. prot. n. 2624 del 10/03/2023 e successiva nota ns. prot. n. 3335 del 24/03/2023;
- 4_Città Metropolitana di Torino ns. prot. n. 3002 del 20/03/2023;

- 5_richiesta chiarimenti del proponente ns. prot. 3157 del 22/03/2023;
- 6_autorizzazione paesaggistica Comune di Carignano ns. prot. 3326 del 24/3/2023

RUP: in merito al parere di Città Metropolitana il procedimento in corso non prevede alcuna modifica alle attività che sono state oggetto dell' AUA citata nel parere; non risulta alcun presupposto per poter assumere all'interno del PAUR in essere una modifica dell'autorizzazione, che resta di competenza della Città Metropolitana di Torino. Propongo di ascoltare il Proponente in merito alle indicazioni fornite da Cava Olmi, e cosa ritiene che possa essere assentibile circa le prescrizioni che vanno a configurarsi nell'ambito dei contributi pervenuti.

Proponente: relativamente a quanto detto si ripercorre il procedimento che ha portato alla stesura del protocollo operativo, con delle prescrizioni superiori al DPR 120/2017 e superiori al regolamento 3R. Circa l'ultima versione inviata vi sono attività che si possono prendere in considerazione, chiediamo se c'è la possibilità di un ulteriore confronto per capire se ci sono margini di mediazione rispetto ad alcuni punti considerati eccessivamente cautelativi.

Progettista: è stata scritta una bozza di protocollo inviata il 17 febbraio recependo tutte le indicazioni che erano state formulate; circa il DPR 120/2017, che nella gerarchia delle leggi è la forma più alta delle norme in Italia, comprese le linee guida emanate da SNPA, evidenziamo che costituisce la legge di riferimento, e la società si è limitata a muoversi all'interno della norma; inoltre sono state previste due limitazioni ulteriori: rispetto al materiale antropico, che non è il materiale di riporto, ci si è limitati ad accettare un quarto del valore indicato dal DPR 120, ossia, massimo il 5% di materiale antropico nel materiale di riporto che a sua volta costituisce parte complessiva delle TRS, in quanto la legge dice che il materiale di riporto è una miscela di materiali naturali e antropici. In merito alle CSC definite dal 152/2006, si evidenzia che verranno osservati i valori soglia ed effettuate le caratterizzazioni previste dalla legge.

ARPA: si concorda su quanto espresso dal proponente sui termini di legge; per quanto riguarda il 152/2006, siamo in un procedimento di VIA; nella procedura di VIA si prendono in esame delle possibili restrizioni delle norme di legge dovute all'azione sito-specifica; in questo caso siamo in presenza di un approvvigionamento idropotabile importante per la Città di Torino, che può essere contaminato dal materiale che viene utilizzato per il riempimento del lago di cava; l'analisi preventiva del materiale di una certa quantità che abbiamo proposto, è finalizzata a mantenere il pozzo nelle condizioni di massima tutela; inoltre vi è una nuova norma di legge in vigore relativa alle acque potabili; siamo in una situazione sito specifica dove la normativa ci chiede un'altra cosa; ARPA ha la finalità di supportare tecnicamente la Regione dal punto di vista di scenari ipotetici di contaminazione o alterazione della componente ambientale. In merito ai controlli l'agenzia non è in grado di effettuare quel tipo di verifiche per tutte le situazioni che vengono a crearsi come tipologie similari a Cava Olmi; nella fase di controllo ARPA deve avere la possibilità di gestire la situazione in un altro modo. ARPA non ha un ritorno economico da ciò, né come azienda, né come agenzia: per ARPA è un lavoro aggiuntivo, sempre per la tutela dei pozzi, il vincolo esistente o meno dell'area di rispetto del pozzo che coincide con una parte del lago deve essere verificato alla luce delle nuove norme in materia di risorsa idropotabile; in questo caso il recettore coincide o ha interferenza con la sorgente inquinante: per evitare questo bisogna allontanare la sorgente di possibile inquinamento o il possibile bersaglio; in questo caso i pozzi rimangono dove sono, lo stesso per l'attività industriale, dove è in atto; questo conflitto non è superabile con norme più o meno vigenti.

RUP: provo a sintetizzare quanto espresso da ARPA: siamo in una situazione particolare, all'interno della quale si è venuta a configurare una situazione di rischio dovuta alla presenza di un campo pozzi che si alimenta dalla prima falda in una zona ove vi è la presenza di agricoltura intensiva, dove c'è un lago di cava, situazione venuta a configurarsi ben prima che le norme in materia di tutela ambientale entrassero in vigore; si è consapevoli che la presenza anche solo di parti per milione di concentrazione di sostanze pericolose che possano andare ad impattare sul campo pozzi rappresenterebbe un danno di entità enorme. Occorre avvalersi, di conseguenza, della riduzione della probabilità che ciò avvenga, a livelli infinitesimali: per la mitigazione del rischio occorre agire secondo quanto prevede la norma statale DPR 120/2017: i materiali di origine antropica, di cui all'art. 4 del DPR 120/2017 sono citati espressamente laddove siano presenti materiali di riporto: un sito che non ha avuto rimaneggiamenti per azione dell'uomo contiene soltanto terra; se il sito contiene componenti antropiche è perché sul sito sono stati apportati materiali di riporto; questo può verificarsi anche per siti che non hanno avuto previsione urbanistica commerciale o industriale; non è certo un frammento di mattone o un pezzo di cemento in un insieme di 100.000 m3 di terreno che può cambiare la situazione più di tanto; la funzione proposta dal proponente di ridurre ad una percentuale del 5% quanto previsto dal DPR 120/2017 rappresenta un certo margine di ragionevolezza purché a quella proposta si accompagni una caratterizzazione chimico fisica dell'intero sito, così come proposto dall'ARPA: l'intendimento di ARPA e il rischio manifestato che ciò si verifichi nella concretezza, deriva dal fatto che il materiale entrato nel sito Cava Olmi, sia pure temporaneamente in cumuli in attesa di caratterizzazione, che rimane in attesa dei controlli e delle verifiche da parte di ARPA, a seguito di eventi di pioggia l'eluato potrebbe confluire nel lago di cava, quindi quella minima percentuale di rischio può concretizzarsi in qualche misura; si tratta di definire come minimizzare questo rischio in termini preventivi, ipotizzando di fare dei controlli in sito prima dello scavo e del trasporto delle terre. Questo argomento non è ancora stato trattato dalle precedenti versioni del protocollo, e non è chiaro da parte di ARPA in che termini si farebbe questo contraddittorio di analisi chimico fisica: si tratta di un piano di caratterizzazione seguendo le linee guida degli allegati del D.Lgs 152 per i siti inquinati ? Non è scritto cosa è previsto. Credo ci sia un forte interesse da parte del proponente per capire anche in termini economici, come impatterebbe questa operazione.

ARPA: non abbiamo scritto come pensiamo di effettuare l'analisi in contraddittorio perché dipende dal sito; abbiamo provato a scrivere una fase di analisi di sito preventiva, indicando una serie di elementi che il proponente è tenuto a fornire insieme ad una dichiarazione dell'assenza di possibili contaminazioni; sono elencati gli elementi che dovrebbero accompagnare l'analisi di sito, individuazione, destinazione d'uso dell'area, dichiarazione dell'assenza di pregresse attività, volume e quantità del materiale che verrà scavato; queste informazioni servono a condividere con il Proponente quale sarà l'oggetto della caratterizzazione chimico fisica, che tra l'altro potrebbe coincidere con il tipo di caratterizzazione che prevede il 120/2017 quindi per rispondere al RUP in merito a che cosa si prevede come analisi chimico fisica, questo dipende dal sito.

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate: nel protocollo il primo articolo spiega perché si fa il protocollo, inteso non come attività estemporanea: in contesto geologici ed idrogeologici particolari, in presenza di una risorsa idrica di carattere generale, sono applicati accorgimenti tecnici che assicurano l'assenza di potenziali rischi di compromissione per il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa; siamo in un contesto particolare, in altri casi era sufficiente il regolamento regionale sui vuoti di cava; ci si rende conto dell'esigenza imprenditoriale per cui è stata depositata un'istanza di questo genere, e si sta facendo uno sforzo per accogliere

quello che normativamente si può accogliere; bisogna tener presente che il lago degli Olmi, comunica con un lago ben più profondo che mette in comunicazione due acquiferi e che interferisce parzialmente con un'area di salvaguardia di un campo pozzi che va tutelato. Nel protocollo ci sono alcuni articoli che indicano la procedura per la modifica del protocollo in corso d'opera; ci sarà una fase di avvio e verifica, di controllo ed eventualmente anche di possibilità di correzione; la modifica del protocollo può essere attuata anche su istanza di parte. Nello sforzo di tutelare la risorsa abbiamo cercato di capire quali sono le capacità dell'azienda di mettere in pratica il protocollo, così come è stato chiesto ad ARPA le reali capacità di controllo dell'agenzia; non abbiamo tempi amministrativi per intervenire, e risultano immutati gli obiettivi posti dall'inizio del procedimento.

SMAT: condivido quanto detto fin ora; evidenzio un aspetto indicato nelle integrazioni di cui si chiede precisazioni, in merito alla provenienza dei materiali destinati al ritombamento, per cui non tutte le forniture possono essere conferite secondo un protocollo, ma alcune potrebbero non osservarlo; siamo preoccupati per questo, il campo pozzi è molto antico, il DPR 236 prevedeva già una fascia di rispetto.

Proponente: il DPR 120 prevede di dichiarare qualsiasi provenienza delle TRS prima del conferimento, autorizzate dagli enti competenti; quanto citato da SMAT sta a significare che allo stato attuale non è possibile individuare quali siti saranno oggetto di produzione delle TRS; in caso di utilizzo del sito, questo sarà fatto secondo le norme previste dal DPR 120 e il sito sarà caratterizzato.

SMAT: grazie del chiarimento, non avevamo interpretato in questo modo; rimane la preoccupazione per un'eventuale contaminazione che dovesse subire la risorsa che serve Torino, considerata anche la necessità idropotabile massima per il servizio.

Progettista: chiedo chiarimenti sull'art. 4, in particolare sull'accettazione esclusiva di materiale di tipologia alluvionale, riferibili a inerti naturali, derivanti da scavi effettuati in aree con depositi alluvionali: secondo i principi dell'economia circolare se ci fosse materiale alluvionale ghiaioso pregiato verrebbe trattato per la produzione di conglomerati; è già stato fatto uno studio granulometrico; la società intende utilizzare terre e rocce, ma non materiale pregiato.

Proponente: dal punto di vista dell'impresa sarebbe importante definire le tempistiche per l'attuazione dei controlli e la caratterizzazione dei siti.

Progettista: il protocollo menziona le verifiche delle terre e rocce da effettuare sul peso del materiale: si chiedono chiarimenti in merito; ribadisco la necessità di indicazione dei tempi per l'analisi chimico fisica prevista da ARPA.

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate: le osservazioni del proponente sono assolutamente legittime e dovranno contribuire alla definizione del protocollo, soprattutto per le tempistiche; sulla perplessità di avere ammesso soltanto il materiale ghiaioso, specifico che anche quella tipologia è ammessa.

Progettista: lo scavo viene realizzato in funzione di un'altra opera, un altro manufatto, e viene prodotto del naturale.

Settore Tutela della Acque: si era stabilito un certo percorso con i proponenti; si prevedeva una maglia più larga in entrata intensificando i controlli, oppure se ARPA comunica che non è in grado di garantire i controlli, la maglia deve essere ristretta. La nostra idea era di assentire al progetto alla definizione di questo protocollo; penso ci sia un margine per ridisegnare il documento in esame. Per il monitoraggio e le proposte integrative, sicuramente una volta ricevute saranno esaminate; per maglia intendo ampliare o restringere l'ammissibilità di certi materiali.

RUP: ho colto dal proponente una serie di perplessità; nell'ambito dell'attuale formulazione del protocollo, magari con qualche specificazione, credo si possa trovare una sintesi condivisa. Sembra evidente che l'esigenza rappresentata da ARPA sia di prestare particolare attenzione prima dell'ingresso delle TRS all'interno del sito Olmi, e di procedere con attenzione alla caratterizzazione ambientale, così come prevista dal DPR 120/2017. Le indicazioni date da ARPA di procedere con una caratterizzazione chimico fisica in contraddittorio, da quanto appreso poco fa, può anche coincidere con la fase di caratterizzazione prevista dal DPR 120; in realtà si sta facendo riferimento alla fase di caratterizzazione; quindi, alla domanda: in che termini è prevista questa caratterizzazione, a questo punto direi che la norma di riferimento è il DPR 120 stesso; di conseguenza le modalità di esecuzione, di campionamento, il set analitico minimale, tutto quanto prevede il DPR 120 deve essere assunto come norma di riferimento per questa caratterizzazione preliminare, da attuare sul sito da cui poi preverranno le TRS. In più si chiede di selezionare, ab origine, la destinazione d'uso di tale sito, escludendo i siti che nel corso degli ultimi 50 anni abbiano avuto una destinazione d'uso commerciale o industriale; quindi si stanno ponendo delle maglie piuttosto strette di preselezione dei siti da scegliere per la provenienza dei materiali; così come la presenza di materiali di origine antropica, a mio avviso complicato da escludere completamente. La proposta del proponente, seguendo il metodo di cui all'allegato 10 del DPR 120 è accettabile nel limite massimo del 5%; se siamo tutti d'accordo su questa linea si può procedere a integrare il protocollo operativo con queste specifiche.

ARPA: noi avevamo previsto un'analisi di sito preventiva rispetto a quella prevista dal DPR 120, finalizzata a certificare la qualità ambientale delle TRS che verranno utilizzate come riempimento, da farsi prima rispetto a quanto previsto dal DPR 120. Nulla vieta che questa proposta di caratterizzazione chimico fisica in funzione della natura del sito, e oggetto di valutazione di ARPA, sia la stessa che verrà utilizzata per la caratterizzazione prevista dal DPR 120. La proposta di questa caratterizzazione deve essere finalizzata ad accompagnare la specificazione di assenza di contaminazione del sito in fase di scavo, attraverso un set analitico che magari potrebbe anche essere ripreso dal DPR 120/2017. Circa la richieste delle tempistiche richieste dal proponente, ARPA dovrà definirle; per quanto riguarda il controllo di verifica sul peso, forse deriva da quanto richiesto dal DPR 120, nell'ambito della documentazione di accompagnamento alle TRS.

RUP: nel documento di trasporto di cui al DPR 120 si parla esclusivamente di quantità trasportata, senza specificare l'unità di misura; normalmente in un DDT ci sono i kg e i m3, ma nel documento di trasporto allegato al DPR 120 non c'è l'unità di misura; la cautela della verifica del peso esterno alla cava Olmi è un accorgimento accoglibile ma francamente inutile.

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate: ritengo che questo sia un dettaglio facilmente superabile; il peso del materiale granulare di solito è funzione del suo livello di umidità; vorrei ribadire che per la Direzione Ambiente, in qualità di autorità competente in materia, preme sottolineare, a conclusione dei lavori odierni, che ci potrà essere un orientamento favorevole all'espressione nel provvedimento autorizzatorio unico regionale solo nel caso in cui il protocollo

sia rispettato; la condizione ambientale sarà questa. La scrittura e i contenuti del protocollo, oggi sono stati delineati, vanno definiti con un ulteriore passaggio collegiale e di condivisione; deve essere chiaro che l'approvazione del protocollo è in capo alla Conferenza dei Servizi.

RUP: stiamo andando verso una conclusione ancora interlocutoria: nella Conferenza di oggi non si ha un testo del protocollo operativo completo e condiviso; in particolare occorre trovarsi tecnicamente con il proponente e ARPA per definire le modalità di questa caratterizzazione preventiva richiesta dall'ARPA.

Proponente: la nostra proposta è di presentare entro 48/72 ore il protocollo ricevuto con le nostre osservazioni e proposte di modifica.

Settore Tutela della Acque: propongo la medesima cosa per le proposte integrative al protocollo di monitoraggio falda.

ARPA: nessun problema a condividere la proposta di integrazioni al PMA.

SMAT: chiediamo di avere la proposta di integrazione al PMA.

RUP: propongo un ulteriore tavolo tecnico in presenza prima di condividere la versione finale del protocollo.

La riunione si conclude aggiornando la seduta al 5 aprile prossimo alle ore 14,30.

Alle ore 12,30 la riunione chiude i lavori.

Il Funzionario verbalizzante
(firmato digitalmente)

LTMPRZ62T69I138V/
ALTOMARE/PATRIZIA

Digitally signed by
LTMPRZ62T69I138V/ALTOMARE/
PATRIZIA
Date: 2023.03.30 12:05:36 +02'00'

**Protocollo operativo di
gestione delle terre e rocce
da scavo impiegabili per il
rimodellamento
morfologico della Cava
Olmi**

Art. 1 – Premessa

Al fine di tutelare le risorse idriche interferite dalle attività autorizzate alla Cava Olmi S.r.l., si rende necessario condividere ed approvare in sede di Conferenza di servizi per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico regionale, il presente Protocollo che va ad integrare quanto non esplicitamente disciplinato dal Regolamento Regionale recante: "Indirizzi Regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive".

Il Protocollo condiviso tra Regione, Arpa e Cava degli Olmi S.r.l. ed approvato dalla Conferenza di Servizi regionale ex art 27bis D. Lgs 152/06, descrive:

- l'analisi del sito di provenienza dei materiali utilizzati per il rimodellamento, necessaria per escludere la contaminazione di origine antropica
- una procedura di accettazione, verifica e controllo dei materiali compatibili all'uso;
- la metodica di campionamento e di analisi sui lotti di materiali ritenuti idonei in ingresso alla cava e con caratteristiche comparabili all'inerte originariamente presente ed estratto per sfruttamento minerario;
- la gestione documentale a garanzia della tracciabilità dei materiali per il rimodellamento;
- il procedimento per rendere cogente il documento;
- il procedimento per apportare eventuali modifiche al documento che si renderanno necessarie.

Art. 2 – Procedure di approvazione del Protocollo

Il Protocollo operativo per la gestione delle terre e rocce da scavo impiegabili per i rimodellamenti morfologici della cava Olmi è approvato dalla Conferenza di Servizi istituita per il rilascio del Provvedimento Unico Ambientale Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare tecnico della concessione di cava ai sensi della L.R. 23/2016.

Art. 3 – Procedure di modifica del Protocollo

La Regione di propria iniziativa o su richiesta espressa in forma scritta di Arpa o del proponente, potrà modificare il presente Protocollo con provvedimento del Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere previo parere favorevole dal punto di vista ambientale dell'Organo Tecnico Regionale espresso con il supporto tecnico-scientifico di Arpa; il procedimento di modifica si svolge tramite conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 alla quale partecipa anche il proponente.

Art. 4 –Materiali consentiti per rimodellare la cava

La ricostruzione morfologica della cava dovrà essere realizzata solo con materiali che non contaminino la risorsa idrica, in considerazione della vicina presenza dei campi pozzi ad uso idropotabile gestiti dalla Smat.

Per tale motivo è necessario procedere attraverso un'analisi dell'assenza della contaminazione antropica attuale e pregressa presso il sito di produzione dei materiali da scavo e la successiva valutazione qualitativa prevista per le terre e rocce da scavo dal DPR 120/2017.

Questi materiali potranno essere terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto, caratterizzati in origine ai sensi del DPR 120/2017, che rientrano nei limiti di colonna A della tabella 1 allegato 5 parte IV del D. Lgs 152/06 e che superino positivamente il test di cessione condotto come in seguito descritto. Tali materiali dovranno essere scevri da contaminazione di origine antropica come definita dal DPR 120/2017 e privi di eventuale materiale di riporto.

La qualità ambientale di questi materiali è funzione delle attività antropiche condotte sul sito di produzione, pertanto potranno essere presi in considerazione soltanto siti di produzione collocati in aree non ricadenti anche nel passato a destinazione d'uso commerciale/industriale o comunque non interessati da nessuna attuazione di eventuali revisioni di tale genere da PRGC e che, in base ad una attenta analisi preliminare del sito, risultino non influenzate da contaminanti di origine antropica. Qualora le opere siano previste in orizzonti di scavo in profondità, potranno essere prese in considerazione anche in siti a destinazione d'uso commerciale/industriale, purché la successiva caratterizzazione dia esito positivo. A tal fine, una volta individuato il sito di provenienza dei materiali, dovrà essere inviata all'autorità competente e all'Arpa l'analisi del sito e la proposta di indagine di caratterizzazione chimico-fisica. Tale proposta dovrà essere condivisa con l'Arpa ed eventualmente eseguita in contraddittorio con l'Agenzia, comunicandone gli esiti all'Autorità competente.

L'analisi di sito dovrà essere accompagnata da una scheda sintetica nella quale siano previste le seguenti informazioni:

- individuazione delle coordinate geografiche del sito di produzione
- destinazione d'uso dell'area rispetto al PRGC allo stato attuale e negli ultimi 50 anni indicando eventuali situazioni secondo le quali destinazioni d'uso commerciale industriale non siano mai state oggetto di attuazione
- dichiarazione dell'assenza di pregresse attività antropiche storiche sul sito rilevanti ai fini della contaminazione, escludendo del tutto aree interessate da interventi di bonifica in atto e/o conclusi
- volume e quantità del materiale che verrà scavato
- dichiarazione dell'assenza di materiale di riporto nelle terre e rocce da scavo, escludendo del tutto la presenza di materiale artificiale di origine antropica (diversamente da quanto previsto dal DPR 120/2017)

La proposta di caratterizzazione ambientale del sito dovrà prevedere un adeguato numero di campionamenti e le relative posizioni riportate su cartografia del sito, secondo le modalità previste dall'Allegato 2 del DPR 120/17. Le determinazioni analitiche dovranno prevedere la ricerca dei parametri del set analitico minimale della tabella 4.1 dell'Allegato 4 integrato dal parametro C<12, e da altri specifici parametri in funzione delle caratteristiche del sito e della normativa in materia di acque potabili.

La proposta di caratterizzazione con la relativa scheda di cui sopra dovrà pervenire all'ARPA almeno centoventi giorni prima del previsto avvio delle attività di scavo. Il riscontro dell'ARPA sulla scelta del sito, sulle modalità di campionamento e sul set analitico da utilizzare, pervenuto al richiedente entro i successivi quarantacinque giorni, sarà vincolante ai fini della successiva esecuzione dei campionamenti e delle analisi e i relativi risultati dovranno essere allegati ai piani di utilizzo o alle dichiarazioni di utilizzo da trasmettere all'ARPA rispettivamente nei termini indicati agli artt. 9 e 21 del DPR 120/17.

Le terre e rocce da scavo prodotte in terreni naturali con metodo di scavo meccanizzato che preveda impiego di additivi non devono avere presenza di tensioattivi come da soglie di riferimento individuate nel piano di utilizzo approvato dall'autorità competente e tale materiale potrà essere impiegato esclusivamente per il rimodellamento morfologico delle porzioni di

cava in “asciutta”.

I certificati di analisi che attestano le caratteristiche chimico-fisiche dovranno provenire da laboratori accreditati per tutte le prove oggetto di analisi.

Art. 5 - Procedure da eseguire per la produzione e trasporto delle terre e rocce da scavo ritenute idonee per le operazioni di ricostruzione morfologica della cava successive all'analisi preliminare.

Premesso che il cantiere di produzione delle terre e rocce da scavo, dovrà essere valutato preventivamente (articolo 4), è inoltre assoggettato alla gestione normata da DPR 120/2017, e pertanto il produttore detiene già o un piano di utilizzo oppure le dichiarazioni di utilizzo delle terre da conferire comprendenti:

- i dati del/i sito/i di origine e destinazione;
- la rispondenza dei materiali utilizzati a tutti i requisiti richiesti dalla vigente norma;
- gli esiti dei campionamenti previsti nell'area di produzione;
- le idonee prove di laboratorio su campioni rappresentativi, in particolare dovranno essere eseguite per ogni dichiarazione o piano di utilizzo la caratterizzazione analitica attestante il non superamento dei valori delle CSC di cui alla colonna A, tabella 1, allegato 5 della parte IV del D. Lgs. 152/06 aggiornato.

Come previsto dal DPR 120/17, il set analitico minimo di analisi, da effettuare sul tal quale delle terre da conferire, risulta essere: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12 , Cromo totale, Cromo VI, Amianto, BTEX*, IPA*. Ad integrazione di quanto previsto dal DPR 120/17 dovrà essere analizzato anche il parametro C<12.

(*) nei casi previsti dalla tabella 4 del DPR 120/17

Tale set analitico potrà essere integrato su richiesta dell'ARPA.

Qualora il piano di utilizzo o la dichiarazione prevedano anche l'esecuzione di una caratterizzazione in corso d'opera (es. scavi meccanizzati), gli esiti di tali indagini dovranno essere preventivamente acquisiti da Cava Olmi unitamente alla restante documentazione.

I vettori impiegati dalle ditte di trasporto delle terre e rocce prodotte nei cantieri di scavo devono essere verificati ad ogni inizio turno affinché non comportino possibilità di contaminazione delle riserve di scavo prodotte.

I mezzi impiegati per il trasporto dovranno essere telonati e chiusi durante il viaggio. I vettori di trasporto dovranno:

- esibire in ingresso cava i documenti di trasporto debitamente compilati (allegato 7 al DPR 120/2017);
- consentire il controllo visivo del materiale;
- effettuare il controllo di verifica sul peso lordo dichiarato attraverso operazione di pesa.

Art. 6 - Operazioni da eseguire all'ingresso del materiale in cava per il controllo delle terre da utilizzare per le operazioni di ricostruzione morfologica

Gli autocarri provenienti dai cantieri di produzione dovranno fermarsi in apposita area a fianco della pesa (vedi estratto sotto allegato) per il preliminare controllo a cura del gestore

Protocollo Operativo Terre e Rocce da scavo
della cava, consistente nella verifica della documentazione di trasporto.

Se le terre trasportate non superano il controllo documentale, l'autocarro non avrà accesso all'area di scarico.

La verifica documentale sui mezzi in ingresso consiste:

- nell'acquisizione del documento di trasporto debitamente compilato e firmato dal produttore o esecutore. Resta inteso che ogni documento di trasporto dovrà contenere gli estremi del piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo (data e protocollo di trasmissione) e che tali documenti dovranno essere acquisiti preventivamente dalla Cava Olmi unitamente alle relative analisi di caratterizzazione effettuate dal produttore/esecutore, comprese le eventuali analisi effettuate in corso d'opera, qualora previste.

- ricevuta del peso delle terre e rocce da scavo trasportate da ogni vettore.

Successivamente il responsabile appone la firma per accettazione sul documento di trasporto e ne acquisisce una copia da conservare presso gli archivi della ditta e provvede a registrare i volumi movimentati su apposito registro (cartaceo ed informatico) ed a inserire in un apposito dossier la documentazione ricevuta.

Il responsabile del sito di destinazione indica all'autista il cumulo segnalato con apposita cartellonistica nel settore dove scaricare le terre.

Ogni cumulo presente presso il sito di destinazione dovrà essere dotato di apposita cartellonistica dal quale risulti:

- numerazione di identificazione uninominale del cumulo
- data di inizio formazione del cumulo
- data di fine formazione del cumulo (se già raggiunta la volumetria prevista)
- stato del cumulo ai fini della caratterizzazione finale secondo le seguenti casistiche:

a) da campionare

b) campionato in attesa di analisi

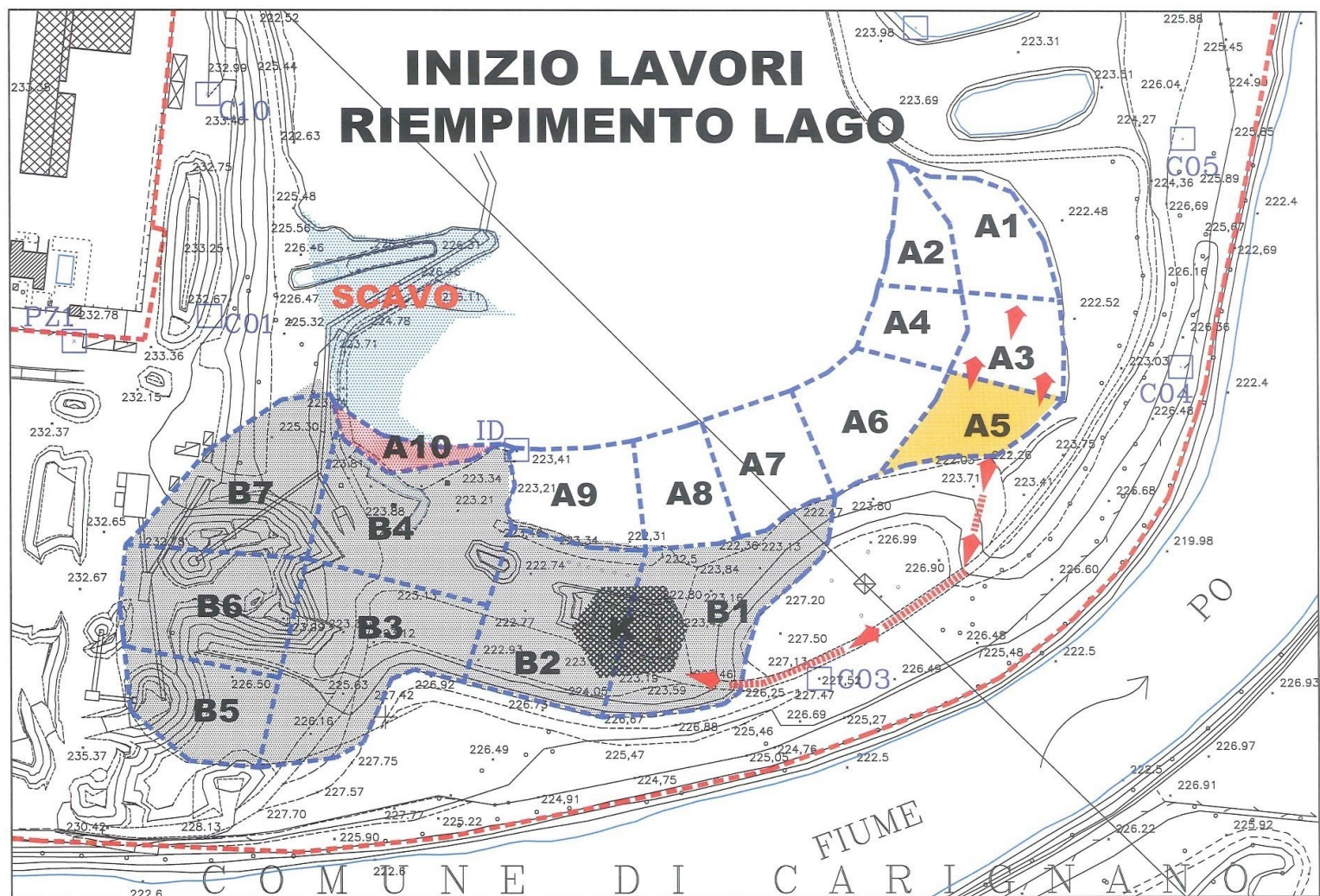
c) cumulo analizzato

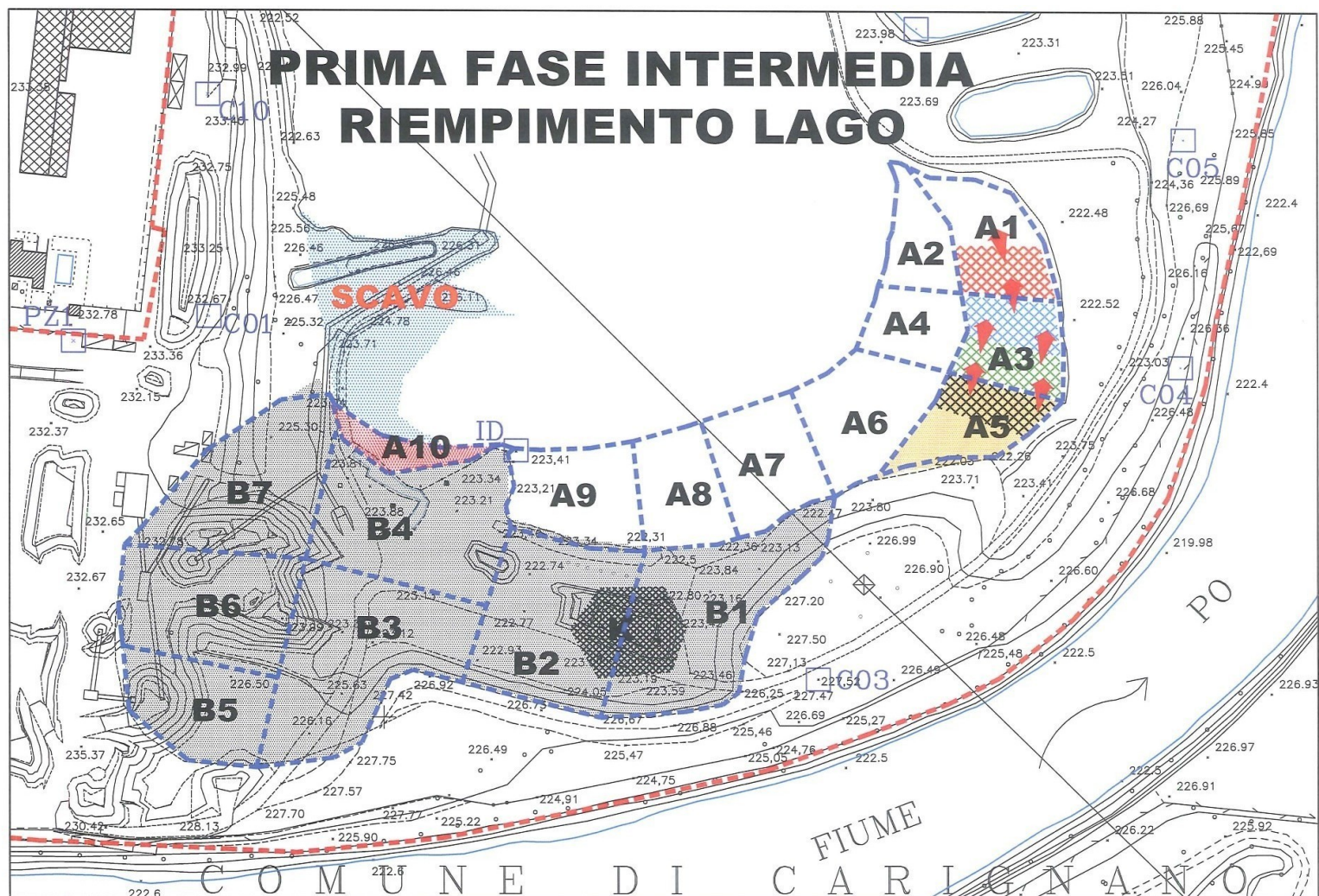
La mappatura dei conferimenti dovrà rispettare quanto mappato nel seguente articolo per la ricostruzione morfologica dell'area in progetto.

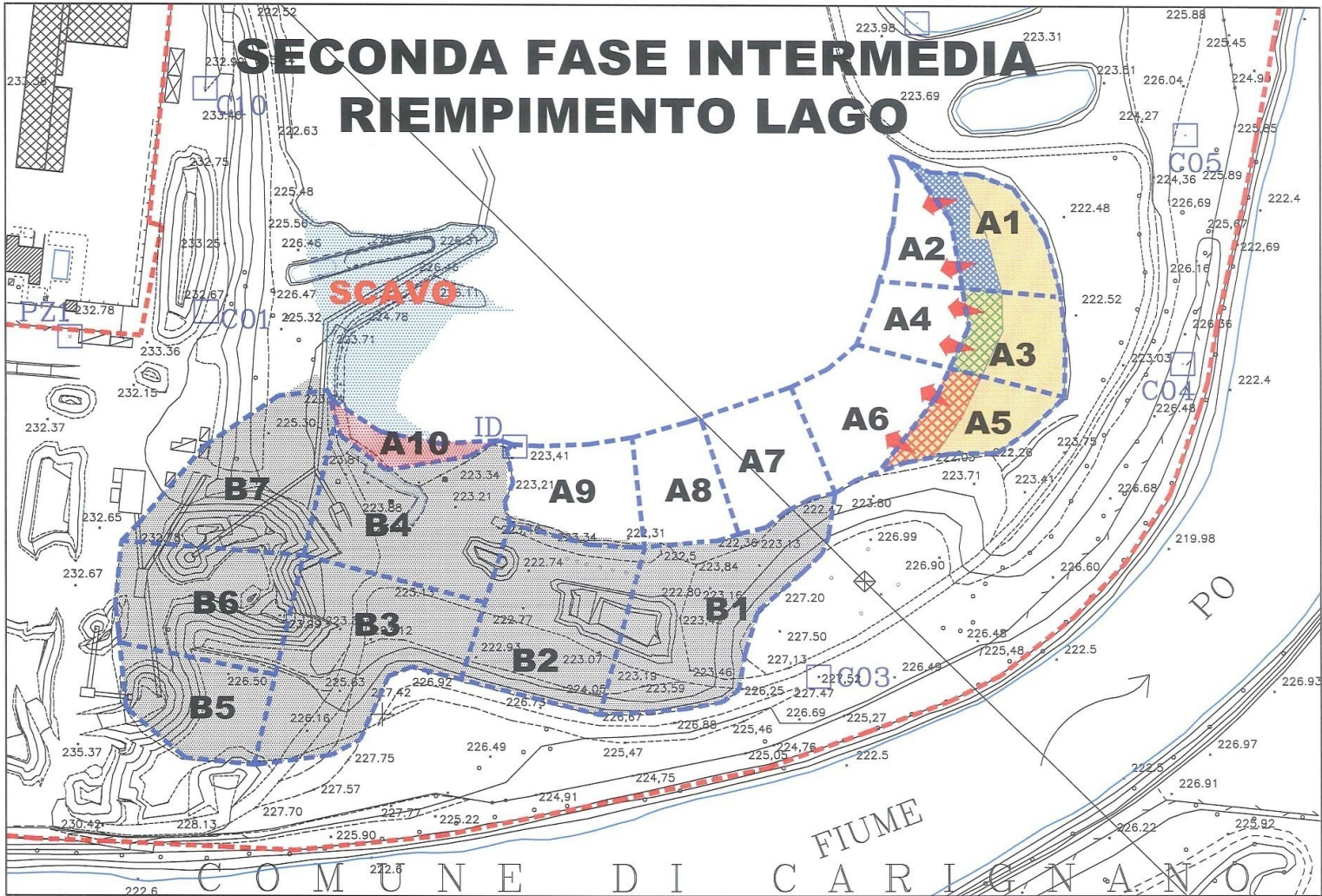
Art 7 - Ricostruzione morfologica dell'area in progetto: metodo e mappatura

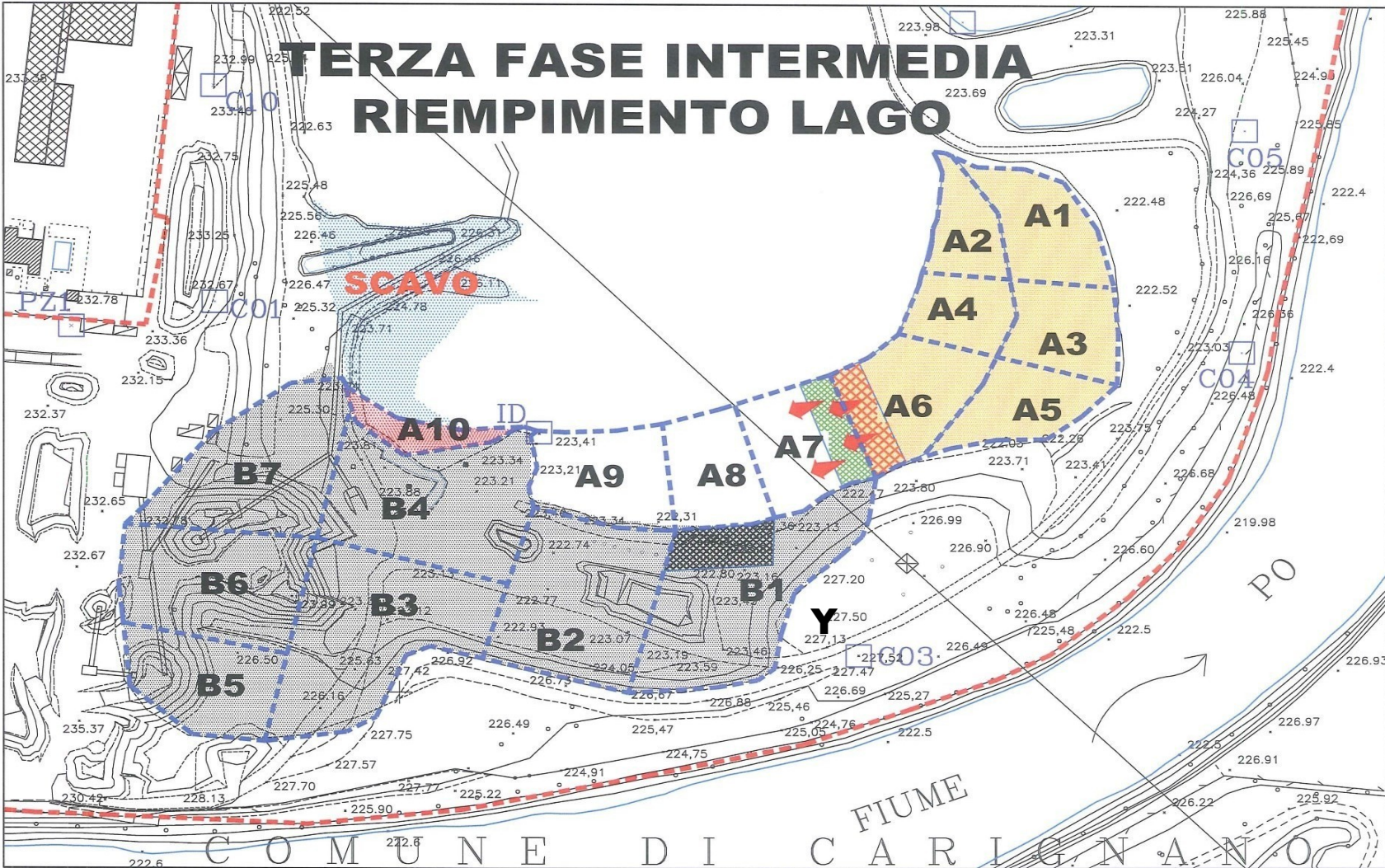
Il rimodellamento delle aree avverrà seguendo uno specifico cronoprogramma e secondo la successione riportata nelle tavole seguenti le quali individuano:

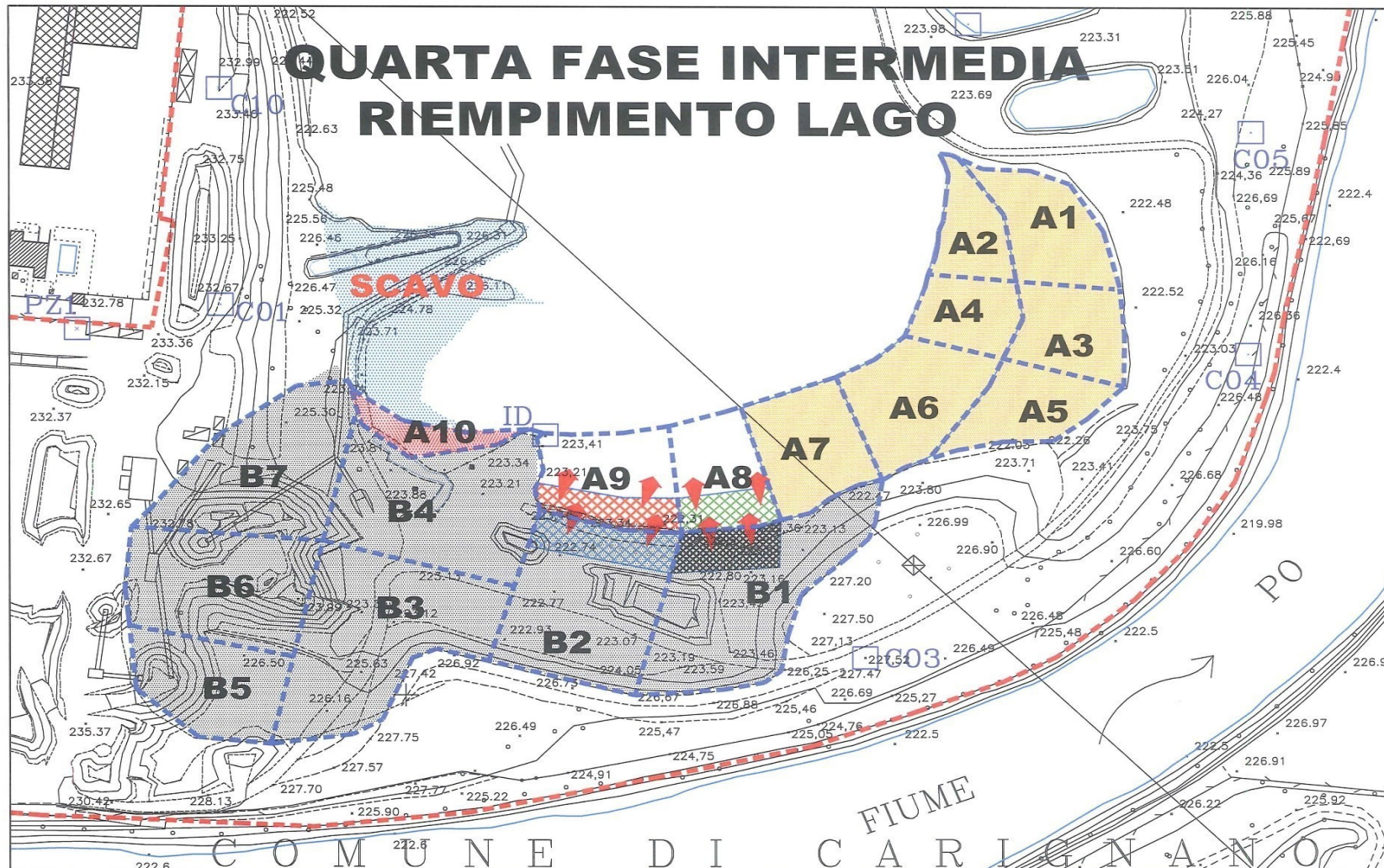
- Con retino grigio i settori B indicanti le aree in asciutta oggetto dei lavori
- Con lettera alfanumerica A i settori sottofalda interessati dai lavori
- Con retino azzurro le aree oggetto di scavo
- Con retino rosso le aree oggetto di scavo e successivo rimodellamento
- Con il colore arancione le aree di riempimento sottofalda che man mano verranno colmate con le terre che hanno già superato positivamente le analisi di controllo
- Con il retino quadrettato nero (K) l'area contenente il cumulo di volume massimo pari a 5000 m³ delle terre che devono essere analizzate e che avendo poi superato positivamente le analisi di controllo saranno trasportate per il rimodellamento del lago.
- Con il retino quadrettato di vari colori le aree contenenti il cumulo di volume massimo pari a 2000 m³ delle terre che devono essere analizzate e che avendo poi superato positivamente le analisi di controllo saranno spinte per il riempimento del lago.

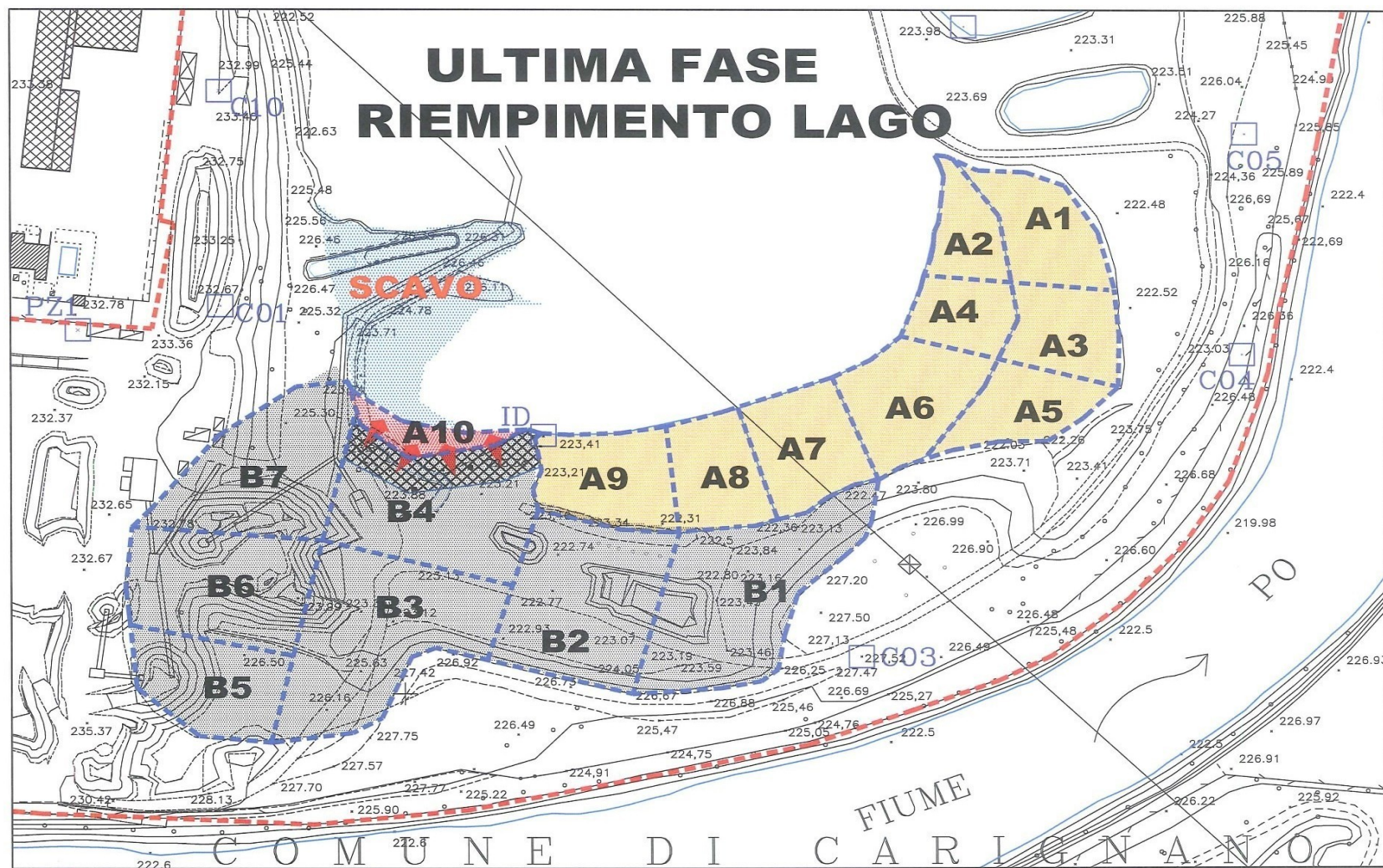












RIMODELLAMENTO SOTTOFALDA (SETTORI CON CODICE A)

Facendo riferimento alle sequenze temporali descritte negli estratti alle precedenti pagine i lavori inizieranno accumulando nell'apposito settore K le terre sino a raggiungere i volumi stabiliti per effettuare le analisi del materiale sul tal quale e sull'eluato (test di cessione); se queste risultano positive, le stesse vengono trasportate al settore A5 sino al suo completo riempimento.

Successivamente nel settore A5 riempito, sul lato verso il settore A3 viene deposto il cumulo di volume massimo 2000 m³ delle terre che devono essere analizzate e che avendo poi superato positivamente le analisi di controllo saranno spinte nel settore A3 per il riempimento del lago. E così in avanzamento man mano sino a completare il riempimento del settore A3 e del settore A1. Tutte le aree prospicienti il lago contenenti i cumuli di 2000 m³ delle terre ancora da analizzare saranno dotate sul ciglio di un cordolo di interdizione allo scorrimento delle acque meteoriche in maniera che le eventuali acque di dilavamento provenienti dai cumuli ancora da analizzare non possano finire nel bacino di cava e siano trattenute prima della loro classificazione.

Avendo completato il rimodellamento dei settori A5, A3 e A1 si passa al rimodellamento dei settori A2, A4 e A6 destinando le aree evidenziate con i retini a quadretti poste nei settori 5, 3, 1, quali zone destinate a contenere sul ciglio delle aree già rimodelate i cumuli di volume massimo 2000 m³ delle terre ancora da analizzare e che avendo poi superato positivamente le analisi di controllo saranno spinte nei settori A2, A4, A6 per il riempimento del lago. E così in avanzamento man mano sino a completare il riempimento di tali settori.

Lo stesso metodo si usa per il riempimento del settore A7 destinando parte del settore A6 a contenere sul proprio ciglio già rimodellato i cumuli di volume massimo 2000 m³ delle terre ancora da analizzare e che avendo poi superato positivamente le analisi di controllo saranno spinte nel settore A7 per il riempimento del lago. Durante questa fase dei lavori si attiva l'area Y contenente il cumulo derivante dalle terre che vengono abbancate nei periodi in cui le terre del cumulo posto sul settore A7, dopo essere campionate, sono in attesa del risultato delle analisi. Completato il rimodellamento del settore A7, si prosegue con i rimanenti settori A8, A9 e A10 con la stessa metodologia sino al completamento della ricostruzione morfologica della parte sottofalda dell'area in progetto

Si precisa che tali settori fungono anche da tracciamento del materiale conferito per il rimodellamento, perché ad ogni carico in entrata verrà assegnato un settore in cui essere scaricato e di conseguenza registrato su apposito tabulato. Di conseguenza a ogni cumulo in formazione verrà associata apposita cartellonistica in cui viene indicato il settore di competenza in modo che gli autocarri possano avere indicazioni precise su dove scaricare.

RIMODELLAMENTO IN ASCIUTTA (SETTORI CON CODICE B)

Il rimodellamento ha inizio dalla scarpata Sud che è il risultato delle operazioni dei vecchi scavi di approfondimento del terrazzo alluvionale per arrivare alla coltivazione in falda; una volta esaurita la disponibilità, essa è stata rimodellata negli anni precedenti in modo che non fosse messa a rischio la sua stabilità.

Lo scarico del materiale sarà attuato dagli autocarri posizionandosi con le ruote posteriori ad una distanza di 3/4 m dal ciglio della scarpata e si procederà con il ribaltamento del cassone verso la parte pendente dalla scarpata.

Una volta raggiunta la volumetria massima prevista per il cumulo, che non dovrà superare i 5000 m³, verranno svolte le dovute analisi di controllo che sono indicate nel progetto di monitoraggio.

Successivamente, il materiale verrà spinto, mediante dozer, sul fondo della scarpata, regolarizzando l'area pianeggiante di neoformazione al fine di permettere i successivi scarichi della terra.

Nei punti di maggior dislivello della scarpata, dopo aver verificato le terre nel cumulo, si procederà invece a svolgere un primo strato di riempimento dal piazzale in basso fino ridurre l'altezza della scarpata in modo significativo per poi completare il riempimento dall'alto come prima indicato.

Art 8 - Analisi di controllo da eseguire sulle terre nei cumuli in attesa di essere conferiti per le operazioni di ricostruzione morfologica

I materiali accettati in ingresso cava e depositati nei cumuli individuati e mappati per la ricostruzione morfologica di progetto, devono essere sottoposti ad una caratterizzazione mediante campionamento che dovrà essere effettuata il più possibile a ridosso della loro messa in posto.

Per ogni cumulo verranno effettuati prelievi di più aliquote a comporre un campione composito rappresentativo secondo la procedura seguente.

Prelievo di almeno 8 aliquote prelevate in modo da garantire un campione medio rappresentativo dell'intero cumulo. Le aliquote verranno poi miscelate ed omogeneizzate per ottenere il volume di materiale sul quale per quartatura si estrarrà il campione da sottoporre ad analisi secondo i disposti di norma prima di essere stese per il rimodellamento morfologico.

La data ed ora di campionamento dovranno essere preventivamente comunicate via PEC al dipartimento ARPA di Torino all'indirizzo dip.torino@pec.arpa.piemonte.it con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso al fine di poter eventualmente presenziare alle operazioni.

Le analisi, eseguite a cura di laboratorio accreditato, prevederanno le seguenti determinazioni analitiche:

- Il test di cessione per la conformità all'allegato 3 al D.M. 05/02/98 e s.m.i.;
- analisi sul tal quale per il controllo dei parametri di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 al DPR 120/17 integrata con il parametro $C < 12$, con riferimento ai limiti di cui alle CSC della colonna A, tabella 1, allegato 5, parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Le relative schede di campionamento indicanti il cumulo campionato, la data, le modalità esecutive ed il personale intervenuto dovranno essere conservate in archivio unitamente ai rapporti di prova.

Art. 9 - Caratterizzazione granulometrica del materiale conferito in sito

Per conseguire caratteristiche di resistenza al taglio almeno pari a quelle utilizzate per le verifiche di stabilità svolte in progetto, sono delineati, ai fini del "disciplinare di accettazione", i seguenti requisiti minimi delle caratteristiche granulometriche dei materiali impiegabili per il rimodellamento morfologico delle sponde di lago e sottofalda:

- frazione ghiaiosa (> 2 mm) pari o superiore al 40%;
- frazione sabbiosa (compresa tra i 2 mm e gli 0,063 mm) pari o superiore al 30%;
- frazione fine (passante a 0,063 mm) non superiore al 25%.

La caratterizzazione granulometrica del materiale conferito in sito, previo esame e riscontro visivo, da parte della direzione lavori, delle caratteristiche geologiche e litologiche del medesimo, verrà effettuata mediante prove granulometriche di laboratorio, da eseguirsi su ogni cumulo di materiale prima della sua messa in posto.

I materiali che non dovessero superare tali requisiti potranno essere esclusivamente utilizzati, accantonandoli separatamente, per ricaricare le aree subpianeggianti poste in asciutta.

Art 10 - Documentazione relativa ai lavori di ricostruzione morfologica da tenere presso gli uffici di cava Olmi

Al fine di certificare la provenienza e la tipologia dei materiali conferiti per ogni cantiere di provenienza delle terre verrà disposto presso la sede operativa della azienda.

- un dossier per ogni cumulo in cui allegare e registrare tutte le documentazioni e comunicazioni relative al conferimento delle terre e rocce da scavo utilizzate per il riempimento della cava. Nel dossier pertanto dovranno essere contenute per esibirle su richiesta delle autorità di controllo:

Una copia del piano di utilizzo oppure della dichiarazione di utilizzo delle terre conferite inviate all'ARPA e/o all'autorità competente;
Una copia delle dichiarazioni avvenuto utilizzo delle terre conferite;
I piani di utilizzo o accertamento delle terre approvati in cui è dimostrata la rispondenza dei materiali utilizzati a tutti i requisiti richiesti dalla nuova norma;
Le idonee prove di laboratorio su campioni significativi, in particolare dovranno essere eseguite per ogni dichiarazione o piano di utilizzo la caratterizzazione analitica attestante la non pericolosità e il non superamento dei valori delle CSC di cui alla colonna A, tabella 1, allegato 5, parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
L'apposita cartella in cui saranno conservati il registro e la copia dei documenti di trasporto delle terre.

- un secondo dossier in cui sono contenute le schede con i risultati delle analisi di controllo eseguite sui cumuli prima che questi vengano utilizzati per il rimodellamento, annotando sulle stesse il settore della cava ove il cumulo è stato accantonato ed il numero progressivo del cumulo nel caso ne risulti necessario più di uno per completare il rimodellamento del settore.